



PREVENTIVO 2018  
ALL. A (previsto dall'articolo 6, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12 2017	PREVENTIVO ANNO 2018	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
<b>GESTIONE CORRENTE</b>							
<b>A) Proventi correnti</b>							
1 Diritto Annuale	12.856.300	12.863.500		10.966.833		1.896.667	12.863.500
2 Diritti di Segreteria	3.883.830	3.825.500			3.825.500		3.825.500
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	409.624	272.500		232.000		40.500	272.500
4 Proventi da gestione di beni e servizi	110.000	111.000			111.000		111.000
5 Variazione delle rimanenze	1.645	1.500		1.500			1.500
Totale proventi correnti A	17.261.398	17.074.000		11.200.333	3.936.500	1.937.167	17.074.000
<b>B) Oneri Correnti</b>							
6 Personale	-4.438.233	-4.301.594	-1.096.865	-663.829	-2.151.649	-389.252	-4.301.594
7 Funzionamento	-4.434.317	-4.575.629	-1.013.413	-1.780.494	-1.331.201	-450.521	-4.575.629
8 Interventi economici	-1.900.000	-2.198.440			-238.630	-1.959.811	-2.198.440
9 Ammortamenti e accantonamenti	-6.022.867	-5.968.380	-82.420	-4.867.698	-272.296	-745.966	-5.968.380
Totale Oneri Correnti B	-16.795.417	-17.044.043	-2.192.697	-7.312.021	-3.993.775	-3.545.549	-17.044.043
Risultato della gestione corrente A-B	465.982	29.957	-2.192.697	3.888.312	-57.275	-1.608.383	29.957
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>							
10 Proventi finanziari	17.480	17.750		17.750			17.750
11 Oneri finanziari							
Risultato della gestione finanziaria	17.480	17.750		17.750			17.750
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>							
12 Proventi straordinari	210.000						
13 Oneri straordinari	-444.000	-8.000		-8.000			-8.000
Risultato della gestione straordinaria	-234.000	-8.000		-8.000			-8.000
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	249.462	39.707	-2.192.697	3.898.062	-57.275	-1.608.383	39.707
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>							
E Immobilizzazioni Immateriali		1.000		1.000			1.000
F Immobilizzazioni Materiali	139.541	227.000		227.000			227.000
G Immobilizzazioni Finanziarie		10.000	10.000				10.000
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	139.541	238.000	10.000	228.000			238.000

**BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)**

	ANNO 2018		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		16.729.500		16.780.630
a) contributo ordinario dello stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio				
b1) con lo Stato				
b2) con le Regioni				
b3) con altri enti pubblici				
b4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio				
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione				
c3) contributi da altri enti pubblici				
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati	40.500		40.500	
e) proventi fiscali e parafiscali	12.863.500		12.856.300	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	3.825.500		3.883.830	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		1.500		1.645
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		343.000		479.124
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	343.000		479.124	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>17.074.000</b>		<b>17.261.398</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		-4.558.051		-4.121.031
a) erogazione di servizi istituzionali	-2.198.440		-1.900.000	
b) acquisizione di servizi	-2.312.838		-2.182.801	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-7.073		-4.000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-39.700		-34.230	
8) per godimento di beni di terzi		-25.000		-20.000
9) per il personale		-4.301.594		-4.438.233
a) salari e stipendi	-3.268.925		-3.380.117	
b) oneri sociali.	-794.069		-808.000	
c) trattamento di fine rapporto	-187.100		-201.600	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	-51.500		-48.516	
10) ammortamenti e svalutazioni		-5.968.380		-6.022.867
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-7.703		-7.703	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-465.677		-480.164	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-5.495.000		-5.535.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione		-2.191.018		-2.193.286
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-1.065.000		-1.063.058	
b) altri oneri diversi di gestione	-1.126.018		-1.130.229	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>-17.044.043</b>		<b>-16.795.417</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>29.957</b>		<b>465.982</b>

	ANNO 2018		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) altri proventi finanziari		17.750		17.480
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	17.750		17.480	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) interessi ed altri oneri finanziari				
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari				
17 bis) utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)</b>		17.750		17.480
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
<b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>				
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				210.000
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-8.000		-444.000
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>-8.000</b>		<b>-234.000</b>
Risultato prima delle imposte		39.707		249.462
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>39.707</b>		<b>249.462</b>

**BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)**

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		16.729.500		16.395.720		16.280.955
a) contributo ordinario dello stato						
b) corrispettivi da contratto di servizio						
b1) con lo Stato						
b2) con le Regioni						
b3) con altri enti pubblici						
b4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio						
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione						
c3) contributi da altri enti pubblici						
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati	40.500		40.500		40.500	
e) proventi fiscali e parafiscali	12.863.500		12.606.230		12.606.230	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	3.825.500		3.748.990		3.634.225	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		1.500		1.000		1.000
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		343.000		336.140		329.280
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	343.000		336.140		329.280	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>17.074.000</b>		<b>16.732.860</b>		<b>16.611.235</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-4.558.051		-4.444.906		-4.421.309
a) erogazione di servizi istituzionali	-2.198.440		-2.132.487		-2.132.487	
b) acquisizione di servizi	-2.312.838		-2.266.581		-2.243.453	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-7.073		-6.932		-6.861	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-39.700		-38.906		-38.509	
8) per godimento di beni di terzi		-25.000		-25.000		-25.000
9) per il personale		-4.301.594		-4.215.562		-4.086.514
a) salari e stipendi	-3.268.925		-3.203.547		-3.105.479	
b) oneri sociali.	-794.069		-778.188		-754.366	
c) trattamento di fine rapporto	-187.100		-183.358		-177.745	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-51.500		-50.470		-48.925	
10) ammortamenti e svalutazioni		-5.968.380		-5.858.480		-5.858.480
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-7.703		-7.703		-7.703	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-465.677		-465.677		-465.677	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-5.495.000		-5.385.100		-5.385.100	

11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
12) accantonamento per rischi					
13) altri accantonamenti					
14) oneri diversi di gestione		-2.191.018		-2.168.498	-2.191.018
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-1.065.000		-1.065.000		-1.065.000
b) altri oneri diversi di gestione	-1.126.018		-1.103.498		-1.126.018
<b>Totale costi (B)</b>		<b>-17.044.043</b>		<b>-16.712.445</b>	<b>-16.582.322</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>29.957</b>		<b>20.415</b>	<b>28.913</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate					
16) altri proventi finanziari		17.750		17.395	16.863
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti					
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni					
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	17.750		17.395		16.863
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti					
17) interessi ed altri oneri finanziari					
a) interessi passivi					
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate					
c) altri interessi ed oneri finanziari					
17 bis) utili e perdite su cambi					
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)</b>		<b>17.750</b>		<b>17.395</b>	<b>16.863</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
18) rivalutazioni					
a) di partecipazioni					
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni					
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni					
19) svalutazioni					
a) di partecipazioni					
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni					
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni					
<b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>					
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)					
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-8.000		-5.000	-5.000
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>-8.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Risultato prima delle imposte		39.707		32.810	40.776
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate					
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>39.707</b>		<b>32.810</b>	<b>40.776</b>

**PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2018**  
**ENTRATE**

Pag. 1 / 4

<b>Liv.</b>	<b>DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>
	<b>DIRITTI</b>	
1100	Diritto annuale	8.184.743,60
1200	Sanzioni diritto annuale	650.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	150.000,00
1400	Diritti di segreteria	3.775.500,00
1500	Sanzioni amministrative	50.000,00
	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI</b>	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	0,00
2201	Proventi da verifiche metriche	80.000,00
2202	Concorsi a premio	
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	31.000,00
	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	
	<b>Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	
3101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate	
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	
3103	Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali	
3104	Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali	0,00
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	120.156,00
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	0,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	
3108	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
3110	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
3111	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
3112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
3113	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
3114	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
3115	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
3116	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	
3121	Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio	
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	30.000,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
3126	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	
3127	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
3128	Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi	

## PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2018

Pag. 2 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	<b>Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati</b>	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	
	<b>Contributi e trasferimenti correnti dall'estero</b>	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	
	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	180.000,00
4199	Sopravvenienze attive	
	<b>Entrate patrimoniali</b>	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	162.000,00
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	18.000,00
4205	Proventi mobiliari	
4499	Altri proventi finanziari	
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b>	
	<b>Alienazione di immobilizzazioni materiali</b>	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	<b>Alienazione di immobilizzazioni finanziarie</b>	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>	
	<b>Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche</b>	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	

## PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2018

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
6106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
6107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	
6108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	
6109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	
6110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	
6111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	
6112	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
6113	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
6114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	
6115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	
6116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali	
6117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio	
6118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio	
6119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio	
6120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere	
6121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	
6122	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	
6123	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	
6124	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	
6125	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	
6199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	<b>Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati</b>	
6201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali	
6202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese	
6203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	
6204	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
	<b>Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero</b>	
6301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	
6302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	
6303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	
	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>	
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	900,00
	<b>Riscossione di crediti</b>	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	0,00
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	0,00
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	125.116,32
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	

**PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2018**

Pag. 4 / 4

<b>Liv.</b>	<b>DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	1.800.000,00
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	

**TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA**

**15.357.415,92**

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018**

<b>MISSIONE</b>	<b>011</b>	<b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>005</b>	<b>Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</b>
<b>DIVISIONE</b>	<b>4</b>	<b>AFFARI ECONOMICI</b>
<b>GRUPPO</b>	<b>1</b>	<b>Affari generali economici, commerciali e del lavoro</b>

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	143.434,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	55.094,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	560,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	2.136,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.538,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.215,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	187,50
2104	Altri materiali di consumo	293,89
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	99.636,36
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	24.900,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	5.160,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	597,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	5.700,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	1.097,17
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	0,00
2121	Spese postali e di recapito	948,00
2122	Assicurazioni	2.443,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	68.837,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.917,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	30.905,00
3102	Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali	6.146,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	0,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	232.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	300.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	182.000,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	0,00
3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite	450.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	0,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	650.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	7.876,00
4499	Altri tributi	4.237,00

**TOTALE** **2.280.857,92**

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018**

<b>MISSIONE</b>	<b>012</b>	<b>Regolazione dei mercati</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>004</b>	<b>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</b>
<b>DIVISIONE</b>	<b>1</b>	<b>SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>
<b>GRUPPO</b>	<b>3</b>	<b>Servizi generali</b>

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	693.265,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	266.288,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	3.500,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	12.460,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	14.075,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	4.087,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	611,00
2104	Altri materiali di consumo	1.714,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	145.250,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	30.100,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.484,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	33.250,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	6.400,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	0,00
2121	Spese postali e di recapito	6.530,00
2122	Assicurazioni	9.417,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	251.550,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	12.525,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	180.282,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	100.000,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	2.135,00
4499	Altri tributi	24.713,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	901,25
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	63,68

**TOTALE****1.802.600,93**

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018**

<b>MISSIONE</b>	<b>012</b>	<b>Regolazione dei mercati</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>004</b>	<b>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</b>
<b>DIVISIONE</b>	<b>4</b>	<b>AFFARI ECONOMICI</b>
<b>GRUPPO</b>	<b>1</b>	<b>Affari generali economici, commerciali e del lavoro</b>

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	502.019,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	192.829,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	1.700,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	6.052,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	10.192,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2.694,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	348,00
2104	Altri materiali di consumo	1.173,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	70.550,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	14.620,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.692,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	16.150,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	3.108,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	0,00
2121	Spese postali e di recapito	3.186,00
2122	Assicurazioni	5.540,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	147.755,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.113,00
2126	Spese legali	17.158,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	98.072,00
4499	Altri tributi	12.003,00

**TOTALE** **1.114.954,00**

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018**

<b>MISSIONE</b>	<b>016</b>	<b>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>005</b>	<b>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</b>
<b>DIVISIONE</b>	<b>4</b>	<b>AFFARI ECONOMICI</b>
<b>GRUPPO</b>	<b>1</b>	<b>Affari generali economici, commerciali e del lavoro</b>

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	71.717,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	27.547,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	200,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	712,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.456,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	905,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	226,00
2104	Altri materiali di consumo	98,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	290,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	8.300,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.720,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	199,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1.900,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	366,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	62.000,00
2121	Spese postali e di recapito	316,00
2122	Assicurazioni	1.481,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	22.945,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.979,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	10.301,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	400.000,00
4499	Altri tributi	1.412,00

**TOTALE 616.070,00**

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018**

<b>MISSIONE</b>	<b>032</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>002</b>	<b>Indirizzo politico</b>
<b>DIVISIONE</b>	<b>1</b>	<b>SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>
<b>GRUPPO</b>	<b>1</b>	<b>Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri</b>

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	239.057,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	97.486,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	1.200,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	4.272,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	7.993,00
1599	Altri oneri per il personale	0,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2.230,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	275,00
2104	Altri materiali di consumo	587,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.280,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	364,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	49.800,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	10.320,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.194,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	11.400,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	2.194,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	0,00
2121	Spese postali e di recapito	3.360,00
2122	Assicurazioni	2.885,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	137.673,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	390,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.834,00
2126	Spese legali	32.840,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	61.811,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	13.633,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	0,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	650.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	260.000,00
4401	IRAP	0,00
4499	Altri tributi	8.563,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	0,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	0,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	33.800,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	25.000,00
4507	Commissioni e Comitati	1.000,00
6103	Contributi e trasferimenti per investimenti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	94.436,00

**TOTALE****1.759.877,00**

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018**

<b>MISSIONE</b>	<b>032</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>003</b>	<b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>
<b>DIVISIONE</b>	<b>1</b>	<b>SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>
<b>GRUPPO</b>	<b>3</b>	<b>Servizi generali</b>

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	684.070,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	3.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	284.652,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	2.800,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	9.968,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	15.048,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3.870,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	508,00
2104	Altri materiali di consumo	1.371,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.730,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	116.200,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	24.080,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.787,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	26.600,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	5.120,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	190.000,00
2121	Spese postali e di recapito	4.924,00
2122	Assicurazioni	8.733,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	221.239,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	50.200,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	11.629,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	144.225,00
4101	Rimborso diritto annuale	3.400,00
4201	Noleggi	25.000,00
4403	I.V.A.	2.850,00
4405	ICI	58.800,00
4499	Altri tributi	1.036.383,29
5102	Fabbricati	230.000,00
5103	Impianti e macchinari	1.500,00
5152	Hardware	4.500,00

**TOTALE 3.175.187,29**

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018**

<b>MISSIONE</b>	<b>090</b>	<b>Servizi per conto terzi e partite di giro</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>001</b>	<b>Servizi per conto terzi e partite di giro</b>
<b>DIVISIONE</b>	<b>1</b>	<b>SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>
<b>GRUPPO</b>	<b>3</b>	<b>Servizi generali</b>

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	361.864,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	996.614,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	64.919,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	20.886,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	0,00
4101	Rimborso diritto annuale	14.875,00
4401	IRAP	272.638,00
4403	I.V.A.	37.170,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	32.000,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	1.960,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.781.565,00

**TOTALE 3.584.491,00**

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018****TOTALI**

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

**TOTALE MISSIONE****1.114.954,00**

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

**TOTALE MISSIONE****1.802.600,93**

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

**TOTALE MISSIONE****616.070,00**

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

**TOTALE MISSIONE****1.759.877,00**

MISSIONE	090	Servizi per conto terzi e partite di giro
PROGRAMMA	001	Servizi per conto terzi e partite di giro
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

**TOTALE MISSIONE****3.584.491,00**

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

**TOTALE MISSIONE****2.280.857,92**

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018**

**TOTALI**

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

**TOTALE MISSIONE** **3.175.187,29**

**TOTALE GENERALE** **14.334.038,14**

<b>MISSIONE</b>	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

<b>PROGRAMMA</b>	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
------------------	---

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	2.1.1.A.2 Sottoporre a verifica strumenti metrici in dotazione ad imprese ecc.
	<b>Descrizione</b>	Sottoporre a verifica strumenti metrici in dotazione ad imprese ecc.
	<b>Validità</b>	2018-2020
	<b>n° Indicatori</b>	1

<b>Indicatore</b>	Numero di strumenti metrici sottoposti a verifica
<b>Descrizione</b>	Numero di strumenti metrici sottoposti a verifica
<b>Algoritmo</b>	Numero di strumenti metrici sottoposti a verifica
<b>Unità di misura</b>	Numero
Target 2018: >=	3.450
Target 2019: >=	3.450
Target 2020: >	3.450

<b>MISSIONE</b>	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

<b>PROGRAMMA</b>	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
------------------	---

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	5.1.1.B.1 Realizzare l'iniziativa di sistema camerale "Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni"
	<b>Descrizione</b>	Realizzare le attività progettuali dell'iniziativa di Sistema Camerale "Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni"
	<b>Validità</b>	2018-2020
	<b>n° Indicatori</b>	1

<b>Indicatore</b>	Esecuzione delle attività programmate, per l'annualità, nell'ambito del progetto "Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni"
<b>Descrizione</b>	Esecuzione delle attività programmate, per l'annualità, nell'ambito del progetto "Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni" cofinanziato dall'aumento del Diritto Annuale
<b>Algoritmo</b>	Esecuzione delle attività programmate, per l'annualità, nell'ambito del progetto "Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni" cofinanziato dall'aumento del Diritto Annuale
<b>Target 2018:</b>	SI
<b>Target 2019:</b>	SI

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	7.1.1.B.1 Realizzare l'iniziativa di sistema camerale "Campania Felix"
	Descrizione	Realizzare l'iniziativa di sistema camerale "Campania Felix"
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	1

Indicatore	Esecuzione delle attività programmate, per l'annualità, nell'ambito del progetto "Campania Felix"	
Descrizione	Esecuzione delle attività programmate, per l'annualità, nell'ambito del progetto "Campania Felix" cofinanziato dall'aumento del Diritto Annuale	
Algoritmo	Esecuzione delle attività programmate, per l'annualità, nell'ambito del progetto "Campania Felix" cofinanziato dall'aumento del Diritto Annuale	
Target 2018:	SI	
Target 2019:	SI	

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	9.1.1.A.1 Realizzare iniziative per favorire la digitalizzazione dei servizi alle imprese e la diffusione di soluzioni digitali
	Descrizione	Realizzazione del progetto "Punto impresa digitale"
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	1

Indicatore	Esecuzione delle attività programmate, per l'annualità, nell'ambito del progetto "Punto impresa digitale"	
Descrizione	Esecuzione delle attività programmate, per l'annualità, nell'ambito del progetto "Punto impresa digitale" cofinanziato dall'aumento del Diritto Annuale	
Algoritmo	Esecuzione delle attività programmate, per l'annualità, nell'ambito del progetto "Punto impresa digitale" cofinanziato dall'aumento del Diritto Annuale	
Target 2018:	SI	
Target 2019:	SI	

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
-----------	--

Obiettivo	Titolo	1.3.1.A.1 Miglioramento qualità banche dati anagrafiche: eliminazione dati obsoleti
	Descrizione	Miglioramento qualità banche dati anagrafiche: eliminazione dati obsoleti
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	1

Indicatore	Grado di conclusione dei procedimenti di cancellazione avviati con il progetto Qualità del R.I. (tra il 2011 ed il 2012)	
Unità di misura	Numero %	
Target 2018: >=	7%	
Target 2019: >=	7%	
Target 2020: >	7%	

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
-----------	--

Obiettivo	Titolo	2.1.1.D.1 Consolidare l'erogazione del servizio istituzionale di mediazione/conciliazione
	Descrizione	Consolidare l'erogazione del servizio istituzionale di mediazione/conciliazione
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	1

Indicatore	Tempo medio organizzazione primo incontro mediazione civile
Unità di misura	Numero
Note	(Somma totale delle durate dei processi di organizzazione del primo incontro di mediazione)/ (Somma totale delle procedure di mediazione gestite dalla CCIAA)
Target 2018: <=	43
Target 2019: <=	43
Target 2020: >	43

<b>MISSIONE</b>	012 Regolazione dei mercati
-----------------	-----------------------------

<b>PROGRAMMA</b>	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	--

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	2.1.1.A.1 Sottoporre prodotti presenti sul mercato a prove di laboratorio
	<b>Descrizione</b>	Sottoporre prodotti presenti sul mercato a prove di laboratorio
	<b>Validità</b>	2018-2020
	<b>n° Indicatori</b>	1

<b>Indicatore</b>	Numero prodotti sottoposti a prova di laboratorio (controllo titolo)	
<b>Descrizione</b>	Numero prodotti sottoposti a prova di laboratorio (controllo titolo)	
<b>Algoritmo</b>	Numero prodotti sottoposti a prova di laboratorio (controllo titolo)	
<b>Unità di misura</b>	Numero	
<b>Target 2018: &gt;=</b>		7
<b>Target 2019: &gt;=</b>		7
<b>Target 2020: &gt;</b>		7

<b>MISSIONE</b>	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
-----------------	---

<b>PROGRAMMA</b>	05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
------------------	---

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO AL VINITALY
	<b>Descrizione</b>	NUMERO IMPRESE PARTECIPANTI
	<b>Validità</b>	2018-2020
	<b>n° Indicatori</b>	1

<b>Indicatore</b>	NUMERO IMPRESE PARTECIPANTI AL VINITALY
<b>Descrizione</b>	misura il numero delle imprese del territorio che parteciperanno all'evento Vinitaly
<b>Unità di misura</b>	Numero
Target 2018: >	23
Target 2019: >	23
Target 2020: >	23

**MISSIONE**

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

**PROGRAMMA**

02 Indirizzo politico

Obiettivo	Titolo	1.1 RIDUZIONE DEI COSTI DELLA BUROCRAZIA INNOVANDO L'EROGAZIONE DEI SERVIZI
	Descrizione	RIDUZIONE DEI COSTI DELLA BUROCRAZIA INNOVANDO L'EROGAZIONE DEI SERVIZI
	Validità	2018-2020
	Note	Minore richiesta certificazioni PP.AA. per contemporanea maggiore richiesta di accesso diretto alla banca dati.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Livello di collaborazione con altre PP.AA. (certificazioni PP.AA.)	
Descrizione	Misura il numero di visure rilasciate ad altre PP.AA. (certificazioni PP.AA.)	
Algoritmo	Misura il numero di visure rilasciate ad altre PP.AA. (certificazioni PP.AA.)	
Unità di misura	Numero	
Target 2018: >=	3.000	
Target 2019: >=	3.000	
Target 2020: >	3.000	

**MISSIONE**

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

**PROGRAMMA**

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	1.5.1.B.1 qualità dell'azione di rappresentanza in giudizio nei diversi gradi di giudizio tributario
	Descrizione	qualità dell'azione di rappresentanza in giudizio nei diversi gradi di giudizio tributario
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	1

Indicatore	Percentuale di discussioni vinte (giudizi tributari)
Descrizione	misura la percentuale di discussioni vinte (giudizi tributari) - le misure vanno intese con questa precisazione: numero discussioni vinte (giudizi tributari) = numero dei dispositivi (merito) favorevoli alla camera (giudizi tributari); numero di ricorsi notificati alla Camera (giudizi tributari) = numero dei dispositivi (merito) notificati alla camera (giudizi tributari).
Algoritmo	misura la percentuale di discussioni vinte (giudizi tributari) - le misure vanno intese con questa precisazione: numero discussioni vinte (giudizi tributari) = numero dei dispositivi (merito) favorevoli alla camera (giudizi tributari); numero di ricorsi notificati alla Camera (giudizi tributari) = numero dei dispositivi (merito) notificati alla camera (giudizi tributari).
Unità di misura	Numero %
Target 2018: >=	80%
Target 2019: >=	80%
Target 2020: >	80%

**MISSIONE**

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

**PROGRAMMA**

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	1.6.1.A.3 Grado di partecipazione del personale alle attività formative
	Descrizione	Grado di partecipazione del personale alle attività formative
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	1

Indicatore	Grado di partecipazione del personale dipendente stabile ad almeno due corsi di formazione
Descrizione	misura il grado di partecipazione del personale dipendente stabile ad almeno due corsi di formazione
Algoritmo	misura il grado di partecipazione del personale dipendente stabile ad almeno due corsi di formazione
Unità di misura	Numero %
Target 2018: >=	92%
Target 2019: >=	92%
Target 2020: >	92%

**MISSIONE**

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

**PROGRAMMA**

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	1.5 SOSTENIBILITA' DEGLI INVESTIMENTI E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
	Descrizione	SOSTENIBILITA' DEGLI INVESTIMENTI E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	2

Indicatore	Grado di errore nell'individuazione degli inadempimenti relativi al diritto annuale (iscrizioni dirette a ruolo)	
Descrizione	rileva il grado di errore nell'individuazione degli inadempimenti relativi al diritto annuale (iscrizioni dirette a ruolo)	
Algoritmo	rileva il grado di errore nell'individuazione degli inadempimenti relativi al diritto annuale (iscrizioni dirette a ruolo)	
Unità di misura	Numero %	
Target 2018: <=	1,7%	
Target 2019: <=	1,7%	
Target 2020: >	1,7%	

Indicatore	Percentuale di incasso del Diritto Annuale nell'anno	
Descrizione	misura la percentuale di incasso del Diritto Annuale nell'anno	
Algoritmo	misura la percentuale di incasso del Diritto Annuale nell'anno	
Unità di misura	Numero %	
Target 2018: >=	92%	
Target 2019: >=	92%	
Target 2020: >	92%	

## VERBALE RELATIVO ALL'ESAME DEL BUDGET ECONOMICO

VERBALE N. 12/2017

In data 18/12/2017 alle ore 10:00, presso la sede operativa della Camera di Commercio di Salerno in Via Generale Clark 19/21, nel Comune di Salerno, si è riunito, previa regolare convocazione, il *Collegio dei revisori dei conti*, nelle persone di:

Dott.ssa Claudia Mario	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. Vincenzo Bennet	Componente effettivo in rappresentanza della Regione Campania	Presente
Dott.ssa Ida Celestino	Componente effettivo in rappresentanza del MISE	Presente dalle ore 11.00

per procedere all'esame del Preventivo economico relativo all'anno 2018.

Il predetto documento contabile corredato della relativa documentazione è stato approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 77 dell'1/12/2017 e consegnato al Collegio dei revisori in data 7/12/2017, dopo averlo adeguato a quanto disposto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 532625 del 5/12/2017, per acquisire il relativo parere di competenza.

Si precisa che il predetto documento contabile è stato trasmesso al Collegio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del DM 27 marzo 2013.

Il Collegio viene assistito nell'esame del predetto Budget dal Dott. Antonio Luciani, in qualità di responsabile dell'Area "Finanze", delegato con determinazione del Segretario Generale n. 555 del 30/11/2017, appositamente invitato dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la predisposizione della propria relazione.

Il Collegio passa all'esame del predetto documento contabile e dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Preventivo che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Il Collegio rammenta, infine, che il Budget completo degli allegati deve essere trasmesso, entro 10 giorni dalla Delibera di approvazione, alla amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Collegio, prima di passare alla stesura della relazione, richiama l'attenzione dell'Ente sugli adempimenti in materia di pubblicità della situazione patrimoniale di cariche elettive e di cariche direttive a titolo oneroso recentemente richiamati dalla nota del Ministero dell'Economia e Finanze prot. 213603 dell'11/12/2017.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 13.30 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.


Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Claudia Maio

Dott. Vincenzo Bennet

Dott.ssa Ida Celestino



(Presidente)

(Componente)

(Componente)

### RELAZIONE RELATIVA AL BUDGET ECONOMICO ANNO 2018

Si è esaminato il Preventivo Economico dell'anno 2018 consegnato al Collegio dei revisori in data 7/12/2017, dopo averlo adeguato a quanto disposto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 532625 del 5/12/2017, per redigere il parere di competenza.

Il Collegio rileva preliminarmente che al Budget economico in esame sono stati allegati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del DM 27 marzo 2013, i seguenti documenti:

- il budget economico annuale e pluriennale;
- la relazione sulla gestione della Giunta camerale ex art. 7 del DPR 254/05;
- il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi di cui all'art. 9, comma 3 (per gli Enti in SIOPE);
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
- ulteriore documentazione prevista dal regolamento dell'Ente, e segnatamente, lo schema Allegato A) al Dpr 254/05 (Preventivo Economico), lo schema Allegato B) (Budget direzionale).

Il Preventivo economico è stato redatto:

- secondo lo schema di cui all'allegato 1 del citato DM 27 marzo 2013 nel rispetto del principio di competenza economica;
- tenendo conto delle istruzioni impartite con la Circolare MEF - RGS n. 35 del 22 agosto 2013;
- nel rispetto delle indicazioni di cui alla Circolare ministeriale MEF - RGS n. 18 del 13/4/2017 avente per oggetto "Enti ed Organismi pubblici - Bilancio di previsione per l'esercizio 2017";
- tenuto conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire in termini di servizi e prestazioni, come descritti nella relazione illustrativa.
- nel rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- tenendo conto delle indicazioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 532625 del 5/12/2017.

Il Collegio dà atto, altresì, che il Preventivo economico in esame, raffrontato con i valori del Preventivo assestato dell'anno precedente, è stato redatto seguendo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 ed è sintetizzabile nella tabella che segue:

VOC	BUDGET 2018	BUDGET 2017 (ASSESTATO)	DIFFERENZA
Conto Economico			
Valore della Produzione	17.074.000,00	17.261.398,00	- 187.398,00
Costi della Produzione	17.044.043,00	16.795.417,00	248.626,00
Diff.za tra valore e costi della produzione	29.957,00	465.981,00	- 436.024,00
Proventi e Oneri finanziari	17.750,00	17.480,00	270,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
Proventi e Oneri straordinari	8.000,00	234.000,00	- 226.000,00
Risultato prima delle imposte	39.707,00	249.462,00	- 209.755,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-	-
Avanzo (o avanzo) economico dell'esercizio	39.707,00	249.462,00	- 209.755,00

Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2018 è di euro 17.074.000,00 ed è così composto:

Valore della produzione	BUDGET anno 2018	BUDGET anno 2017 (assestato)	DIFFERENZA
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	16.729.500,00	16.780.630,00	- 51.130,00
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	1.500,00	1.645,00	- 145,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	-	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	343.000,00	479.123,00	- 136.123,00
<b>Totale</b>	<b>17.074.000,00</b>	<b>17.261.398,00</b>	<b>- 187.398,00</b>

Per R G

I ricavi dell'attività istituzionale riguardano, in particolare:

diritto annuale Euro 12.863.500,00: i ricavi per diritto annuale costituiscono il 75% circa dei proventi correnti e comprendono Euro 11.380.000 per diritto annuale di competenza dell'esercizio 2018 (di cui Euro 9.483.333 per la quota ordinaria del diritto annuale ed Euro 1.896.666 per l'incremento pari al 20%), Euro 1.475.000 per sanzioni relative a violazioni in materia di tributo camerale ed Euro 11.500 per interessi legali, oltre Euro 3.000 riferiti a minori ricavi per rimborso diritto annuale. L'accantonamento al fondo rettificativo (fondo svalutazione crediti) per il 2018 si attesta ad Euro 5.495.000.

- diritti di segreteria 3.825.500,00, che rappresentano il 22% circa dei proventi correnti;
- contributi e trasferimenti (pari ad Euro 272.500), proventi da servizi (pari ad Euro 111.000) e variazioni nelle rimanenze di magazzino (Pari ad Euro 1.500) costituiscono il restante 3% dei proventi correnti.

I Costi della produzione ammontano ad euro 17.044.043,00 e riguardano:

Costi della produzione	BUDGET anno 2018	BUDGET anno 2017 (accertato)	DIFFERENZA
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	-	-	-
Costi per servizi	4.558.051,00	4.121.031,00	437.020,00
Costi per godimento di beni di terzi	25.000,00	20.000,00	5.000,00
Spese per il personale	4.301.594,00	4.438.233,00	- 136.639,00
Ammortamenti e svalutazioni	5.968.380,00	6.022.867,00	- 54.487,00
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
Accantonamenti per rischi	-	-	-
Altri accantonamenti	-	-	-
Oneri diversi di gestione	2.191.018,00	2.193.286,00	- 2.268,00
<b>Totale</b>	<b>17.044.043,00</b>	<b>16.795.417,00</b>	<b>250.694,00</b>

Tra i costi della produzione si segnala quanto segue:

- il costo del personale ammonta ad Euro 4.301.594,00 e costituisce il 25% circa degli oneri correnti: detta tipologia di spesa registra una variazione assoluta, rispetto all'anno precedente, di 136.639 Euro ed una contrazione percentuale pari al 3%, dovuto in particolare alla riduzione del personale in organico a seguito della cessazione per pensionamento. Complessivamente, l'incidenza del costo del personale sui ricavi netti è pari al 37%;
- i costi di funzionamento sono pari ad Euro 5.575.629,00 ed incidono per il 27% circa sugli oneri correnti. In tale tipologia di spesa, che, rispetto all'esercizio 2017, registra un incremento di Euro 141.312 rientrano altresì i riversamenti dei risparmi generati da misure di contenimento della spesa pubblica previsti, per il 2018, in Euro 1.065.000.
- L'aumento trova riscontro principalmente nelle "Spese per prestazioni di servizi" (Euro 133.110), nelle "Quote associative" (Euro 7.500), per effetto della rideterminazione delle basi imponibili sulle quali calcolare il contributo associativo dovuto dall'Ente alle Unioni nazionale e regionale delle Camere di Commercio e negli "Organi istituzionali" (Euro 5.470). Per gli "Oneri diversi di gestione" si rileva, invece, un decremento di Euro 9.700;
- gli ammortamenti ed accantonamenti sono pari ad Euro 5.968.380,00 e costituiscono il 35% degli oneri correnti
- gli interventi economici sono pari ad Euro 2.198.440,00 che costituiscono, nel complesso, il 13% circa degli oneri.

Al riguardo il Collegio rileva che in applicazione alla menzionata nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 532625 del 5/12/2017, l'Ente ha provveduto ad esporre il progetto finanziato con le risorse del 20% di incremento del diritto annuale denominato "Progetto orientamento al lavoro" nell'ambito della funzione istituzionale "C" in luogo della funzione "D", ove era stato inizialmente allocato, con imputazione dei costi al mastro degli "interventi economici" (3210).

Gli ulteriori aspetti indicati dalla nota del Mise in ordine al principio di competenza economica saranno trattati in sede di scritture di rettifica del bilancio d'esercizio 2017, rinviando all'esercizio 2018 la quota di costi e di ricavi relativi ai progetti connessi all'incremento 20% del diritto annuale ed in corso di realizzazione.

Detto rinvio è dovuto al fatto che il DM di autorizzazione alla maggiorazione del diritto annuale è divenuto efficace solamente in data 22/5/2017 ed tempi disponibili per la definizione dei progetti, tra l'altro da adottarsi previa intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Campania, sono risultati ristretti.

Proventi finanziari

ey k 03

DESCRIZIONE	BUDGET anno 2018	BUDGET anno 2017 (assestato)	DIFFERENZA
Proventi da partecipazioni			
Altri proventi finanziari:			
interessi su prestiti al personale	17.750,00	17.480,00	270,00
<b>Totale</b>	<b>17.750,00</b>	<b>17.480,00</b>	<b>270,00</b>

#### Oneri finanziari

Non si rilevano oneri finanziari

#### Proventi e oneri straordinari

DESCRIZIONE	BUDGET anno 2018	BUDGET anno 2017 (assestato)	DIFFERENZA
Proventi straordinari:			
Plusvalenze			
Ricavo ruoto diritto annuate 2014		210.000,00	- 210.000,00
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>210.000,00</b>	<b>- 210.000,00</b>
Oneri straordinari			
Minusvalenze			
Svalutazione partecipazioni		300.000,00	- 300.000,00
Svalutazione ruoto diritto annuate 2014		140.000,00	- 140.000,00
Restituzione diritto annuate anni precedenti	8.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>8.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>- 336.000,00</b>

#### RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

In proposito, il collegio rappresenta che dalle verifiche effettuate l'Ente ha predisposto il budget economico nel rispetto delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa ed in linea con le istruzioni operative fornite al riguardo.

Si riportano nella seguente tabella le tipologie di spesa che sono state oggetto di tagli o riduzioni di spesa previsti nei riguardi dell'Ente, in attuazione delle specifiche misure di contenimento:

Tipologia di spesa	Riferimenti normativi	Limite di spesa	Importo previsto
Consulenze	D.L. 78/2010 art. 6 comma 7	4.097,14	3.072,86
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	D.L. 78/2010 art. 6 comma 8	1.030,06	538,06
Spese per formazione	D.L. 78/2010 art. 6 comma 13	5.432,50	4.300,00
Spese per missioni	D.L. 78/2010 art. 6 comma 12	52.899,35	15.000,00
Spese per organismi collegiali ed altri organismi	D.L. 78/2010 art. 6 comma 1	43.771,26	2.500,00
Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture	D.L. 78/2010 art. 6 comma 14	48.009,68	-
Indennità, compensi, gettoni e retribuzioni corrisposte ad organi collegiali	D.L. 78/2010 art. 6 comma 3		
Manutenzioni ordinarie e straordinarie immobili	L. 244/2007 art. 2 commi 618 e 623	179.516,68	110.000,00
Spese per gli organi	D.L. 78/2010 art. 6 comma 3		37.200,00
<b>Totale</b>		<b>334.786,67</b>	<b>172.610,92</b>

*Ep d os*

Tra gli oneri di gestione figurano gli oneri per i provvedimenti di contenimento della spesa pubblica da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

### **Budget Economico Pluriennale**

In relazione al Budget Economico Pluriennale, il Collegio evidenzia che lo stesso, copre un periodo di tre anni e tiene conto delle strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale approvati dall'organo di vertice. Inoltre, tale documento è stato predisposto in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste, per il primo anno, coincidente con quella del budget economico annuale.

### **Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**

In relazione al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, il Collegio dà atto che il medesimo è coerente con le attività svolte dall'Erte facendo in particolare riferimento agli obiettivi annuali previsti nel piano delle performance 2017/2019.

Lo stesso è articolato in 12 obiettivi così distinti;

- Sottoporre a verifica strumenti metrici in dotazione ad imprese;
- Realizzare le attività progettuali dell'iniziativa di sistema camerale "Servizi di orientamento al lavoro ed alla professioni"
- Realizzare iniziativa di sistema camerale "Campania Felix";
- Realizzazione del progetto "Punto Impresa Digitale";
- Miglioramento qualità banche dati anagrafiche: eliminazione dati obsoleti;
- Consolidare l'erogazione del servizio istituzionale di mediazione/conciliazione;
- Sottoporre prodotti presenti sul mercato a prove di laboratorio;
- Aumentare il numero di imprese partecipanti all'evento Vinality;
- Riduzione dei costi della burocrazia innovando l'erogazione dei servizi;
- Qualità dell'azione di rappresentanza in giudizio nei diversi grado di giudizio tributario
- Grado di partecipazione del personale alle attività formative;
- Sostenibilità degli investimenti e pianificazione finanziaria

### **Spese per missioni e programmi**

L'attività di spesa è stata classificata secondo la struttura per missioni e programmi e secondo la classificazione COFOG.

Le missioni individuate sono relativa a:

- 011 - Competitività e sviluppo delle imprese
- 012 - Regolazione dei mercati
- 016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo
- 032 - Servizi generali ed istituzionali delle Amministrazioni pubbliche
- 090 - Servizi per conto terzi e partite di giro

I Programmi sono relativi a:

- 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro
- 002 - Indirizzo politico
- 003 - Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza
- 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
- 005 - Promozione e attuazione politiche di sviluppo competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo
- 005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy

La relazione sulla gestione della Giunta è mancante della parte relativa agli interventi economici da attuarsi nell'ambito del macro stanziamento proposto nell'esercizio 2018.

ay k s

Si invita, pertanto, l'Ente a provvedere quanto prima alla definizione ed approvazione delle singole iniziative anche nell'ottica della redazione del Piano delle performance 2018/2020 da adottarsi entro il 31/1/2018.

### CONCLUSIONI

Il Collegio considerato che:

- il Preventivo è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente i Ricavi previsti risultano essere attendibili;
- i Costi previsti sono da ritenersi congrui in relazione all'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Ente intende svolgere;
- che il Budget è stato redatto nel rispetto dell'osservanza dei principi contabili previsti in materia;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio;

**esprime parere favorevole**

in ordine all'approvazione del Budget economico dell'anno 2018 da parte del Consiglio Camerale.

### Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Claudia Maio

Dott. Vincenzo Bennet

Dott.ssa Ida Celestino



(Presidente)

(Componente)

(Componente)





**Camera di Commercio  
Salerno**

***RELAZIONE della GIUNTA CAMERALE  
al PREVENTIVO ECONOMICO anno 2018***

*Art. 7 del DPR 254/05*

*Allegato alla deliberazione del Consiglio Camerale n. 12 del 21 dicembre 2017*

## **Indice**

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>
<i>Proventi della gestione corrente</i>	<i>Pag.</i>	<i>12</i>
<i>A1) Diritto Annuale</i>	<i>Pag.</i>	<i>12</i>
<i>A2) Diritti di segreteria</i>	<i>Pag.</i>	<i>20</i>
<i>A3) Contributi trasferimenti ed altre entrate</i>	<i>Pag.</i>	<i>21</i>
<i>A4) Proventi da gestione di beni e servizi</i>	<i>Pag.</i>	<i>21</i>
<i>A5) Variazione delle rimanenze</i>	<i>Pag.</i>	<i>22</i>
<i>Oneri della gestione corrente</i>	<i>Pag.</i>	<i>24</i>
<i>B6) Competenze al personale</i>	<i>Pag.</i>	<i>24</i>
<i>B7) Funzionamento</i>	<i>Pag.</i>	<i>26</i>
<i>B8) Interventi economici</i>	<i>Pag.</i>	<i>35</i>
<i>B9) Ammortamenti e accantonamenti</i>	<i>Pag.</i>	<i>75</i>
<i>Gestione finanziaria</i>	<i>Pag.</i>	<i>77</i>
<i>C10) Proventi finanziari</i>	<i>Pag.</i>	<i>77</i>
<i>C11) Oneri finanziari</i>	<i>Pag.</i>	<i>77</i>
<i>Gestione straordinaria</i>	<i>Pag.</i>	<i>77</i>
<i>D12) Proventi straordinari</i>	<i>Pag.</i>	<i>77</i>
<i>D13) Oneri straordinari</i>	<i>Pag.</i>	<i>77</i>
<i>Piano degli Investimenti</i>	<i>Pag.</i>	<i>78</i>
<i>Allegato 1</i>	<i>Pag.</i>	<i>84</i>

## **PREMESSA**

Con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 - con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento di Contabilità delle Camere di Commercio - si è concluso un percorso di aziendalizzazione che ha portato gli enti camerali a sviluppare una serie di strumentazioni prettamente manageriali.

Uno degli aspetti salienti che caratterizzano il nuovo Regolamento è l'introduzione, in via esclusiva, della contabilità economico-patrimoniale ed analitica, più confacente alla cultura del risultato, infatti l'articolo 1 stabilisce che *"La gestione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti di veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza"*.

Il suddetto articolo ha disposto, per le Camere di Commercio il definitivo passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica, ed impone alle Camere di adottare i medesimi principi che il Codice Civile dispone debbano essere adottati per la redazione del bilancio delle società. Afferma infatti l'art. 1, DPR 254/2005, *"...è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale"*.

Il riferimento ai principi generali dettati dal codice civile in tema di bilancio è inoltre esplicitato dal richiamato agli articoli 2423 e 2423 bis. c.c.

L'articolo 2423 c.c., secondo comma, recita *"Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio ..."*.

Il principio di chiarezza, verità e correttezza richiede ai redattori di operare correttamente le stime dei valori iscritti nei documenti contabili, in modo da poter rappresentare la situazione camerale nel modo più reale possibile.

Anche per le Camere di Commercio, dunque, nella redazione del bilancio è necessario rispettare i principi contabili ossia le regole che stabiliscono le modalità di iscrizione dei

fatti amministrativi, contabili ecc.. In particolare il principio di chiarezza è tutelato attraverso il rispetto del contenuto, prescritto dalla disciplina civilistica, del conto economico e dello stato patrimoniale espressamente indicato dal legislatore (art. 2423, 2425 c.c.), mentre quelli di verità e correttezza sono garantiti attraverso una oggettiva rappresentazione della situazione e dei risultati economico-patrimoniali e mediante un comportamento ispirato a lealtà e buona fede.

L'articolo 2423 bis c.c., secondo comma recita "*1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività ...*". Per il principio di prudenza gli oneri vanno inseriti anche se presunti o potenziali, mentre i proventi da iscrivere sono quelli certi.

Ai fini dell'individuazione degli oneri, anche se presunti vanno presi in considerazione anche tutti gli accadimenti che manifesteranno i loro effetti in futuro purché di competenza dell'esercizio considerato. Subentra qui il principio di competenza economica (si veda art. 2) secondo il quale costi e ricavi vanno assegnati all'esercizio in cui le operazioni che generano gli stessi si realizzano indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria.

A far testo sulla determinazione della competenza economica, quindi, è il momento dell'effettiva acquisizione del bene o dell'effettiva resa del servizio. Altro principio cardine per una corretta redazione dei documenti contabili è quello di continuità dei criteri di valutazione. Solo il mantenimento dei medesimi principi da un esercizio all'altro consente, infatti, di poter comparare bilanci di esercizi diversi. Il codice civile dispone che al principio di continuità si possa derogare solo in casi eccezionali con l'obiettivo di continuare a garantire una rappresentazione veritiera e corretta della gestione.

L'art. 2 - disposizioni di carattere generale - recita: "*1. Il bilancio di esercizio, costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, è disciplinato dagli articoli 21, 22 e 23, ed è redatto secondo il principio di competenza economica*".

Il primo comma dell'art. 2 rimanda l'applicazione dei principi civilistici in materia di bilancio in quanto compatibili. Gli articoli 21 e 22 richiamano infatti rispettivamente l'art. 2425-bis, 2424 e 2424-bis codice civile (disciplina del conto economico e dello stato patrimoniale). Il comma I sancisce inoltre il principio di competenza economica del bilancio.

Il principio della competenza è contenuto nell'articolo 2423-bis del codice civile e prevede l'obbligo di *"tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento"*. Per competenza si intende appunto la competenza "economica", che si basa sul principio della correlazione tra costi e ricavi, ed in virtù di questa correlazione si stabilisce che l'effetto economico di tutti gli eventi di gestione si deve attribuire all'esercizio cui compete, e non a quello in cui si manifesta l'incasso o il pagamento. Nel caso particolare delle Camere di Commercio la correlazione che determina la competenza economica è da intendersi tra la prestazione del servizio pubblico ed i costi che è necessario sostenere per l'erogazione dello stesso.

Nel nuovo regolamento, l'orizzonte temporale disponibile per la gestione delle risorse economiche previste nel preventivo economico è limitato unicamente a 12 mesi dell'anno oggetto di programmazione. Con la scomparsa della competenza finanziaria, pertanto, l'attività di controllo da parte dell'organo politico sulla effettiva realizzazione del proprio programma da parte della struttura camerale compie un deciso salto di qualità. Considerazioni analoghe valgono anche per i ricavi.

*"Il preventivo di cui all'articolo 6 è redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi..."*

Il preventivo economico è cioè redatto in conformità a quanto previsto nella relazione previsionale e programmatica, all'interno della quale si individuano gli obiettivi e le azioni per l'anno, e si definiscono gli oneri che si ritiene di dover sostenere ed i proventi che si

ritiene, prudenzialmente, di poter incassare, e *"...secondo il principio del pareggio, che è conseguito anche mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e di quello economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell'esercizio precedente quello di riferimento del preventivo "*.

All'interno del secondo comma si richiama un altro importante principio per la redazione del preventivo economico: il principio del pareggio.

Nel regolamento, il punto di riferimento è l'equilibrio economico-patrimoniale complessivo dell'ente e, pertanto, dal punto di vista contabile, la costruzione di un documento che, su base previsionale, dispone un ammontare degli oneri superiore al totale dei proventi (o viceversa), deve essere valutato con riferimento ai suoi possibili effetti prodotti sulla struttura patrimoniale dell'ente (diminuzione o aumento del patrimonio netto).

La locuzione "avanzi patrimonializzati" (non presente nella disciplina civilistica e in dottrina) richiamata dalla disposizione, trova la sua rappresentazione contabile nell'allegato D) all'interno della categoria "Patrimonio netto" sotto la voce "Patrimonio netto esercizi precedenti".

Anche l'indicazione del "risultato economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell'esercizio precedente quello di riferimento del preventivo" trova riscontro nell'allegato D) del D.P.R. 254/05 sotto la voce "Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio".

Come si evince dal modello di preventivo economico, l'iscrizione di importi nell'ambito delle singole voci di provento e di onere deve essere preceduta, per le stesse voci, da una stima dei dati economici (proventi e oneri) che si prevede di conseguire nell'esercizio precedente quello di riferimento del preventivo e, di conseguenza, dall'accertamento del presumibile risultato economico dell'esercizio.

L'avanzo o il disavanzo economico iscritto nella colonna "Previsione consuntivo al 31.12.2017" confluisce, per l'importo rilevato con il bilancio d'esercizio, nel passivo dello Stato Patrimoniale sotto la voce "Patrimonio netto".

Pur trovando all'interno dello stato patrimoniale (come peraltro previsto nella disciplina civilistica) una distinta evidenziazione contabile, i dati dell'avanzo patrimonializzato e dell'avanzo economico dell'esercizio appartengono alla stessa categoria del patrimonio netto.

Anche per il 2018 viene data applicazione alla previsione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 recante *"Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"* che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, ha previsto l'armonizzazione dei documenti contabili rinviando ad apposito decreto la definizione dei criteri e delle modalità per la predisposizione del budget economico e del bilancio d'esercizio delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità economica, tra cui, appunto, le Camere di Commercio.

Per effetto di quanto innanzi il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato il decreto 27 marzo 2013 recante *"Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica"* (pubblicato nella GU 12 aprile 2013 n. 86, S.O. n. 29).

Tale decreto ha disciplinato, dunque, i criteri e le modalità per la predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica definendo altresì gli schemi di programmazione delle risorse.

L'articolo 1 del decreto 27/03/2013 prevede che ai fini della raccordabilità con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, il processo di pianificazione, programmazione e budget delle

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 90, in regime di contabilità civilistica ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto legislativo, è rappresentato almeno dai seguenti documenti:

- a) Il budget economico pluriennale;
- b) Il budget economico annuale.

L'art. 2 dello stesso decreto stabilisce che il budget economico *annuale* "deve essere redatto ovvero riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 decreto stesso".

Il comma 4 dello stesso articolo 2 individua gli allegato al budget economico annuale e precisamente:

- a) il budget economico pluriennale;
- b) la relazione illustrativa o analogo documento;
- c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva per missioni e programmi di cui all'art. 9, comma 3;
- d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
- e) la relazione del Collegio dei revisori dei conti

Relativamente all'allegato A) occorre precisare che esso è formato dal budget economico annuale, riclassificato secondo i criteri di cui alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico 148123 del 12/09/2013, e riporta anche le previsioni relative agli anni 2019 e 2020.

Gli Enti camerali son tenuti, altresì, ai sensi dell'art. 9 del decreto 27/03/2013, all'approvazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, del prospetto delle previsioni di spesa complessiva secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione COFOG (*Classification of the functions of*

*government)* di secondo livello e delle previsioni di entrata redatti secondo il principio di cassa.

Con DPCM 12/12/2012 sono state definite le linee guida generali per l'individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche delle missioni.

L'art. 2 del DPCM anzidetto definisce le *"missioni"* come le *"funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie umane e strumentali ad esse destinate"*.

Il comma 3, del citato art. 2 recita testualmente che *"ciascuna amministrazione pubblica, previa indicazione dell'amministrazione vigilante, individua tra le missioni del bilancio dello Stato attualmente esistenti, quelle maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguite. Le amministrazioni pubbliche classificano nella missione "Fondi da ripartire" le eventuali spese relative a fondi che, in sedi di previsione, sono destinati a finalità non riconducibili a specifiche missioni, un quanto l'attribuzione delle risorse è demandata ad atti e provvedimenti adottati in corso di gestione e, nella missione "Servizi istituzionali e generali", le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo riferibili a più finalità e non attribuibili puntualmente a specifiche missioni"*.

L'art. 4 del medesimo decreto definisce i *"programmi"* quali *"aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni"*. Lo stesso comma prosegue stabilendo che *"la realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione, ovvero, con altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche"*.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella qualità di Amministrazione vigilante ha predisposto, per le Camere di Commercio, le seguenti missioni:

- 1) **Missione 011 “Competitività e sviluppo delle imprese”** – nella quale confluisce la funzione D *“Studio, formazione, informazione e promozione economica”* con esclusione delle attività di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese;
- 2) **Missione 012 “Regolazione dei mercati”** – nella quale confluisce la funzione C *“Anagrafe e servizi di regolazione dei mercati”*;
- 3) **Missione 016 “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”** – nella quale confluisce la parte di attività della funzione D *“Studio, formazione, informazione e promozione economica”* relativa al sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy;
- 4) **Missione 032 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”** – nella quale confluiscono le funzioni istituzionali A e B
- 5) **Missione 033 “Fondi da ripartire”** – nella quale confluiscono le risorse che in sede di previsione non sono riconducibili a specifiche missioni.

Anche per il ciclo di programmazione 2018 e quello degli anni successivi si tiene conto, naturalmente, delle disposizioni contenute all’art. 28 del DL n. 90/2014, convertito con modificazioni dal decreto nella legge n. 114 dell’11 agosto 2014, il quale ha previsto la riduzione del diritto annuale a partire dal 2015 secondo le seguenti percentuali: 35% per l’anno 2015 – 40% per l’anno 2016 e 50% a regime dal 2017.

Tuttavia, come più analiticamente si dirà nella sezione della presente relazione dedicata al diritto annuale, con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/5/2017 diverse Camere di Commercio, tra cui quella di Salerno, sono state autorizzate per gli anni 2017, 2018 e 2019 all’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, ai sensi del comma 10, dell’art. 18 della legge 580/93 così come modificato dal D. Lgs. 219/2016 per il finanziamento dei progetti approvati dai rispettivi Consigli camerali.

Tuttavia, sull'argomento occorre segnalare che lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico nella relazione annuale per la determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2015 dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, sulla tematica anzidetta, ha testualmente affermato *“Le Camere di Commercio sono, quindi, chiamate a sostenere un impegno considerevole per il massimo contenimento dei costi al fine di assicurare, tenendo conto della riduzione del diritto annuale stabilita con il comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, lo svolgimento delle attività che l'articolo 2 della legge n. 580/1993 assegna alle medesime camere, In pratica, in assenza o in attesa dell'attuazione di altre drastiche misure di contenimento della spesa, quali accorpamento di camere, dismissione di partecipazioni, ecc, risulterà indispensabile complessivamente una drastica riduzione delle spese variabili promozionali, che, per alcune Camere, considerata l'articolazione delle situazioni rispetto a tali valori complessivi e medi, potrebbe concretizzarsi nel totale blocco delle attività promozionali”*.

Il definitivo e scarso livello delle risorse economiche continua a rappresentare l'elemento di maggiore criticità per la programmazione dell'Ente.

Il Preventivo economico per l'esercizio 2018 è stato redatto in coerenza con la relazione previsionale e programmatica, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 9 dell'1 dicembre 2017, ed in linea con gli indirizzi politico-strategici per il quinquennio 2017-2021, approvati dal Consiglio camerale con deliberazione n. 11 del 30 novembre 2016.

La presente relazione di accompagnamento al preventivo economico per l'esercizio 2018, redatta in ossequio a quanto disposto dall'art. 7 del citato DPR 2 novembre 2005, n. 254, è articolata, dal punto di vista metodologico, in quattro sezioni, ovvero quella relativa alla gestione corrente, la sezione relativa alla gestione finanziaria, la gestione straordinaria ed, infine, il piano degli investimenti.

Il Bilancio preventivo 2018 della Camera di Commercio di Salerno fa registrare un avanzo di euro 39.707.

Nelle tabelle che seguono viene riportato il confronto, prescritto dal d.P.R. 254/05, tra i valori risultanti dal preconsuntivo 2017 ed i valori di previsione 2018.

## A) Proventi della gestione corrente

### *Proventi della gestione corrente*

**Tabella 1 – "Proventi della gestione corrente: analisi degli scostamenti 2017/2018"**

<b>PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>Previsione consuntivo 31.12.2017</b>	<b>Preventivo economico 2018</b>
Diritto Annuale	12.856.300	12.863.500
Diritti di Segreteria	3.883.829	3.825.500
Contributi trasferimenti ed altre entrate	409.624	272.500
Proventi da gestione di beni e servizi	110.000	111.000
Variazione delle rimanenze	1.645	1.500
<b>TOTALE</b>	<b>17.261.398</b>	<b>17.074.000</b>

I **Proventi della gestione corrente** ammontano complessivamente ad Euro 17.074.000 e fanno registrare, rispetto al 2017, un decremento pari ad Euro 187.398, da attribuire in massima parte alla riduzione della voce "contributi trasferimenti ed altre entrate".

### **1) Diritto Annuale**

Il diritto annuale è il tributo a carico delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, previsto dall'articolo 18, commi 3 e 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non è strumentale all'espletamento di specifici servizi camerali e rappresenta il principale provento delle Camere di Commercio.

L'art. 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal comma 19 dell'articolo 1 del D.Lgs. 23/2010, stabilisce che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, determina e, in caso di variazioni significative del fabbisogno, aggiorna, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni

di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.

Con il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2008 (pubblicato nella G.U. n. 54 del 04/03/08) recante la "*Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2008 dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*" è venuto meno il regime transitorio, introdotto dall'art. 18, comma 4°, lettera d) della legge 580/1993, successivamente confermato dall'art. 44, comma 2° della legge 12 dicembre 2002 n. 273 recante "*Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*", come modificato dall'art. 12 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e dall'art. 4, comma 4, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, in forza dei quali, la misura del diritto annuale non poteva essere superiore del venti per cento rispetto al diritto riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della medesima legge 580/93.

Dall'esercizio 2008 è, dunque, a regime la riforma del diritto annuale - introdotta nel 2001 - per cui tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese sono tenute a pagare un importo calcolato sul fatturato realizzato, in modo da evitare sperequazioni in ordine al diritto dovuto dalle società a secondo della loro diversa forma giuridica (società di persone, di capitale, cooperative, consorzi) e, nell'ambito delle stesse società di capitale, tra aziende che hanno il medesimo fatturato.

Il diritto annuale di competenza dell'esercizio 2018 viene prudenzialmente ed opportunamente stimato in Euro 12.863.500 con la puntuale applicazione dei criteri introdotti dal predetto D.L. 8/1/2015, tenuto conto delle misure del tributo definite, per l'anno 2017, con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/5/2017 con il quale - come evidenziato - la Camera di Commercio di Salerno è stata autorizzata per gli anni 2017, 2018 e 2019 all'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, ai sensi del comma 10, dell'art. 18 della legge 580/93 così come modificato dal D. Lgs. 219/2016 per il finanziamento dei progetti approvati dai rispettivi Consigli camerali.

Il Consiglio camerale con deliberazione n. 2 del 10/4/2017 ha stabilito di destinare il 10% dell'incremento del diritto annuale al progetto "**Punto impresa digitale**", il 5% al progetto "**Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni**" ed il restante 5% al progetto "**Campania Felix**".

Con successiva nota prot. 241848 del 22/6/2017 il MISE ha fornito ulteriori indicazioni sul trattamento contabile da riservare ai ricavi generati dall'incremento del diritto annuale.

In primo luogo ha stabilito che i proventi derivanti dall'incremento del diritto annuale siano destinati per una parte alla copertura dei costi per l'acquisizione di servizi necessari alla realizzazione dei progetti e una parte alla copertura dei costi di struttura relativi agli oneri del personale impiegato nello svolgimento delle attività dei medesimi progetti e ai costi generali.

Dunque, dal punto di vista contabile, l'imputazione dei nuovi proventi e costi non determinerà un pareggio, atteso che i progetti di cui trattasi devono risultare in equilibrio solo dal punto di vista economico.

Inoltre, la nota in commento prevede altresì che gli Enti camerali istituiscano per ciascuna annualità interessata con riferimento ai proventi relativi all'incremento del 20% delle misure del diritto annuale una specifica voce di modo da tenere distinto lo stesso dal parte principale del ricavo, di modo che anche in fase di redazione del bilancio d'esercizio analogamente vi sia all'interno del conto economico e dello stato patrimoniale una gestione separata.

Sulla scorta di quanto innanzi si riporta, di seguito, il prospetto con le determinazioni di ricavo e costo afferenti l'incremento del 20% del diritto annuale per l'annualità 2018, sempre a confronto con i dati di pre-consuntivo 2017:

Conto Co.Ge.	Descrizione	Ricavo (R) / Costo diretto (CD) / Costo Indirittito (CI) / Accantonamento (AC)	Funzione Istituzionale (CdR)	CdC	Pre consuntivo 2017	Preventivo 2018
310004	Diritto annuale - incremento 20%	R	D	G003	1.893.333,33	1.896.666,67
					<b>1.893.333,33</b>	<b>1.896.666,67</b>
342001	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti - Incremento 20%	AC	D	G003	743.270,33	746.603,67
330039	Promozione e Sviluppo Economico - sviluppo delle imprese - PUNTO IMPRESA DIGITALE	CD	D	DD03	444.717,33	444.717,33
330039	Promozione e Sviluppo Economico - sviluppo delle imprese - SERVIZI ORIENTAMENTO	CD	C	DD05	238.692,67	238.692,67
330039	Promozione e Sviluppo Economico - sviluppo delle imprese - CAMPANIA FELIX	CD	D	DD03	215.093,23	215.093,23
321000	Retribuzione Ordinaria	CI	D	*	204.457,00	204.457,00
325068	Oneri vari di funzionamento	CI	*	*	47.102,77	47.102,77
					<b>1.893.333,33</b>	<b>1.896.666,67</b>

La determinazione di cui innanzi è stata effettuata senza tenere conto delle sanzioni per omesso o incompleto versamento del diritto annuale sia perché il decreto in parola posticipa al 30 novembre 2017 il termine per la regolarizzazione da parte delle imprese che hanno versato il diritto senza maggiorazione, sia perché occorre attendere ulteriori chiarimenti da parte del Ministero vigilante in ordine alla modalità di recupero del credito da maggiorazione dalle imprese che non hanno provveduto al relativo versamento, poiché, stante alle attuali indicazioni fornite dal Mise, bisognerà gestire separatamente per la sola parte di diritto relativo alla maggiorazione anche la fase di recupero coattivo.

Il principio contabile n. 3 della predetta circolare MISE 3622/C titolato "Trattamento contabile delle operazioni tipiche delle Camere di Commercio" ha introdotto modalità nuove di iscrizione nel preventivo economico del provento per diritto annuale, sanzioni ed interessi.

In particolare, esso prevede che i proventi relativi al diritto annuale di competenza siano determinati sulla base delle riscossioni avvenute nel corso dell'esercizio precedente, mentre l'importo dovuto e non versato rappresenta il credito relativo, tenendo conto, per le imprese inadempienti che pagano il diritto in misura fissa, degli importi stabiliti con l'apposito decreto annuale adottato dal MISE e, per le imprese inadempienti che, invece, sono tenute al versamento in base al fatturato, del valore corrispondente all'applicazione dell'aliquota di riferimento, definita con lo stesso decreto, su un fatturato pari alla media dei fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – nel mese di agosto 2009 ha diffuso apposito comunicato contenente le modalità di previsione del diritto annuale di competenza dell'esercizio 2010 in applicazione della predetta circolare ministeriale.

In particolare, il MISE ha indicato le seguenti modalità operative:

- a) per le imprese iscritte nella sezione ordinaria che hanno omesso il versamento alla data del 30 settembre di ciascun anno viene stimato quale diritto dovuto, l'importo minimo previsto per ogni scaglione di fatturato, considerando l'ultimo fatturato relativo disponibile, o, in caso di indisponibilità di tale dato, considerando dovuto un diritto pari all'importo previsto nel primo scaglione di fatturato (Euro 200,00);
- b) per le imprese iscritte nella sezione speciale che risulta abbiano omesso il versamento alla data del 30 settembre di ciascun anno viene stimato quale diritto dovuto il valore corrispondente alla natura giuridica dell'impresa previsto dal predetto decreto interministeriale.

Il valore del diritto omesso così ottenuto viene, altresì, considerato quale "base imponibile" per la determinazione presuntiva dell'ammontare delle sanzioni, applicando le misure minime contemplata dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 per i casi di omesso versamento (30%), nonché i relativi interessi calcolati al saggio legale vigente.

Gli importi così determinati sono stati oggetto, poi, di ulteriore rettifica sulla base delle variazioni dell'archivio Registro imprese (iscrizioni/cessazioni), nonché del *trend* della congiuntura economica a livello provinciale in termini di effetto sull'andamento dei fatturati delle imprese. La tabella che segue illustra la composizione dell'archivio Registro Imprese al 30.09.2017 distinguendo tra le imprese presenti nella sezione speciale da quelle iscritte nella sezione ordinaria:

*Tabella 2 – Preventivo esercizio 2018/Preconsuntivo esercizio 2017- Incassi al 30.09.2017*

**CCIAA di SALERNO**  
**30 settembre 2017**

**Preventivo esercizio 2018/Preconsuntivo esercizio 2017****Incassi 2017 con esclusione di imprese Inibite, Fallite, Cessate, Regolarizzate****IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE IN SEZIONE SPECIALE**

	Sedi	Sedi Neiscritte	U.L.	U.L. Neiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	34.271	1.574	2.426	318	217	1.944.878,40

**SOCIETA SEMPLICI NON AGRICOLE**

	Sedi	Sedi Neiscritte	U.L.	U.L. Neiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	43	4	5	1	4	4.967,47

**UNITA LOCALI ESTERE**

	Sedi	Sedi Neiscritte	U.L.	U.L. Neiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	0	0	14	3	0	1.423,94

**SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE**

Classe Fatturato	Sedi	Sedi Neiscritte	U.L.	U.L. Neiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	120	9	42	2	17	8.880,39

**IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA**

	Sedi	Sedi Neiscritte	U.L.	U.L. Neiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	548	15	84	5	1	57.516,99

**SOGGETTI REA**

	Sedi	Sedi Neiscritte	U.L.	U.L. Neiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	210	24	40	1	1	6.520,26

**SOCIETA IN SEZIONE ORDINARIA**

	Sedi	Sedi Neiscritte	U.L.	U.L. Neiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
0 - 100000	11.006	1.037	2.489	650	635	1.550.120,65
> 100000 - 250000	3.628	0	1.287	99	178	499.571,04
> 250000 - 500000	2.333	0	1.055	77	194	367.204,34
> 500000 - 1000000	1.623	0	886	65	221	300.010,23
> 1000000 - 10000000	2.316	0	2.050	149	647	776.997,90
> 10000000 - 35000000	196	0	481	39	217	242.001,80
> 35000000 - 50000000	25	0	75	8	52	48.018,65
OLTRE 50000000	21	0	970	35	979	161.478,76
Totale	21.148	1.037	9.293	1.122	3.123	3.945.403,37

Tabella 3 – Preventivo esercizio 2018/Preconsuntivo esercizio 2017- Credito al 30.09.2017

di SALERNO

30 settembre 2017

**Preventivo esercizio 2018/Preconsuntivo esercizio 2017****Credito 2017 con esclusione di imprese Inibite, Fallite, Cessate, Regolarizzate****IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE IN SEZIONE SPECIALE**

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2017 al 31/12/2017
TOTALE	28.695	1.543	1.729	114	291	1.621.331,00	486.399,30	911,65

**SOCIETA SEMPLICI NON AGRICOLE**

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2017 al 31/12/2017
TOTALE	27	8	1	0	0	4.224,00	1.267,20	2,46

**UNITA LOCALI ESTERE**

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2017 al 31/12/2017
TOTALE	0	0	26	1	0	1.782,00	534,60	1,08

**SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE**

Classe Fatturato	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2017 al 31/12/2017
TOTALE	45	11	7	4	2	3.492,00	1.047,60	1,79

### IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2017 al 31/12/2017
TOTALE	969	12	118	2	12	120.600,00	36.180,00	69,88

### SOGGETTI REA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2017 al 31/12/2017
TOTALE	550	15	83	5	52	10.152,00	3.045,60	5,64

### SOCIETA IN SEZIONE ORDINARIA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2017 al 31/12/2017
0 - 100000	19.953	1.075	4.258	283	1.187	2.566.464,00	769.939,20	1.474,12
> 100000 - 250000	1.232	0	518	17	102	160.632,00	48.189,60	91,59
> 250000 - 500000	679	0	354	16	87	100.413,30	30.123,99	51,21
> 500000 - 1000000	415	0	271	11	85	72.068,40	21.620,52	38,81
> 1000000 - 10000000	465	0	414	19	158	100.734,00	30.220,20	55,07
> 10000000 - 35000000	25	0	62	3	31	24.405,00	7.321,50	13,48
> 35000000 - 50000000	0	0	3	1	4	372,00	111,60	0,22
OLTRE 50000000	2	0	31	19	48	9.366,00	2.809,80	5,33
Totale	22.771	1.075	5.911	369	1.702	3.034.454,70	910.336,41	1.729,83

Sulla base delle risultanze espone nelle tabelle che precedono, l'iscrizione in bilancio del provento relativo al diritto annuale per l'esercizio 2018 di **Euro 9.483.333,33** tiene conto, pertanto, del provento presunto relativo all'esercizio 2017, nonché della rettifica in

diminuzione su un ragionevole decremento dei fatturati in relazione alla situazione di crisi economica globale che interessa il sistema delle imprese.

E' stata, altresì, analizzata la composizione del ricavo per diritto annuale dell'esercizio 2017, da utilizzare anche nel 2018, distinguendo tra le imprese iscritte nella sezione ordinaria, che rappresentano il 36% del diritto versato e quelle iscritte, invece, nella sezione speciale che costituiscono il restante 64%, allo scopo di attribuire alle due sezioni un peso specifico diverso in termini di concorso alla formazione del ricavo da diritto annuale, attese le differenze esistenti in ordine alla modalità di determinazione del diritto dovuto dalle imprese comprese nelle due sezioni.

Si segnala, infine, che il ricavo per diritto annuale viene iscritto nel Preventivo economico al valore nominale, ovvero senza riferimento alcuno al relativo accantonamento a fondo svalutazione crediti che viene rappresentato nella voce accantonamenti, tra gli oneri correnti, per un importo pari ad **Euro 4.579.166,67**.

Nel preventivo economico 2018 viene, inoltre, iscritto un valore di **Euro 1.475.000** per ricavi derivanti da sanzioni tributarie connesse a violazioni in materia di diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, determinate applicando la sanzione nella misura del 30% al credito presunto per diritto al 31.12.2018, nonché interessi moratori maturati nel periodo 16.06 - 31.12.17, calcolati al saggio legale vigente, in **Euro 11.500**.

Si prevedono, inoltre, costi per rimborso diritto annuale non dovuto per **Euro 3.000**.

Si evidenzia che nell'esercizio 2018 sarà resa esecutivo il ruolo per i contribuenti che, con riferimento all'annualità 2015 del diritto camerale, non abbiano effettuato il versamento relativo, ovvero abbiano effettuato versamenti incompleti.

Di seguito si riporta il numero delle imprese da sanzionare a norma dell'art. 4 del DM 27 gennaio 2005, n. 54, mediante iscrizione a ruolo con il relativo carico, suddiviso per stato di accertamento:

Camera di SALERNO  
Anno 2015  
Imprese sanzionabili suddivise per stato accertamento  
Riepilogo complessivo

Stato accertamento	Numero imprese	Importo dovuto	Importo pagato
<b>Imprese sanzionabili</b>	64.326	6.170.038,50	1.336.737,54
<b>- inibite</b>	163	18.290,00	0,00

Stato accertamento	Numero imprese	Importo dovuto	Importo pagato
- residuali	64.163	6.151.748,50	1.337.042,82

Data di elaborazione 18NOV2017

La "fonte" diritto annuale, per convenzione attribuita alla funzione istituzionale "servizi di supporto" da cui è gestita, complessivamente si attesta, nel 2018, ad Euro 12.863.500, e costituisce il 75% del totale dei proventi correnti.

Anche per il 2018 la quota di diritto annuale generata dall'incremento del 20% delle misure del diritto viene attribuita alla funzione istituzionale "Studio, formazione, informazione e promozione economica".

## 2) Diritti di segreteria

Tabella 4 – "Diritti di segreteria: dinamica dei ricavi 2017/2018"

DIRITTI DI SEGRETERIA	Previsione consuntivo	Preventivo economico 2018
	31.12.2017	
Sanzioni Amministrative	51.000	50.000
Registro Imprese	3.427.000	3.400.000
Commercio interno e industria	0	0
Agenti e rappresentanti	0	0
Altri albi elenchi e ruoli	183.000	150.000
Agricoltura	93	150
Commercio estero	39.000	37.000
Diritti tutela del mercato	6.700	7.000
Diritti Mud	69.000	70.000
Diritti Sstri	336	350
Altri diritti	25.300	22.500
Metrologia legale	9.600	9.000
Diritti accesso banca dati protesti cambiari	75.000	82.000
Restituzione diritti e tributi	-2.200	-2.500
<b>TOTALE</b>	<b>3.883.829</b>	<b>3.825.500</b>

I **diritti di segreteria**, che costituiscono il 22,4% dei proventi della gestione corrente, con un importo previsto in complessivi Euro 3.825.500, sono stati imputati alla funzione istituzionale "Anagrafe e Servizi di regolazione del mercato".

Nell'ambito dei diritti di segreteria si segnala la previsione di ricavo relativa ai "diritti Registro Imprese" che ammontano ad Euro 3.400.000 e rappresentano l'89% del totale di tali ricavi, e fanno registrare un leggero decremento rispetto all'esercizio in corso.

Si segnala che in virtù della previsione di cui all'art. 28, comma 2° del DL 90/2014 le tariffe e i diritti in argomento di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi

standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

Con riferimento ai ricavi relativi al servizio di "metrologia legale" si segnala che i proventi iscritti in bilancio, tra i diritti di segreteria per Euro 9 mila afferiscono all'attività di natura istituzionale mentre quelli di tipo commerciale sono esposti tra i "proventi da gestione di beni e servizi".

### 3) Contributi, trasferimenti ed altre entrate

*Tabella 5 – "Contributi, trasferimenti ed altre entrate: dinamica dei ricavi 2017/2018"*

<b>CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE</b>	<b>Previsione consuntivo 31.12.2017</b>	<b>Preventivo economico 2018</b>
Progetto VIMER - iniziativa di sistema	30.820	-
Progetto Crescere imprenditori - iniziativa di sistema	15.304	-
Affitti attivi	162.000	162.000
Rimborso spese da imprese per partecipazione a mostre e fiere	40.500	40.500
Introiti per compensi stabili e continuativi ai dirigenti (ART. 31 CCNL 29/12/99)	36.000	-
Rimborsi e recuperi diversi	65.000	70.000
Progetto MIND	60.000	-
<b>TOTALE</b>	<b>409.624</b>	<b>272.500</b>

Tra i **contributi, trasferimenti ed altre entrate** sono stati, tra gli altri, considerati Euro 162.000 relativamente al contratto di affitto di parte di un immobile camerale, Euro 40.500 per rimborso spese da imprese per partecipazione a mostre e fiere, Euro 70.000 per rimborsi e recuperi diversi.

Nel complesso la tipologia di ricavo in esame fa registrare proventi complessivi per Euro 272.500 con un decremento di Euro 137.124 rispetto ai valori previsti per l'esercizio 2017, generato dall'assenza di ricavi per i progetti Vimer, Crescere imprenditori e Mind, nonché per gli introiti per compensi stabili e continuativi ai dirigenti (art. 31 CCNL 29/12/99).

### 4) Proventi da gestione di beni e servizi

*Tabella 6 – "Proventi da gestione di beni e servizi: dinamica dei ricavi 2017/2018"*

<b>PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI</b>	<b>Previsione consuntivo 31.12.2017</b>	<b>Preventivo economico 2018</b>
Ricavi servizi di metrologia legale	81.500	80.000
Proventi da gestione procedure conciliative	18.500	20.000
Altri ricavi attività commerciale	1.000	1.000
Altre entrate correnti servizio telematico, CNS	9.000	10.000
<b>TOTALE</b>	<b>110.000</b>	<b>111.000</b>

Oggetto di previsione dei **proventi da gestione di beni e servizi**, tutti attribuiti alla funzione “Anagrafe e Regolazione del Mercato”, sono i ricavi afferenti all’area di attività commerciale e rientranti nell’ambito soggettivo di cui all’art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per un totale di Euro 111.000.

La previsione di ricavo anzidetta è in gran parte ascrivibile all’attività di regolazione del mercato, vale a dire alle prestazioni di servizi in materia di rilegalizzazione di strumentazione metrica e di verifica sui distributori di carburanti su strada di cui al D.M. 7/12/2006, per un importo di Euro 80.000.

Viene, poi, iscritto nel Preventivo lo stanziamento relativo all’attività di conciliazione, stimato in Euro 20.000.

Completano la previsione in argomento gli “altri ricavi commerciali” per Euro 1.000 (organizzazione di corsi, concessione in uso sale ecc.), nonché le altre entrate connesse al rilascio *del business Key* per Euro 10.000.

## 5) Variazione delle rimanenze

*Tabella 7 – “Rimanenze iniziali e finali 2017/2018”*

<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>Previsione consuntivo 31.12.2017</b>	<b>Preventivo economico 2018</b>
Rimanenze iniziali istituzionali	- 64.355	66.000
Rimanenze finali istituzionali	66.000	67.500
Rimanenze iniziali commerciali	-	-
Rimanenze finali commerciali	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>1.645</b>	<b>1.500</b>

La variazione delle **rimanenze** è stata determinata prendendo in considerazione i dati inerenti le rimanenze finali stimate al 31.12.2017, sia commerciali che istituzionali, e quindi elaborando per il 2018 una previsione prevalentemente basata sul trend storico di movimentazione del magazzino e delle giacenze finali.



## B) Oneri della gestione corrente

Tra gli **oneri della gestione corrente** sono stati imputati, secondo il principio della prudenza, tutti i costi presunti o potenziali, attribuendoli alle varie funzioni istituzionali con il criterio della natura delle risorse stesse e quindi, direttamente sulla base dell'effettivo consumo, oppure indirettamente procedendo ad un ribaltamento degli oneri comuni a più funzioni, secondo i parametri ritenuti più adeguati.

*Tabella 8 – "Oneri della gestione corrente: analisi degli scostamenti 2017/2018"*

ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE	Previsione consuntivo 31.12.2017	Preventivo economico 2018
6) Personale	4.438.233	4.301.594
7) Funzionamento	4.434.317	4.575.629
8) Interventi Economici	1.900.000	2.198.440
9) Ammortamenti ed accantonamenti	6.022.867	5.968.380
<b>TOTALE</b>	<b>16.795.417</b>	<b>17.044.043</b>

Nel complesso gli oneri per la gestione corrente, per l'anno 2018, sono stati determinati in Euro 17.044.043 e fanno registrare una contrazione, rispetto all'esercizio 2017, di Euro 1.051.374, ascrivibile, in massima parte, agli oneri interventi economici.

### 6) Competenze al Personale

In tale ambito rientrano le retribuzioni al **personale**, sia fisse che accessorie, gli oneri sociali, l'accantonamento TFR e le altre spese per il personale, che, cumulativamente, rappresentano il 25% del totale degli oneri.

Ai fini della predisposizione del Preventivo economico 2018, tali costi sono stati attribuiti direttamente alle quattro funzioni istituzionali previste dal d.P.R. 254/05, ossia imputando ai diversi centri di costo presenti in ciascun centro di responsabilità gli emolumenti da corrispondere ai dipendenti in servizio per il 2018 per ciascuna area; allo stesso modo si è proceduto per l'attribuzione degli accantonamenti al TFR/IFR.

Per quanto concerne, in particolare, i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le altre indennità accessorie, fermo restando il principio della destinazione della spesa, si è tenuto conto anche della propensione all'assorbimento di tale risorse nel corso dell'ultimo esercizio, sulla base delle risultanze dei dati già classificati per centri di costo.

*Tabella 9 – "Costo del personale suddiviso per funzioni istituzionali"*

	Previsione consuntivo 31.12.2017	Preventivo economico 2018	Organi istituzionali e Segreteria Generale  (A)	Servizi di supporto  (B)	Anagrafe e Regolazione del Mercato  (C)	Studio, formazione promozione economica  (D)
6 a) competenze	3.380.117	3.268.925	433.065	894.673	1.643.659	297.529
6 b) oneri sociali	808.000	794.069	115.975	213.168	393.240	71.685
6 c) accantonamento IFR	201.600	187.100	38.100	43.300	89.700	16.000
6 d) altri costi	48.516	51.500	500	51.000	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>4.438.233</b>	<b>4.301.594</b>	<b>587.640</b>	<b>1.202.141</b>	<b>2.126.599</b>	<b>385.214</b>

Come si rileva dalla tabella sopra riportata, nel 2018, si registra un decremento delle spese per il personale riconducibile alla riduzione del personale in servizio per effetto delle cessazioni per pensionamento di alcune unità, tra l'altro non rimpiazzabili in virtù del divieto espresso contenuto nel D. Lgs. 219/2016.

Viene data esatta applicazione alla previsione di cui all'art. 13 del 24 aprile 2014, n. 266, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 recante *"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"*, che, al 1° comma, ha fissato il limite massimo retributivo a decorrere dal 30 aprile 2014 in Euro 240 mila annui corrispondenti alla retribuzione fissata riferiti per il primo Presidente di Cassazione.

La retribuzione accessoria prevista in Euro 1.149.988 per il personale con qualifica non dirigenziale, ed in Euro 299.326 per il personale con qualifica dirigenziale, calcolata sulla base dei criteri di costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività contemplati dai CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e sulla scorta delle varie misure di contenimento della spesa pubblica, sia del personale con qualifica non dirigenziale che della dirigenza, risulta in linea con le previsioni

iscritte nel bilancio 2017, e comunque tenendo conto dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Sulla scorta, poi, di quanto previsto nella circolare del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 18/2017 sono stati posti a carico del Preventivo 2018 gli oneri per i rinnovi contrattuali in corso nelle modalità previste per il settore “Stato”, quantificati in misura pari all'1,45% del monte salari utile ai fini contrattuali determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015, costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio al netto della spesa per l'indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall'anno 2010, maggiorato degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP.

Si ricorda che tra “gli altri costi del personale” sono comprese le seguenti voci: interventi assistenziali (Euro 45.000) altre spese per il personale (Euro 2.000), assegni pensionistici (Euro 500), rimborso ad Unioncamere Roma della quota parte dei costi per il personale in aspettativa sindacale (Euro 4.000).

## **7) Funzionamento**

Per quanto riguarda i **costi di funzionamento**, la previsione di spesa è stata calcolata entro limiti strettamente necessari ad assicurare il normale funzionamento dell'Ente, nel rispetto dei necessari criteri di risparmio e rigore. Secondo quanto disposto dal Regolamento di contabilità (d.P.R. 254/05), in tale voce sono compresi oltre alle prestazioni di servizi ed oneri diversi di gestione, anche le quote associative e le spese per organi, coma da riepilogo riportato:

*Tabella 10 – “Spese di funzionamento suddivise per funzioni istituzionali”*

<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>Previsione consuntivo 31.12.2017</b>	<b>Preventivo economico 2018</b>	<b>Organi istituzionali e Segreteria Generale</b>	<b>Servizi di supporto</b>	<b>Anagrafe e Regolazione del Mercato</b>	<b>Studio, formazione promozione economica</b>
			(A)	(B)	(C)	(D)
7 a) prestazioni di servizi	2.186.801	-2.319.911	- 38.111	- 2.191.900	- 82.900	- 7.000
7 b) godimento beni di terzi	20.000	-25.000		- 25.000		
7 c) oneri diversi di gestione	1.506.222	-1.496.518	- 36.398	- 1.290.145	- 145.000	- 24.974
7 d) quote associative	687.065	-694.500	- 462.500			- 232.000
7 e) organi istituzionali	34.230	-39.700	- 39.700			
<b>TOTALE</b>	<b>4.434.317</b>	<b>-4.575.629</b>	<b>- 576.709,00</b>	<b>- 3.507.045,00</b>	<b>- 227.900,00</b>	<b>-263.974</b>

Complessivamente gli oneri di funzionamento rappresentano il 26,9% del totale degli oneri correnti ed assorbono il 26,8% dei proventi correnti.

Anche per tali costi, le attribuzioni alle varie funzioni istituzionali sono state effettuate secondo criteri riportati in premessa, assegnando le varie risorse, ove possibile, direttamente ai servizi che ne hanno la responsabilità e che le gestiscono (quote associative, spese per organi istituzionali), oppure indirettamente procedendo ad un ribaltamento, secondo i parametri più idonei, dei costi comuni a più funzioni (oneri diversi di gestione).

Gli oneri di funzionamento osservano le misure di contenimento della spesa pubblica esplicitate, principalmente nella manovra di bilancio triennale 2010/2012 di cui al D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/10.

Il Preventivo, cui la presente relazione fa riferimento, tiene conto, inoltre, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 sulla c.d. "spending review" sul contenimento della spesa per consumi intermedi; In particolare l'art. 8 comma 3 del decreto in questione prevede una riduzione del 5 per cento per l'anno 2012 e del 10 per cento a partire dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi riferita all'anno 2010 da parte di enti ed organismi pubblici anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196 (...) "Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di

*autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.*”

Per l'individuazione della base imponibile sulla quale applicare le percentuali indicate dal precetto normativo in commento, si è fatto riferimento alla circolare n.5 del 2 febbraio 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale sono stati definite ed elencate le tipologie di spesa che rientrano nella definizione di **consumi intermedi**, ossia i *pagamenti dei beni e dei servizi consumati quali input in un processo di produzione, escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato come ammortamento*. Come indicato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0190345 del 13 settembre 2012 nel computo non sono comprese le spese per interventi di promozione economica in quanto trattasi di oneri legati alla realizzazione di programmi di attività e dei progetti finalizzati a sostenere lo sviluppo economico del territorio. Dal computo della base imponibile per l'applicazione del 15% ne deriva un versamento che ammonta ad € 360.674,03. Tale importo è stato inserito nella voce “Oneri per versamento risparmi leggi finanziarie” tra gli oneri diversi di gestione.

Al fine di assicurare un risparmio sul preventivo economico della Camera di Commercio, il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 0218482 del 22 ottobre 2012 ha fornito apposite istruzioni, con riferimento al preventivo 2014 e tutt'ora vigenti, indicando che “ *la riduzione del 10% deve essere calcolata sugli importi iscritti nelle voci di costo relative ai consumi intermedi, così come risultano dal preventivo assestato per l'anno 2012 alla data di entrata in vigore del decreto 95/2012 (importi presi a base anche per la riduzione del 5%); i valori così ridotti andranno iscritti nel preventivo 2013 e le connesse riduzioni dovranno corrispondere al versamento da effettuare per l'anno 2013*”.

## **MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA PER L'ANNO 2017**

Nel corso degli ultimi anni, il Legislatore, nel prevedere la riduzione di specifiche tipologie di spesa, ha inteso conseguire un duplice obiettivo: da un lato, proseguire nell'attività di razionalizzazione della pubblica amministrazione e, dall'altro, sostenere minori oneri a carico della finanza pubblica.

Pertanto, per la predisposizione del bilancio di previsione 2017 degli enti ed organismi pubblici, continuano a trovare applicazione le norme previste dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le disposizioni stabilite dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, quelle stabilite dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), nonché quelle fissate dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertite con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, cui si aggiungono le prescrizioni indicate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), quelle di cui al decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e quelle di cui al decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89.

Per consentire una lettura sistematica delle norme concernenti il Preventivo 2018, si fornisce, in allegato, un quadro sinottico al fine di una rapida consultazione, rinviando, per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi alle singole norme di contenimento della spesa ed alle circolari emanate in materia dalla RGS n. 2 e 40 del 2010, n. 12 e 33 del 2011, n. 28 e 30 del 2012, n. 2 e 35 del 2013, n. 8 e 32 del 2015, n. 12 e 26 del 2016, n. 18 e 33 del 2017.

Per gli Enti del sistema camerale, l'art. 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone, attraverso la riformulazione del comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che ciascuna Camera di Commercio, al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato.

L'incremento che si registra nelle **spese per prestazioni di servizi**, determinato in Euro 133.110 è analiticamente illustrato nella tabella seguente.

**Tabella 11 – "Oneri per prestazioni di servizi: dinamica dei costi 2017/2018"**

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	Previsione consuntivo 31.12.2017	Preventivo economico 2018
Oneri telefonici	7.500	10.000
Spese per consumo di acqua ed energia elettrica	89.200	95.000
Oneri per riscaldamento e condizionamento	16.500	18.000
Oneri pulizia locali	179.000	190.000
Oneri servizi di portierato	150.000	170.000
Oneri per servizi di vigilanza	10.000	12.000
Oneri per manutenzione ordinaria	14.500	15.000
Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	30.000	50.000
Oneri per assicurazioni	30.663	30.500
Oneri Consulenti ed Esperti	0	3.073
Oneri Consulenti ed Esperti non soggetti a limiti	4.000	4.000
Oneri Legali	70.000	50.000
Spese Automazione Servizi	1.150.000	1.200.000
Oneri di Rappresentanza	538	538
Spese di ospitalità	0	0
Oneri postali e di Recapito	10.000	20.000
Oneri per la Riscossione di Entrate	253.000	252.000
Oneri di Pubblicità	0	0
Oneri per mezzi di trasporto	0	0
Oneri vari di funzionamento	30.000	40.000
Rimborsi spese di missione	40.000	50.000
Rimborsi spese per attività ispettiva (metrologia legale)	8.500	15.000
Buoni Pasto	86.000	86.000
Spese per la formazione del personale	3.000	4.300
Spese per la formazione del personale obbligatoria (sicurezza/anticorruzione)	4.400	4.500
<b>TOTALE</b>	<b>2.186.801</b>	<b>2.319.911</b>

Si segnala che è stato previsto l'importo di Euro 50.000,00 per "manutenzione ordinaria degli immobili", che sommato alla quota destinata, nel Piano degli Investimenti, a

“manutenzione straordinaria” soggetta a limitazioni, pari ad Euro 60.000,00, consente l’osservanza del limite di spesa pari al 2% rispetto al valore degli immobili di proprietà utilizzati, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 2, commi 618-623 – Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificata dall’art. 8, comma 1 del D.L. 78/2010.

La differenza, poi, tra gli oneri sostenuti nel 2007 per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ed il valore rideterminato per l’anno 2018 è stato imputato tra gli “Oneri diversi di gestione” quale quota da versare all’erario con imputazione al cap. 3452, Capo 10° dell’entrata del bilancio dello Stato.

La spesa per incarichi di studi e consulenza è stata fissata, per l’anno 2018, in Euro 3.072,86 a norma del comma 5, art. 1 del D.L. 101/13, corrispondente al 75% del limite di spesa 2014. E’ stato, pertanto, assunta a riferimento il limite di spesa relativo all’esercizio 2014 (Euro 4.097,14), cui è stata apportata la prescritta riduzione del 25%. Con riferimento ai criteri per il conferimento di incarichi di consulenza saranno applicati i principi contenuti nel comma 6, art. 7 del D.Lgs 165/01, oltre a quanto previsto dalle *“linee di indirizzo e criteri interpretativi”* di cui alla deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti adottata nell’adunanza del 15/02/2005, nonché quanto previsto nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 5544 del 15/06/2006 e nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008, per cui saranno ritenute escluse da tali vincoli gli incarichi riferiti ai settori della sicurezza sui luoghi di lavoro, progettazione e direzione lavori, difesa in giudizio ed esternalizzazione di servizi necessari per raggiungere gli scopi istituzionali dell’Ente camerale. L’attribuzione dei predetti incarichi avrà luogo conformemente all’apposito Regolamento approvato dalla Giunta camerale.

Il risparmio generato dall’applicazione del comma 7, art. 6 del D.L. 78/10, pari ad Euro 23.558,59, è stato accantonato tra gli “Oneri diversi di gestione” per essere riversato allo Stato nell’esercizio 2017.

In applicazione, poi, del comma 8, art. 6 del predetto DL 78/10 sono state oggetto di riduzione nella misura dell'80% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009, gli oneri per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Non sono previste spese di pubblicità anche perché l'Ente sempre più significativamente ricorre alla comunicazione digitale attraverso i *social* sebbene il limite di spesa per il 2018 sarebbe pari ad Euro 492,00 (pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009 di Euro 2.460,00), mentre quelle di rappresentanza sono risultate pari ad Euro 538,06 (pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009 di Euro 2.690,29). Anche in questo caso i risparmi quantificati in Euro 4.120,23 sono stati accantonati tra gli "Oneri diversi di gestione" per essere riversati allo Stato nell'esercizio 2017.

Con riferimento alla spese per convegni e mostre si terrà conto di quanto previsto nella circolare n. 40/2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – diramata allo scopo di armonizzare l'applicazione da parte delle Amministrazioni destinatarie delle varie norme di contenimento della spesa pubblica - che ha chiarito, a proposito delle spese per l'organizzazione di mostre e convegni, che i suddetti limiti di spesa non trovano applicazione laddove tali attività concretizzino l'espletamento dell'attività istituzionale degli Enti interessati.

Continua a trovare applicazione l'art. 27, comma 1 del D.L. 112/08 che prevede la riduzione nella misura del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007 della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni (cd. Taglia-carta). Al riguardo si precisa che non risulta stanziato alcun importo per la finalità di cui trattasi.

Gli **oneri per godimento di beni di terzi**, pari ad Euro 25.000, comprendono i canoni di noleggio e leasing di strumentazione tecnica necessaria al funzionamento dell'Ente (centralino VOIP IP, stampanti, fax, pc, ecc), mentre non sono previsti canoni per locazioni passive.

Gli **oneri diversi di gestione** ammontano complessivamente ad Euro 1.496.518 e comprendono i costi riportati nella tabella seguente tra i quali sono compresi gli oneri fiscali (Ires, Irap, Ici ed altre imposte e tasse), nonché i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa pubblica innanzi illustrate che risultano accantonati al conto “oneri per riversamento risparmi leggi finanziarie” per un totale complessivo di Euro 1.065.000, da versare in favore dell’entrata del bilancio dello Stato nei mesi di marzo, giugno ed ottobre 2018:

*Tabella 12 – “Oneri diversi di gestione: dinamica dei costi 2017/2018”*

	Previsione consuntivo 31.12.2017	Preventivo economico 2018
Oneri per acquisto libri e quotidiani	1.500	2.000
Oneri per Acquisto Cancelleria	14.000	15.000
Costo acquisto carnet ATA	0	2.000
Oneri per materiale destinato alla rivendita	5.500	6.000
Oneri per riversamento risparmi legge finanziaria	1.063.058	1.065.000
Imposte e Tasse (Tari)	69.794	70.000
Ires Anno in Corso	0	0
Irap attività istituzionale	285.000	272.638
Ici/Imu Anno in Corso	58.870	58.880
Altre Imposte e Tasse	8.500	5.000
	<b>1.506.222</b>	<b>1.496.518</b>

Come si evince dalla tabella che segue le **quote associative**, principalmente calcolate sulla base degli introiti del diritto annuale (e ciò vale sia per l’Unione regionale che nazionale delle Camere di Commercio, nonché per la partecipazione al fondo perequativo), in virtù dei tagli operati dall’art. 28 del DL 90/2014 alle misure del tributo camerale presentano sensibili variazioni rispetto all’esercizio in corso.

Sull’argomento si segnala che i contributi associativi dovuti all’Unione Nazionale e Regionale delle Camere di Commercio è stato stimato applicando rispettivamente l’aliquota del 2% e dell’1,6% alla base imponibile desunta sui dati del bilancio consuntivo 2016.

*Tabella 13 – “Quote associative organismi del sistema camerale: dinamica dei costi 2017/2018”*

<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>Previsione consuntivo 31.12.2017</b>	<b>Preventivo economico 2018</b>
Partecipazione fondo perequativo	231.765	232.000
Quote associative	5.600	5.000
Quota associativa Unione Regionale	180.148	182.000
Contributo Ordinario Unioncamere	225.185	225.500
Quote associative Cciaa estere e italiane all'estero	0	0
Quote ordinarie consortili	44.367	50.000
<b>TOTALE</b>	<b>687.065</b>	<b>694.500</b>

Infine, in relazione agli “**Organi istituzionali**” non sono state previste indennità in virtù di quanto stabilito dall’art. 3 comma 2 bis della Legge n. 580 del 1993 così come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016.

*Tabella 14 – “Organi istituzionali: dinamica dei costi 2017/2018”*

<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>Previsione consuntivo 31.12.2017</b>	<b>Preventivo economico 2018</b>
Compensi Ind. e rimborsi Consiglio	0	700
Compensi Ind. e rimborsi Giunta	0	700
Compensi Ind. e rimborsi Presidente	0	1.000
Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	33.130	33.800
Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	600	2.500
Compensi Ind. e rimborsi Organismo Indipendente di Valutazione delle	500	1.000
	<b>34.230</b>	<b>39.700</b>

## 8) Interventi economici

Il Consiglio camerale ha approvato lo scorso 1 dicembre la Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2018, coerentemente agli indirizzi generali previsti nel programma pluriennale di mandato per gli anni 2016–2021, approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 11 del 30 novembre 2016.

Recependo le specificità del programma pluriennale e della conseguente Relazione Previsionale e Programmatica si riportano di seguito le linee strategiche di intervento:

1. Valorizzazione del patrimonio informativo

2. La comunicazione e la trasparenza
3. Registro Imprese – PA verso le imprese: informatizzare e semplificare
4. Regolazione del mercato e tutela del consumatore
5. Orientamento al lavoro
6. Sostegno all'imprenditorialità
7. Supporto alle imprese per l'apertura internazionale
8. Promozione del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale
9. Digitalizzazione, qualificazione aziendale e dei prodotti
10. Miglioramento dell'efficienza interna e incremento delle entrate

Va ricordato che l'intero impianto di programmazione attivato negli ultimi anni ha dovuto tener conto principalmente di due fattori: la prevedibile evoluzione delle scenario istituzionale, economico e sociale di riferimento e i contenuti della riforma che ha interessato il sistema camerale.

Per quanto riguarda l'ultimo aspetto, va evidenziato che il decreto di riforma delle camere di commercio - registrato dalla Corte dei Conti il 31 agosto ed entrato in vigore il 19 settembre, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - ha restituito alle Camere un ruolo e una prospettiva per il futuro. Sono l'amministrazione per il contatto con le imprese e operano in chiave di sussidiarietà per l'economia della circoscrizione.

Il decreto, oltre a razionalizzare tutte le componenti organizzative del sistema camerale, ha individuato una serie di funzioni, sulle quali in questi mesi il sistema ha già lavorato per ridefinire in maniera più efficiente e innovativa i servizi offerti, a partire da quelli che riguardano i nuovi temi di frontiera: mercato del lavoro, digitale, cultura e turismo. Affrontando innanzitutto la questione finanziaria, grazie all'incremento del 20% del diritto annuale che ha permesso di avviare i progetti "Punto Impresa Digitale", "Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni" e "Turismo". Si tratta, complessivamente, di 220 progetti per un importo complessivo di oltre 200 milioni di euro nel triennio 2017-2019.

Oltre alle funzioni che riprendono in misura sostanzialmente immutata quelle attuali, la riforma aggiunge nuove o rinnovate competenze, oggi formalmente affidate alle Camere e sulle quali già nel 2017 si è lavorato come sistema nello sviluppo di specifici progetti straordinari. Su queste funzioni chiave, nel corso del 2018, andranno a regime nuove iniziative e nuovi servizi sui temi a maggior potenziale.

La Camera di Salerno, con deliberazione del Consiglio camerale n. 2 del 10 aprile 2017, ha aderito al percorso delineato a livello nazionale, destinando il 10% dell'incremento del diritto annuale al progetto "Punto impresa digitale", il 5% al progetto "Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni" ed il restante 5% al progetto "Campania Felix" ed approvando le schede di sintesi relative alle attività e ai costi da sostenere per la loro realizzazione.

Il sistema camerale accompagnerà le imprese a conoscere e sfruttare appieno le potenzialità dell'economia digitale. Innanzitutto, innalzando le competenze digitali all'interno dell'azienda attraverso attività di assistenza personalizzata "sul campo" o l'immissione di giovani in grado di assistere le imprese nell'applicazione di strumenti digitali.

Centrale, nell'ambito della funzione chiave della digitalizzazione, è la piena operatività che avranno nel 2018 i Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio per la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI di tutti i settori, in attuazione del Piano Nazionale Industria 4.0. I PID saranno il primo livello di contatto con le imprese per servizi di informazione, formazione, orientamento e assistenza per acquisire le competenze necessarie per il passaggio al digitale. Ben il 40% delle risorse finanziarie del progetto è destinato a coprire proprio la realizzazione di questi interventi, attraverso voucher che le imprese potranno spendere presso strutture specializzate.

Il digitale determina anche un cambiamento radicale nell'approccio con gli utenti che il sistema camerale sta operando, nella logica della semplificazione, ne è un esempio il "cassetto digitale", la piattaforma online con cui ogni imprenditore può accedere senza oneri alle informazioni e ai documenti ufficiali della propria impresa attraverso smartphone o

tablet, e l'azione "eIGOR", finalizzata ad accelerare l'interscambio di fatture elettroniche fra l'Italia e gli altri Paesi UE attraverso la piattaforma messa a disposizione dalle Camere alle imprese.

Sul tema dell'orientamento al lavoro e alle professioni, il sistema camerale svolgerà la funzione chiave di avvicinamento delle competenze di chi si affaccia sul mondo del lavoro alle effettive esigenze delle imprese, anche attraverso lo sviluppo e l'animazione dei "network" camerale sui nuovi servizi per le politiche attive del lavoro. L'obiettivo strategico è di contribuire a ridurre quel numero di posti di lavoro che ancora oggi le imprese hanno difficoltà a coprire a causa di un perdurante mismatch rispetto all'offerta di lavoro. Il sistema camerale faciliterà altresì la diffusione delle competenze dell'Industria 4.0 nel nostro sistema produttivo, per bilanciare i rischi occupazionali legati all'automazione. In particolare, si intende rafforzare il ruolo del sistema camerale quale interlocutore qualificato delle imprese, delle scuole, delle università, delle strutture che si occupano di placement, dei policy makers sui temi del matching domanda-offerta di lavoro e della transizione scuola-lavoro. Il sistema camerale intende altresì intensificare le azioni per la promozione dell'alternanza scuola lavoro, attraverso la riproposizione dell'Alternanza Day, anche con l'obiettivo di valorizzare il Registro per l'Alternanza Scuola Lavoro e confermarne la centralità di raccordo tra imprese e istituti scolastici per i percorsi di alternanza scuola lavoro.

Il progetto "Campania Felix" è stato invece definito in sede locale e prevede la creazione di uno spazio polivalente delle Camere di commercio di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Napoli, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e le tipicità della Campania, mediante la realizzazione di tale spazio nella città di Milano.

Il progetto intende creare occasioni di contatto tra il mercato nazionale e internazionale che ruota intorno alla metropoli lombarda e il sistema produttivo campano, attraverso la promozione delle tipicità enogastronomiche e artigianali e delle risorse paesaggistiche del territorio. Allo scopo di attivare una politica di contaminazione/emulazione e di best practices

a beneficio del territorio campano, lo showroom aspira a divenire un presidio di riferimento anche per attirare capitali, investimenti e talenti verso la Campania.

La partnership di progetto, che vedrà la presenza attiva della Regione Campania, sarà ampia ed articolata, al fine di rappresentare le molteplici espressioni istituzionali, della società civile e del mondo imprenditoriale.

La presente relazione è strutturata nel seguente modo:

- Quadro riepilogativo del budget promozionale 2018.
- Illustrazione delle iniziative in aderenza agli obiettivi strategici e alle azioni contenute nella RPP. In particolare, per ogni linea strategica d'intervento vengono prima richiamate tutte le singole azioni indicate nella RPP (*box in verde*) ed infine descritte le singole iniziative previste per l'anno 2018.

Si precisa che non sono riportati gli importi delle iniziative descritte, in quanto riconducibili alle spese di funzionamento, o prosecuzione di interventi già avviati, o ancora se trattasi di interventi la cui realizzazione avverrà esclusivamente a cura delle risorse umane dell'Ente. Infine, vengono indicate anche le iniziative che necessitano per la realizzazione di specifiche risorse finanziarie, nell'intento di attivare relationship con gli attori del territorio allo scopo di creare sinergie finalizzate anche all'attrazione di risorse regionali e comunitarie.

Le iniziative da realizzare con le risorse destinate agli Interventi economici saranno invece definite dalla Giunta camerale nell'ambito della programmazione di dettaglio ai sensi dell'art. 13, comma 3 del DPR 254/05 e della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3612/C del 26/7/2007, che sull'argomento recita testualmente *"...Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul comma 3 dell'articolo 13, che consente alle camere di commercio di destinare risorse ad iniziative non esattamente dettagliate nella relazione*

al preventivo e per le quali il consiglio demanda la sua puntuale specificazione ad una delibera di Giunta”.

Iniziativa	Importo
<b>Interventi economici - Iniziative da definire</b>	<b>1.320.000</b>
<b>Iniziative 20% diritto annuale</b>	
<i>Punto digitale</i>	444.717,33
<i>Servizi orientamento</i>	238.629,67
<i>Campania Felix</i>	215.093,23
	<b>898.440</b>

### **LINEA 1 - Valorizzazione del patrimonio informativo**

#### **Obiettivo “Innovare l’informazione statistica ed economica per le imprese”**

- Agevolare l’accesso all’informazione economica ricorrendo ad un uso costante dei più moderni strumenti di comunicazione.
- Revisionare l’app per smarphone “Salerno in Cifre”.
- Promuovere e divulgare gli studi e le azioni svolte dagli Osservatori camerali.
- Migliorare la qualità delle banche dati anagrafiche camerali.
- Consolidare il ruolo della Camera nell’ambito del Sistan.
- Aumentare l’attività di rilevazione dei prezzi di alcuni prodotti di riferimento.
- Sviluppare attività di ricerca per soddisfare specifiche nicchie di mercato.

#### **OSSERVATORIO ECONOMICO**

Per il 2018 la Camera intende proseguire le attività di monitoraggio economico realizzate nell’ambito dell’Osservatorio Economico, producendo statistiche e dati in modo puntuale e fruibile e riducendo il gap tra rilevazione e diffusione dei dati, attraverso la redazione di notiziari flash che forniscano, a cadenza periodica, aggiornamenti sull’economia provinciale ed approfondimenti su particolari tematiche, con particolare attenzione rivolta alle analisi di breve periodo e ai punti di svolta del ciclo economico. Ciascun notiziario, pur avendo uno specifico oggetto, rappresenterà un appuntamento fisso di informazione sulle tendenze evolutive dell’economia provinciale.

Sul fronte dei contenuti, grazie alle fonti amministrative e ai dati d'archivio detenuti, alla ricognizione periodica di altre fonti e alla produzione di statistiche da rilevazioni campionarie, l'Ente camerale intende assicurare il sistema di conoscenza economica locale, su base territoriale.

### **SALERNO IN CIFRE E NUOVI STRUMENTI**

La costante evoluzione della comunicazione tramite rete, richiede di apportare sostanziali innovazioni nelle tecniche di acquisizione e di analisi dei dati e, al contempo, nella modalità di diffusione delle stesse. In merito a quest'ultimo aspetto verrà potenziato il percorso già avviato volto a facilitare l'accesso ai risultati delle rilevazioni statistiche, proponendo informazioni tempestive e sintetiche, supportate da contenuti visivi (visualizzazioni grafiche mappe interattive, grafici dinamici, utilizzo di video, etc.), che meglio si prestano anche ad essere diffuse nell'ambito dei social media. Agevolando la diffusione della conoscenza economico-statistica del territorio, si intende raggiungere soprattutto le imprese, fornendo un servizio informativo e stimolando la richiesta di approfondimenti aggiuntivi.

Nel 2018, da un lato, proseguiranno quindi le attività volte a facilitare l'accesso ai risultati delle rilevazioni statistiche, revisionando l'apposita App "Salerno in Cifre", dall'altro verrà potenziato il percorso volto all'utilizzo sistematico delle piattaforma social media nelle quali è presente la Camera, per veicolare notizie di carattere statistico-economico. Il percorso relativo all'uso dei social media sarà alimentato anche da informazioni su base nazionale provenienti da altri Enti e organismi, che rendendo disponibili dati per tutte le province, consentiranno alla Camera di estrapolare ed evidenziare il dato relativo alla provincia di Salerno.

### **QUALITA' BANCA DATI**

Le attività della Camera relative alla produzioni di dati sul territorio ha come elemento fondamentale il prezioso patrimonio informativo detenuto, grazie alle funzioni di tipo anagrafico-certificativo che fanno capo alla Camera stessa. Sarà quindi fondamentale

assicurare un'azione costante volta a migliorare la qualità delle banche dati anagrafiche, aggiornando ed eliminando i dati obsoleti del Registro Imprese.

## **SISTAN**

Nella veste di soggetto SISTAN, la Camera intende nel 2018 assicurare la propria partecipazione alle diverse rilevazioni statistiche inserite nel Programma Statistico Nazionale in collaborazione con l'Istat, svolgendo la rilevazione direttamente oppure organizzando riunioni tecniche per i soggetti interessati. Inoltre, in collaborazione con il Ministero delle Attività produttive continuerà a svolgere l'indagine periodica sulla media e grande distribuzione somministrando il questionario a circa 600 unità di rilevazione.

### **Obiettivo strategico “Potenziare il ruolo svolto sul territorio dell'Osservatorio economico”**

- *Ricercare sinergie con altri soggetti detentori di dati e con enti di ricerca per ampliare il contesto di riferimento delle analisi.*
- *Promuovere il dialogo con il sistema locale istituzionale e con il mondo associativo per una diffusione condivisa e omogenea delle statistiche.*
- *Creare momenti di confronto e di informazione pubblica in collaborazione con partner istituzionali e del sistema camerale, con particolare attenzione alle linee di sviluppo dell'intero territorio regionale.*

## **EVENTI DI INFORMAZIONE**

Nel 2018 si intende proseguire il dialogo istituzionale, attraverso le attività di Unioncamere Campania, con l'Istat e con Enti di ricerca, anche al fine di realizzare eventi pubblici di approfondimento del contesto economico regionale.

## **LINEA 2 - La comunicazione e la trasparenza**

### **Obiettivo strategico “Aumentare il livello di informazione e trasparenza percepito dall'utenza”**

- *Revisionare il sito web istituzionale.*
- *Potenziare l'uso delle piattaforme social media.*
- *Innovare la piattaforma CRM “Ciao Imprese”.*
- *Proseguire nelle attività di “Media Relation”.*
- *Aggiornare con periodicità la Carta dei Servizi.*
- *Realizzare con periodicità le indagini di customer satisfaction,.*
- *Potenziare il contatto con l'utenza e migliorare gli standard di qualità raggiunti.*
- *Aggiornare costantemente la sezione del sito web “Amministrazione Trasparente”*
- *Attuare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).*

## **PROGETTO COMUNICAZIONE**

Compito fondamentale dell'Ente è di corrispondere, da un lato, all'esigenza delle imprese di ricevere informazioni sulle proprie attività attraverso strumenti innovativi veloci e diretti, e

dall'altro, alla necessità di consolidare la propria immagine e il proprio ruolo. Per raggiungere tali obiettivi si punterà, anche nel 2018, principalmente sui seguenti strumenti:

#### 1. Sito web istituzionale

Il sito internet rappresenta il tradizionale strumento di comunicazione, divenuto nel tempo il luogo virtuale in cui l'Ente comunica a livello globale, h24 e 365 giorni l'anno, le informazioni fondamentali su chi è, cosa fa, come è organizzato ecc. Il sito dell'Ente necessita, sul piano tecnologico, di una profonda riprogettazione per rendere i contenuti meglio fruibili, nonché adeguare tecnologicamente la piattaforma alle recenti innovazioni che vedono nei dispositivi mobile gli strumenti più usati dagli utenti. L'adeguamento tecnologico si rende necessario anche per integrare il sito alla strategia di comunicazione basata sui social media.

#### 2. Piattaforme social media (facebook, twitter, linkedin, youtube)

L'Ente è presente con un proprio spazio su tre dei principali network: facebook, twitter e linkedin ove rimbalza quotidianamente le informazioni circa le proprie attività o quelle d'interesse dell'utenza. Per incrementare la diffusione dei messaggi presso una platea più ampia di destinatari, si intende lanciare periodicamente una campagna a pagamento su Facebook.

#### 3. Attività di "Media Relation"

Rientrano in quest'ambito la realizzazione della rassegna stampa quotidiana, la diffusione di comunicati stampa, l'organizzazione di conferenze stampa e i rapporti con gli organi di informazione in generale, tutte attività curate dalle risorse umane interne dell'Ente, attraverso la consultazione dell'apposita banca dati online.

#### **CRM "CIAO IMPRESA"**

Ciao Impresa è la piattaforma tecnologica dedicata alle imprese, ma anche a chi impresa non è – professionisti, associazioni di categoria, PA locali, etc - che consente alla Camera di organizzare campagne informative mirate e settoriali, selezionando i destinatari sulla base delle caratteristiche e degli interessi espressi con la registrazione, che si affianca e/o

integra le altre modalità di comunicazione. Tale piattaforma è oggetto di un progetto di rinnovamento, in quanto Infocamere ha avviato la predisposizione di una piattaforma tecnologica per la gestione ottimale delle interazioni con l'utenza, attraverso l'implementazione delle funzionalità presenti nei più diffusi sistemi di CRM (Customer Relationship Management). Tale strumento consentirà di rinforzare il rapporto con le imprese e il territorio attraverso tutti i canali oggi a disposizione, ivi compreso il sistema "Ciao Impresa" attualmente utilizzato dalla Camera di Salerno.

### **CARTA DEI SERVIZI**

La Carta dei servizi si colloca nell'ambito del tema della trasparenza e della massima circolazione delle informazioni tra il sistema amministrativo e il mondo esterno. Essa costituisce un efficace strumento di comunicazione e di conoscenza delle attività svolte dagli uffici dell'Ente, con l'indicazione puntuale delle modalità e dei tempi di fruizione delle stesse, nonché dei referenti cui rivolgersi. La Carta dei servizi è altresì una dichiarazione pubblica di impegno da parte dell'Amministrazione ad assicurare determinati standard qualitativi, instaurando un nuovo rapporto con l'utenza improntato ai principi della trasparenza e dell'efficacia. Il documento è consultabile sul sito in versione interattiva con collegamenti ipertestuali così da consentire rapidamente il reperimento del materiale informativo.

### **CUSTOMER SATISFACTION**

L'indagine ha l'obiettivo di conoscere l'immagine percepita dell'Ente presso le imprese, i professionisti, le Associazioni di categoria nonché i privati cittadini, il grado di soddisfazione relativo ai servizi erogati, nonché agli aspetti di funzionamento e di organizzazione dell'Ente. I risultati di questa indagine sono utili per analizzare il punto di vista degli utenti camerali, verificare il livello dei servizi in un'ottica di miglioramento futuro, raccogliere informazioni utili alla pianificazione e programmazione, fare azioni di comunicazione e rendicontazione interna ed esterna, rispondere alle esigenze di misurazione, analisi e miglioramento indicate dal sistema per la gestione della qualità (ISO 9001:2000). L'ultima indagine si è svolta

tramite compilazione via web del questionario di gradimento. Per il 2018 si dovrà proseguire nella realizzazione dell'indagine, ipotizzando anche modalità innovative di raccolta dati.

#### **UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO**

L'URP funge da interfaccia tra l'Amministrazione e i cittadini, migliorando la comunicazione esterna, agevolando l'accesso alle informazioni e ai servizi, nella più ampia cultura della trasparenza amministrativa e nella crescente attenzione verso la qualità dei servizi e del rapporto istituzioni-cittadini. In particolare fornisce informazioni su servizi, strutture, compiti, responsabili del procedimento nell'ambito dell'amministrazione camerale nonché verifica lo stato di avanzamento delle pratiche presentate e i termini dei relativi procedimenti. E' altresì deputato a garantire l'esercizio del diritto di accesso per consultare atti e fascicoli e a garantire l'esercizio del diritto di partecipazione attiva dei cittadini al processo di erogazione del servizio pubblico prevedendo la possibilità di segnalare un disservizio dell'Ente. Per il 2018 si intende potenziare il contatto con l'utenza e migliorare gli standard di qualità raggiunti, anche attraverso l'URP.

#### **AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

La Camera continuerà nel 2018 ad assicurare il costante aggiornamento della sezione del sito istituzionale dedicata alla Amministrazione Trasparente, mettendo a disposizione degli utenti tutti i documenti che, nell'ambito delle operazioni di trasparenza amministrativa previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, necessitano di essere resi pubblici e accessibili attraverso il proprio sito web. La Bussola della Trasparenza consente alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l'analisi ed il monitoraggio dei siti web, con il principale obiettivo di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali.

#### **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)**

Già dal 2013, ottemperando alle disposizioni previste dalla Legge n. 190/2012 cosiddetta Legge Severino, la Camera, nell'ottica generale di un continuo miglioramento nello

svolgimento dei suoi compiti istituzionali, si è dotato di un sistema di risk management e di un Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione nelle sue varie forme di rappresentazione. Nel 2018 si proseguirà nell'impegno volto a favorire la sensibilizzazione verso queste tematiche sia all'interno dell'organizzazione sia nei confronti delle diverse categorie di stakeholder di riferimento. Saranno privilegiate le misure individuate e descritte in dettaglio negli aggiornamenti al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e per la scelta delle iniziative da intraprendere al fine di favorire la trasparenza e prevenire la corruzione si farà, inoltre, ampio uso delle raccomandazioni provenienti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC nonché delle linee guida predisposte, con specifico riguardo alla realtà di riferimento, dall'Unione Nazionale delle Camere di Commercio. In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 150/2009, come recentemente modificato dal D.lgs. n. 74/2017, viene garantito infine un coordinamento del piano delle performance con il piano triennale di prevenzione della corruzione.

### **LINEA 3 - Registro Imprese – PA verso le imprese: informatizzare e semplificare**

#### **Obiettivo strategico “Riduzione dei costi della burocrazia”**

- *Incentivare l'utilizzo della piattaforma “VERIFICHE PA” da parte delle singole P.A. Dialogo tra P.A. attraverso l'uso della PEC.*
- *Gestire gli sportelli camerali sul territorio provinciale.*
- *Valorizzare il SUAP camerale e relativa copertura integrale degli oneri a beneficio dei Comuni che aderiscono in delega/convenzione.*
- *Partecipare ai gruppi di lavoro ATECO e Conservatori campani.*
- *Diffondere i servizi innovativi relativi al rilascio di firma digitale, cns, spid, cartecorotachigrafiche.*
- *Valorizzare i servizi di egovernment camerale (rivisual – ritrend – rebuild-inbalance) attraverso il sito istituzionale, i social media.*
- *Sensibilizzare le imprese all'utilizzo della PEC*
- *Avviare le attività necessarie per la costituzione dell'organismo di allerta, previsto dalla legge fallimentare*

#### **SPORTELLI CAMERALI**

L'iscrizione nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese degli atti e fatti previsti dalla legge, da parte dei soggetti che vi sono tenuti, ha effetti giuridici di pubblicità dichiarativa o costitutiva in quanto consente di opporre ai terzi quanto è stato iscritto con conseguente

presunzione circa l'esistenza e la certezza dei fatti iscritti. L'iscrizione nella sezione speciale ha invece funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia assolvendo al solo scopo di rendere conoscibili i fatti e le dichiarazioni rese al Registro. Per dare una misura: a novembre 2017 risultano depositate al Registro imprese circa 89.000 pratiche riguardanti atti e fatti inerenti le imprese iscritte. Il Registro Imprese è inoltre integrato con le notizie del Repertorio Economico Amministrativo (REA), consistente in un'anagrafe che contiene dati di carattere economico, statistico, amministrativo. In tal modo, per ogni impresa sono certificabili sia l'assetto giuridico che i dati economici. Nel corso degli ultimi anni sono intervenute diverse normative che hanno apportato modifiche radicali all'erogazione dei servizi anagrafico-certificativi. In particolare, si è assistito alla completa telematizzazione del Registro delle imprese, dapprima limitata alle sole società e poi estesa anche alle ditte individuali. Tale trasformazione richiede continuamente garanzia della sicurezza delle informazioni, maggiore semplificazione con cambiamenti nella struttura organizzativa dell'ufficio camerale coinvolto.

Con riguardo alle funzioni anagrafico-certificative, si evidenzia che la legge regionale della Campania n.11/2015 ha introdotto rilevanti misure di semplificazione per le imprese artigiane: dall'1 gennaio 2016 infatti l'Albo Imprese Artigiane è stato soppresso e da tale data le imprese artigiane sono esclusivamente iscritte nell'apposita sezione del Registro delle Imprese (trattasi di circa 20.000 imprese iscritte ed una movimentazione di circa 5000 pratiche annue). Riguardo gli adempimenti soggetti a deposito al registro imprese, si conferma il percorso di razionalizzazione avviato dalla Camera relativo al ciclo di istruttoria ed evasione dei bilanci societari depositati al Registro delle Imprese, che per la provincia di Salerno ammontano a circa 18.000 bilanci l'anno.

La Camera assicura l'erogazione dei servizi all'utenza anche attraverso una rete capillare di sportelli provinciali operanti presso la sede operativa di Salerno, Nocera Superiore, Vallo

della Lucania e Sala Consilina, che si intendono mantenere, assicurando la più efficiente gestione.

### **PEC IMPRESE**

Nel 2018 saranno assicurate azioni di sensibilizzazione rivolte alle imprese relative all'utilizzo della PEC. La Camera proseguirà nell'aggiornamento delle iscrizioni relativamente alla PEC ai sensi della direttiva del 27 aprile 2015. Con tale attività sono state cancellate circa 20mila posizioni nel 2016 e oltre 10mila fino a novembre 2017.

### **VERIFICHE PA**

La Legge di stabilità 2012 – L.183/2011 - ha introdotto delle modifiche rilevanti alla disciplina dei certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000. L'art.15 comma 1 opera la completa "decertificazione" nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e Privati, sancendo la produzione, da parte degli interessati, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà nonché l'acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti. La summenzionata disposizione deve essere osservata da tutte le Pubbliche Amministrazioni e dai Gestori di Pubblici Servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza. L'ufficio del Registro delle imprese, per le certificazioni di competenza, mette a disposizione delle PP.AA. un indirizzo pec presidiato, [certificazionipa@sa.legalmail.camcom.it](mailto:certificazionipa@sa.legalmail.camcom.it), per la raccolta delle richieste e la trasmissione delle certificazioni oltre alla piattaforma web dedicata <https://verifichepa.infocamere.it>. La Camera proseguirà nell'incentivare l'utilizzo della piattaforma "VERIFICHE PA" da parte delle singole P.A., promuovendo il dialogo tra P.A. attraverso l'uso della PEC.

### **SUAP**

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) ha lo scopo di azzerare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e ridurre gli oneri imposti alle imprese. Viene istituito presso i Comuni, con competenza territoriale, che ne possono esercitare le funzioni inerenti in forma singola o associata. La Camera assicura una piattaforma telematica gestita in delega o convenzione attraverso il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it). Il canale

telematico consente all'imprenditore/prestatore di servizi di espletare tutte le formalità e gli adempimenti amministrativi riguardanti la sua attività produttiva, verso tutti gli enti e organismi della pubblica amministrazione. Il portale costituisce il sito web di riferimento per le imprese e consente di ottenere tutte le informazioni utili per svolgere, in modalità telematica, i suddetti adempimenti, assicurando, nel contempo, una funzione di raccordo con le infrastrutture e le reti già operative. L'imprenditore/prestatore di servizi ha libero accesso alle attività produttive o di servizi e può svolgere gli adempimenti amministrativi normativamente previsti attraverso un unico interlocutore pubblico, individuato nel Suap, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti. Un aspetto fondamentale assume l'interscambio informativo tra il Suap e il Registro delle imprese, infatti, il Suap trasmette, esclusivamente in modalità telematica, alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, le comunicazioni attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla-osta comunque denominati. Dette informazioni, debbono essere inviate alla Camera di Commercio che provvede al loro inserimento nel REA ed alla raccolta e conservazione nel fascicolo informatico per ciascuna impresa.

Per la provincia di Salerno ci sono 73 Suap, di cui 65 in delega e 8 in convenzione, che utilizzano la piattaforma informatica del portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it). Per l'anno 2016, Salerno risulta 1° in Campania per numero di pratiche telematiche gestite dai Suap camerali. Per il 2018 si intende valorizzare il Suap camerale, assicurando la relativa copertura integrale degli oneri a beneficio dei Comuni che aderiscono in delega/convenzione.

#### **GRUPPI DI LAVORO ATECO E CONSERVATORI CAMPANI**

Al fine di procedere al miglioramento costante dei servizi forniti all'utenza, sarà assicurata la partecipazione dell'Ente a gruppi di lavoro congiunti: Gruppo di lavoro ATECO e Tavolo di lavoro Conservatori campani. Il gruppo di lavoro Ateco (Infocamere, Unioncamere, diverse

Camere di Commercio) ha realizzato una piattaforma web, denominata ATECO.INFOCAMERE.IT, che consente, alle imprese e ai professionisti intermediari coinvolti nella presentazione delle denunce inerenti alle variazioni di attività al Registro Imprese, di: individuare la codifica ATECO – ISTAT 2007 associata alle attività economiche che l'impresa intende dichiarare al Registro Imprese; determinare, in base ai codici, la descrizione dell'attività basata sulle declaratorie e le note di inclusione dei codici; avere cognizione delle norme associate, dei requisiti e documenti richiesti;

Il gruppo di lavoro dei Conservatori campani, che si riunisce presso Unioncamere, affronta, periodicamente, tematiche legate a provvedimenti, problematiche, adempimenti (leggi, circolari, pareri ministeriali, etc.) che abbiano ad oggetto le funzioni svolte dal Registro Imprese e che richiedano la condivisione di soluzioni comuni circa i comportamenti da adottare. Tali riunioni hanno anche la funzione di coinvolgere altre Pubbliche Amministrazioni per quanto riguarda la realizzazione di procedure congiunte (Regione e Comuni per il SUAP).

Le attività descritte hanno la finalità di perseguire un'omogeneizzazione dei comportamenti e delle procedure, consentendo così agli utenti di poter accedere ai servizi offerti con gli stessi standard di efficienza.

#### **CNS E SERVIZI INNOVATIVI**

Alla consolidata attività di rilascio della Carta Nazionale dei Servizi e delle carte tachigrafiche (Salerno fino a novembre 2017 ha rilasciato 6000 firme digitali e 3300 carte tachigrafiche), si aggiunge la necessità di rendere i servizi sempre più vicini e fruibili attraverso una molteplicità di canali e di punti di accesso. L'Ente, aderendo alla convenzione Unioncamere, Infocamere, Infocert - gestore identità digitale, offre altresì a tutte le imprese la possibilità di ottenere gratuitamente, presso lo sportello della sede di Salerno, le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), l'identità digitale attraverso la quale cittadini e imprese possono accedere ai servizi online della pubblica amministrazione. Il

Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID, è l'infrastruttura che il Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs.82/2005 ha introdotto accanto alla CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e alla CIE (Carta d'Identità Elettronica) come strumento per gestire con una modalità semplice, sicura e diffusa il riconoscimento in rete delle persone fisiche e giuridiche durante l'accesso ai servizi on line. SPID consentirà a cittadini e imprese di accedere con un'unica Identità Digitale - usando lo stesso nome utente e password, da computer, tablet e smartphone - a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e potrà essere adottato su base volontaria anche da organizzazioni e imprese private. Per il 2018 l'Ente sarà impegnato nel diffondere i servizi innovativi relativi al rilascio di firma digitale, CNS, SPID, cartecorotachigrafiche.

#### **RIVISUAL – RITREND – RIBUILD - INBALANCE**

Nel 2018 la Camera intende diffondere, attraverso il sito istituzionale, le informazioni legate alle attività amministrative del registro delle imprese e valorizzare i servizi di e-government camerale (revisual - ritrend – ribuild - inbalance). Rvisual è il servizio che affianca al tradizionale sistema di consultazione in formato testuale del Registro Imprese, la possibilità di rappresentare i medesimi dati attraverso una immagine grafico-visuale; tale modalità consente un'immediata percezione delle relazioni esistenti tra persone e imprese: i dati sono rappresentati attraverso icone per visualizzare imprese e persone, e linee per esprimere le relazioni. Ritrend rappresenta un pratico strumento di lavoro, basato su informazioni di tipo economico-statistico, per facilitare la conoscenza del territorio e delle sue dinamiche, volto a favorire la diffusione del patrimonio di dati sulla demografia delle imprese, a disposizione del sistema camerale, attraverso l'uso di rappresentazioni grafico-visuali di semplice interpretazione. InBalance consente di consultare l'archivio dei bilanci depositati dalle imprese in modo innovativo, agevolando ricerche ed estrazione di alcune voci e indici di bilancio, selezionati sulla base di alcuni parametri.

#### **ORGANISMO DI ALLERTA**

Nel 2018 dovranno essere avviate le attività necessarie per la costituzione dell'organismo di allerta, competente ad anticipare la crisi e risolvere l'insolvenza con trattative tra il debitore e i creditori, previsto dalla riforma fallimentare.

**Obiettivo strategico “Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa”**

- *Proseguire nel processo di dematerializzazione attraverso l'utilizzo di documentazione informatica.*
- *Informatizzare i provvedimenti di rifiuto e del conservatore.*
- *Normalizzare, ottimizzare e razionalizzare i tempi di gestione delle pratiche.*

**ATTIVITA' SU PROCEDURE E TEMPI**

La qualità dei servizi offerti dalla Camera può essere un importante fattore di competitività per il territorio e di conseguenza, l'efficienza, l'innovazione e la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa sono un passaggio obbligato.

Oltre agli interventi descritti nel precedente obiettivo, che produrranno effetti positivi anche sulla riduzione dei tempi dell'azione amministrativa, saranno avviati processi, interni ed esterni per:

- ⇒ la costante e progressiva dematerializzazione dei flussi cartacei;
- ⇒ la normalizzazione dei tempi di lavorazione delle pratiche presentate al Registro Imprese;
- ⇒ l'informatizzazione dei servizi e l'utilizzo sistematico delle tecnologie ICT come leva per ripensare l'organizzazione dei processi amministrativi, rendendoli più semplici e più efficaci, meno costosi e più capaci di generare servizi di qualità.

L'azione amministrativa della Camera sarà conformata ai principi di semplificazione, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e valutazione delle performance. Sarà sviluppato il tema dell'innovazione dei processi amministrativi e della comunicazione coniugando le logiche organizzative e le innovazioni tecnologiche, garantendo un elevato standard qualitativo e il costante adeguamento delle competenze professionali delle risorse umane impiegate.

**LINEA 4 - Regolazione del mercato e tutela del consumatore**

**Obiettivo strategico “Garantire la correttezza nelle transazioni commerciali e la fede pubblica”**

- *Organizzare campagne informative, incontri con associazioni di categoria, ordini professionali, imprese ed Enti locali.*
- *Realizzare attività ispettive per verificare il corretto funzionamento degli strumenti metrici.*
- *Realizzare attività di sorveglianza sui centri abilitati ad operare sui cronotachigrafi digitali.*
- *Realizzare ogni altra attività prevista dalla normativa in materia metrologica (contatori acqua, gas, calore).*
- *Intensificare la collaborazione con le forze di polizia al fine di rendere più efficace l'azione di vigilanza sul mercato.*
- *Assicurare il presidio delle funzioni connesse alle manifestazioni a premio.*

**METROLOGIA LEGALE**

La Camera di Commercio, nell'ambito delle funzioni di regolazione del mercato e tutela della fede pubblica, proseguirà le attività di competenza volte ad assicurare la certezza e la affidabilità dei sistemi di misura nonché la rispondenza dei prodotti alla normativa in tema di sicurezza di livello sia nazionale che comunitaria. Si tratta di un contributo fondamentale che il sistema camerale assicura quotidianamente affinché nel mercato si sviluppino tra imprese e consumatori relazioni improntate alla correttezza, trasparenza e lealtà delle transazioni commerciali. In questo momento specifico, l'esigenza è ancora più avvertita, soprattutto dal lato dei consumatori, a causa del perdurante segno negativo che caratterizza ormai da anni i consumi delle famiglie.

Di conseguenza, nel corso dell'anno 2018, sarà particolarmente intensa l'attività di verifica di strumenti metrologici svolta dalla Camera di Commercio di Salerno che si concretizzerà in attività di verifica periodica e/o rilegalizzazioni su strumenti di misura, verifiche ispettive presso aziende, operazioni congiunte con la Guardia di Finanza.

Sotto il profilo amministrativo le attività ispettive si concentreranno sulla verifica della genuinità dei sigilli metrici apposti sugli strumenti di misura, sul rispetto degli obblighi di verifica periodica di cui al DM 93/2017 e del rispetto delle tolleranze sulle quantità di carburante erogate, in particolare per quanto riguarda i distributori.

Parimenti, si procederà ad un'intensa attività di controllo sulla conformità degli strumenti metrici per pesare avviando, nel contempo, una campagna informativa a tutto campo utilizzando tutte le leve di comunicazione a disposizione dell'Ente al fine di assicurare la piena conoscenza di tutti gli adempimenti che le imprese devono effettuare al fine di dare piena esecuzione alle disposizioni di legge. Sarà altresì costante l'invio di informative ai Comuni, alle associazioni di categoria dell'industria, agricoltura, artigianato e dei consumatori.

In tale ambito potrà essere realizzata ogni altra attività prevista dalla normativa in materia metrologica (contatori acqua, gas, calore).

#### **TACHIGRAFI DIGITALI**

Particolarmente importante sarà, altresì, l'attività di vigilanza che l'Ente svolgerà sui centri tecnici abilitati allo svolgimento sui tachigrafi digitali di tutte le operazioni di montaggio, attivazione, taratura, riparazione e sostituzione. Il sistema del nuovo tachigrafo digitale si fonda su specifiche norme di sicurezza, tese ad assicurare l'impossibilità della manipolazione dell'apparato digitale allo scopo di garantire la correttezza dei dati sulla velocità ed i tempi di guida, il cui rispetto è considerato determinante per la sicurezza stradale. A tal fine, assume estrema rilevanza la serietà e la capacità tecnica e professionale dei centri tecnici abilitati ad operare sui tachigrafi digitali. In Italia l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico e le domande sono presentate alle Camere di Commercio, che predispongono l'istruttoria per l'inoltro al MISE.

#### **MANIFESTAZIONI A PREMIO**

La tutela della fede pubblica troverà esplicitazione nel 2018 anche attraverso la presenza di funzionari camerali nel corso delle manifestazioni a premio. Si tratta di iniziative pubblicitarie dirette a favorire, nel territorio dello Stato italiano e attraverso la promessa di premi, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi oppure la vendita di beni o servizi. Lo svolgimento delle Manifestazioni a premio è disciplinato dal DPR 26/10/2001, n. 430 che prevede l'obbligo per l'impresa di richiedere l'intervento di un pubblico ufficiale, notaio o

funzionario della Camera di Commercio territorialmente competente, per la verifica della regolarità dell'assegnazione dei premi e per la redazione dei verbali secondo precise modalità.

**Obiettivo strategico “Vigilare sulla conformità e sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio”**

° Realizzare azioni informative per consumatori ed imprese su diritti ed obblighi previsti dalla normativa vigente per garantire la produzione, distribuzione e acquisto di prodotti sicuri rientranti negli ambiti di competenza della Camera. Vigilare sul mercato al fine di accertare la presenza di prodotti non conformi alla normativa anche in tema di etichettatura, con particolare riguardo al comparto del tessile e delle calzature.

° Consolidare la collaborazione con Unioncamere sui temi della conformità e sicurezza dei prodotti, nell'ambito delle attività di vigilanza del mercato (Vimer),

**AZIONI DI INFORMAZIONE E VIGILANZA**

La Camera intende realizzare azioni informative per consumatori ed imprese su diritti ed obblighi previsti dalla normativa vigente per garantire la produzione, distribuzione e acquisto di prodotti sicuri rientranti negli ambiti di propria competenza. Al contempo sarà assicurata la vigilanza sul mercato fine di accertare la presenza di prodotti non conformi alla normativa anche in tema di etichettatura. Strettamente connessa all'attività più ampia di vigilanza del mercato è l'esercizio dell'attività sanzionatoria in materia di illeciti amministrativi che le Camere svolgono in virtù del d.lgs n. 112/98. Tale attività si sostanzia nella emanazione di ordinanze - ingiunzioni a seguito di verbali elevati da vari organi di controllo (Camere di commercio, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc..). Su questo versante, la Camera non dovrà porsi solo come ente con funzioni di carattere sanzionatorio-repressivo ma anche come soggetto aperto e dialogante con l'utenza allo scopo di prevenire il verificarsi di illeciti amministrativi mediante la pianificazione di campagne informative, incontri con associazioni di categoria e ordini professionali.

**PROGETTO VIMER**

L'intervento avviato negli anni precedenti ha previsto la realizzazione di attività di controllo su giocattoli, su dispositivi di protezione individuali (DPI), su prodotti generici di cui al codice del consumo e su prodotti elettrici a bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. Per il

2018 potranno essere svolte attività di controllo articolate in controlli di tipo visivo-formale ed, eventualmente, controlli di tipo documentale e prove di laboratorio.

**Obiettivo strategico “Promuovere la tutela della proprietà industriale e dei beni immateriali”**

- Realizzare il servizio di ricezione delle domande di registrazione di marchi e brevetti.
- Svolgere attività di assistenza di primo livello in tema di tutela della proprietà industriale.
- Realizzare azioni info/formative per promuovere la cultura del valore dei beni immateriali.

**AZIONI PER LA TUTELA DELLA PI E DEI BENI IMMATERIALI**

Rientrano, altresì, nella regolazione del mercato le attività camerali per la tutela e valorizzazione delle opere dell'ingegno di carattere creativo volte alla produzione dei cosiddetti “beni immateriali” i quali beneficiano della protezione da parte di norme che attribuiscono ai titolari diritti sui beni stessi:

- di natura personale (diritto di essere riconosciuto autore o ideatore del bene);
- di natura patrimoniale (diritto di sfruttare economicamente il risultato della propria attività di creazione o di invenzione).

La Camera di commercio, nell'ottica di sostenere la competitività delle PMI, affiancherà alla consueta attività di ricezione delle domande di registrazione per marchi di impresa, per brevetti per invenzioni industriali e modelli di utilità nonché domande di registrazione per disegni e modelli, anche attività di informazione e assistenza di primo livello e, in generale, di supporto al tessuto imprenditoriale locale per favorire la tutela del patrimonio immateriale delle imprese e promuovere la cultura del valore dei beni immateriali.

**Obiettivo strategico “Promuovere la trasparenza del mercato”**

- Erogare il servizio di front/back office sui protesti.
- Realizzare campagne informative per promuovere la conoscenza delle condizioni e modalità per la cancellazione di un protesto dal registro.

**REGISTRO TELEMATICO PROTESTI**

Un mercato può dirsi davvero trasparente ed efficiente nella misura in cui non vi siano asimmetrie informative tali da squilibrare il rapporto tra gli operatori ex ante, in itinere ed ex post. Difatti, è di tutta evidenza come sia di fondamentale importanza per ciascun operatore di mercato disporre di tutte le informazioni possibili al fine di valutare correttamente il rischio

connesso ad un determinato rapporto economico. Con la tenuta del Registro telematico dei protesti la Camera di commercio concorre a colmare le asimmetrie informative esistenti sul mercato mettendo a disposizione del pubblico informazioni sull'affidabilità dei soggetti di mercato. Infatti, il registro raccoglie in una banca dati nazionale, i nominativi dei soggetti che hanno subito una levata di protesto per mancato pagamento di pagherò cambiari, tratte accettate e assegni bancari e per mancata accettazione di cambiali. Si tratta di un servizio camerale particolarmente importante e delicato poiché sono evidenti i riflessi sul credito, sull'affidabilità commerciale del soggetto protestato e più in generale sulla fede pubblica. Oltre alle ordinarie attività amministrative legate alla tenuta del registro (iscrizione dei protesti, cancellazione per avvenuto pagamento, per riabilitazione, rilascio visure protesti), la Camera dovrà porre in essere azioni informative tese ad informare i soggetti protestati circa le condizioni e le modalità di cancellazione di un protesto dal Registro allo scopo di consentire un recupero di credibilità/affidabilità nei confronti degli altri soggetti di mercato.

**Obiettivo strategico “Promuovere la tracciabilità dei prodotti”**

◦ *Aderire ad iniziative del sistema camerale volte a sviluppare marchi territoriali o a promuovere l'adesione a marchi nazionali identificativi di filiere produttive.*

**Obiettivo strategico “Promuovere la diffusione delle procedure alternative la soluzione delle controversie”**

◦ *Erogare il servizio di mediazione e conciliazione.*

◦ *Proseguire nella realizzazione di momenti info/formativi per la promozione della cultura della mediazione ed arbitrato.*

◦ *Avviare collaborazioni con altri soggetti istituzionali per ampliare il raggio di azione dell'organismo di mediazione della Camera.*

◦ *Regolamentare l'arbitrato e qualificare gli arbitri designati dalla Camera per la soluzione di controversie civili.*

Accanto alla procedura ordinaria rappresentata dal ricorso all'autorità giudiziaria le parti possono scegliere di demandare la risoluzione di determinate controversie alla decisione di uno o più arbitri, attivando un giudizio privato. Nella prassi, esistono principalmente due forme di giudizio arbitrale: quella rituale ed irrituale. Il primo tipo di arbitrato ricorre quando le parti di una controversia demandano all'arbitro l'esercizio di una giurisdizione, concorrente con quella ordinaria, per la risoluzione della lite; di conseguenza la procedura arbitrale si sviluppa secondo un “rito” ben preciso e gli effetti che le parti intendono ottenere sono di

carattere esecutivo al pari di una sentenza emessa dall'Autorità giudiziaria. Nel caso, invece, dell'arbitrato irrituale ci si trova di fronte ad una clausola negoziale attraverso la quale agli arbitri viene conferita la risoluzione della controversia mediante una dichiarazione di volontà che viene comunque imputata alle parti in conflitto. Ciò premesso, la Camera svolgerà nel 2018 le seguenti attività.

### **MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE**

Le attività camerali che rientrano nella regolazione del mercato sono finalizzate a fornire agli operatori del mercato, in una logica di prevenzione del contenzioso, strumenti per acquisire consapevolezza circa le normative esistenti e stimolare lo sviluppo di relazioni commerciali corrette ed equilibrate. Ciò nonostante, nella realtà quotidiana è pressoché frequente l'insorgere di contenziosi per la cui soluzione si registrano tempi particolarmente lunghi e costi assolutamente elevati. La Camera intende favorire mediante i servizi di risoluzione alternativa delle controversie strumenti rapidi, flessibili e poco onerosi affinché le parti in causa possano giungere velocemente alla soluzione del contenzioso. Proseguirà, pertanto, nel 2018 l'attività di mediazione e conciliazione attraverso l'organismo di mediazione autorizzato dal Ministero della Giustizia, anche ampliandone, in collaborazione con altri soggetti pubblici come gli ordini professionali, il raggio di azione, nonché saranno implementate azioni di promozione di iniziative formative e di diffusione delle stesse procedure al fine di creare una vera e propria cultura della risoluzione alternativa delle controversie intesa quale diverso approccio al conflitto ed alla sua gestione.

### **AZIONI DI DIFFUSIONE DELL'ARBITRATO IRRITUALE**

La Camera proseguirà il servizio di nomina degli arbitri in tutti i casi in cui in un contratto è contenuta una clausola compromissoria che devolve la soluzione di controversie ad un arbitrato irrituale gestito da un arbitro scelto dal Presidente della Camera di Commercio.

Nell'ottica di potenziare il servizio s'intende qualificare in maniera ancora più puntuale la figura degli arbitri da designare attraverso la formazione di un elenco ad hoc nel quale far

confluire ad esito di un apposito avviso pubblico figure professionali rappresentate perlopiù da avvocati, magistrati in quiescenza e professori universitari di diritto.

Parallelamente al fine di diffondere l'utilizzo della procedura arbitrale s'intende porre in essere attività informative, seminari e convegni sulla tematica dell'arbitrato in generale e su arbitrati specifici, quale ad esempio quelli in materia di diritto bancario o marittimo.

#### **LINEA 5 - Orientamento al lavoro**

##### **Obiettivo strategico "Promuovere l'adesione al registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro"**

° *Organizzare campagne informative, incontri con associazioni di categoria, ordini professionali e imprese.*

° *Favorire il più ampio coinvolgimento delle imprese nelle attività di alternanza scuola-lavoro.*

##### **BANDO VOUCHER ALLE IMPRESE – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Nel 2018 proseguirà l'attività della Camera sul progetto "Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni" approvato dal Consiglio camerale, con delibera n. 2 del 10 aprile 2017, per il triennio 2017-2019, cui è destinato il 5% dell'incremento del diritto annuale ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge 580/93.

Nell'ambito del progetto si intende promuovere l'iscrizione delle imprese nel Registro nazionale per l'Alternanza e incentivare l'inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro, in linea con la normativa vigente. In particolare, sarà riproposto l'intervento avviato nel 2017 volto a riconoscere un contributo a fondo perduto a favore dell'impresa ospitante, che è stato modulato come segue:

- ⇒ € 600,00 per il coinvolgimento da 1 a 3 studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- ⇒ € 800,00 per il coinvolgimento di 4/5 studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- ⇒ € 1000,00 per il coinvolgimento di più di 5 studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- ⇒ € 200,00 ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i certificata ai sensi della Legge 104/92.

La durata del Percorso di Alternanza, oggetto dell'istanza, non può essere inferiore a 80 ore. Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal 15/12/2017 sino al

31/3/2018 salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili. La dotazione finanziaria annua messa a disposizione dall'ente camerale è pari a € 150.000,00.

Per il 2018 si prevede l'erogazione di ulteriori voucher destinati alle imprese salernitane che hanno attivato o attiveranno percorsi di alternanza scuola lavoro.

I contributi intendono favorire la progettazione di percorsi "di qualità" e potranno coprire le spese che le imprese che ospitano studenti in alternanza scuola lavoro sostengono.

***Obiettivo strategico "Promuovere la collaborazione con gli Istituti secondari di secondo grado della provincia di Salerno sull'alternanza scuola lavoro e imprese"***

- *Organizzare eventi di informazione e orientamento.*
- *Rafforzare il collegamento organico tra le istituzioni scolastiche ed il mondo del lavoro.*
- *Migliorare la conoscenza di percorsi di qualità di alternanza.*
- *Valorizzare le azioni già avviate dalla Camera sull'alternanza scuola-lavoro e coordinare gli interventi promossi da associazioni di categoria.*

**ALTERNANZA DAY E PREMIO STORIE D'ALTERNANZA**

Sempre nell'ambito del progetto "Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni", si assicurerà lo svolgimento, a livello territoriale, delle giornate di informazione e orientamento dedicate alle scuole, alle imprese e a tutti i soggetti interessati all'attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro, conosciute sotto il nome di Alternanza day. Continuerà ad essere assicurato il supporto al Premio "Storie d'alternanza", promosso da Unioncamere, con l'obiettivo di valorizzare i racconti dei progetti d'alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado. Il premio, che si articola in due sessioni, una relativa al secondo semestre del 2017 e l'altra al primo semestre 2018, presuppone la realizzazione di un video di 3-8 minuti che "racconti" le attività svolte e le competenze maturate. In palio, un premio complessivo di 5mila euro a sessione.

**BANDO CONTRIBUTI SCUOLE – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Saranno valorizzati e sostenuti i percorsi di alternanza scuola-lavoro su specifiche tematiche, nel rispetto delle modalità stabilite dall'apposito bando per l'erogazione di contributi a favore degli istituti scolastici di istruzione secondaria di II grado impegnati nell'organizzazione e nell'attuazione degli stessi.

L'intervento prosegue quanto avviato nel 2017, quando l'Ente ha stanziato l'importo complessivo annuo di € 80.000,00 e ha previsto che l'entità del contributo sarà pari a € 2500,00 per tutti gli istituti in possesso dei requisiti richiesti e che presenteranno apposita domanda.

Possono accedere al contributo gli Istituti di Istruzione secondaria di II grado, insistenti su tutto il territorio della Provincia di Salerno ed aventi natura pubblica e privata. I percorsi di alternanza scuola lavoro ammessi al contributo dovranno trattare uno dei seguenti temi:

- a) Economia e gestione delle imprese;
- b) Valorizzazione e promozione del patrimonio artistico-culturale della Provincia di Salerno;
- c) Qualificazione dell'offerta turistica ed enogastronomica;
- d) Digitalizzazione delle imprese;
- e) Web marketing;
- f) Valorizzazione dell'artigianato di eccellenza della Provincia di Salerno,
- g) Green economy – tutela dell'ambiente ed economia sostenibile;
- h) Agricoltura di precisione;
- i) Esperienze nel settore manifatturiero;
- j) Logistica e Trasporti.

**Obiettivo strategico “Qualificare le competenze acquisite nel corso della vita“**

◦ *Collaborare alla realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti informali e non formali.*

**SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

L'aspetto della certificazione delle competenze dovrà rappresentare un'ulteriore declinazione della strategia di orientamento al lavoro. Difatti, la strategia Europa 2020 pone lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze quale premessa per la crescita economica e dell'occupazione al fine di migliorare l'ingresso e il miglioramento nel mercato del lavoro, facilitare le transizioni tra le fasi lavorative e di apprendimento, promuovere la mobilità geografica e professionale. A tale scopo si consolida l'esigenza di costruire un

sistema di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze che permetta a chiunque di poter valorizzare e spendere le proprie competenze acquisite in un determinato contesto geografico, nel mercato europeo del lavoro e nei sistemi di istruzione e formazione. come previsto dall'art. 4 (co. 58) della legge 92 del 2012. Di particolare rilevanza per la Camera sarà la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali (caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati nell'apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese) e informali (ossia quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero). In merito a questa linea di attività la Camera opererà secondo le indicazioni che Unioncamere fornirà alla luce della recente riforma del sistema camerale.

***Obiettivo strategico “Favorire l’inserimento occupazionale e ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro”***

- *Partecipare alla realizzazione del sistema informativo Excelsior.*
- *Sostenere l’inserimento occupazionale giovanile attraverso l’erogazione di voucher destinati alle imprese salernitane che ospitano lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione, secondo le modalità stabilite da un apposito bando.*

**SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR**

Unioncamere, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e con l’Unione Europea, realizza, a partire dal 1997, il “Sistema informativo per l’occupazione e la formazione” Excelsior, che ricostruisce annualmente e trimestralmente il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese, fornendo indicazioni di estrema utilità soprattutto per supportare le scelte di programmazione della formazione, dell’orientamento e delle politiche del lavoro.

L’indagine è svolta in ogni provincia italiana dalla rete delle Camere di Commercio con quasi 300.000 interviste dirette o telefoniche all’anno (circa 100.000 per l’indagine annuale e

180.000 per le 4 indagini trimestrali), coinvolgendo le imprese di tutti i settori economici e di tutte le dimensioni. L'elevato numero di interviste e la metodologia complessiva adottata nella costruzione del campione consentono di ottenere dati statisticamente significativi a livello provinciale. Per tale motivo Excelsior è considerata una delle più ampie indagini previste dal Programma Statistico Nazionale e rappresenta lo strumento informativo più completo disponibile in Italia per la conoscenza dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese. Per ogni impresa vengono rilevati i programmi di assunzioni di personale per i dodici mesi successivi e le relative uscite in occasione dell'indagine annuale e per il trimestre successivo in occasione delle indagini trimestrali. Per le assunzioni sono raccolte informazioni analitiche sulle caratteristiche del personale che l'impresa intende acquisire.

Le informazioni disponibili sono un fondamentale supporto conoscitivo per:

- la misurazione della domanda effettiva di professioni nei diversi bacini di lavoro territoriali, in modo da fornire un supporto informativo a quanti - enti pubblici o privati - si trovano impegnati nell'orientare l'offerta di lavoro verso le esigenze espresse dalla domanda o nel favorire l'incontro diretto e puntuale tra domanda ed offerta di lavoro;
- l'indirizzo delle scelte dei decisori istituzionali in materia di politiche e programmazione della formazione scolastica e professionale, nonché degli operatori della formazione a tutti i livelli, offrendo informazioni dettagliate sui bisogni di professionalità espressi dalle imprese per il breve e il medio termine;
- l'orientamento dei giovani che, a conclusione del proprio percorso di formazione, necessitano di informazioni di spendibilità immediata sulle tendenze evolutive del mercato del lavoro in generale e sulle professioni più richieste in particolare.

La Camera assicurerà anche nel 2018 la partecipazione alla realizzazione di Excelsior, con le attività di rilevazioni che saranno svolte da risorse umane interne.

**Obiettivo strategico “Sostenere la transizione dal sistema formativo al mondo del lavoro”**

◦ *Sviluppare servizi anche telematici per supportare i processi di placement svolti dall'Università.*

#### **PROCESSI DI PLACEMENT**

La Camera intende sviluppare servizi anche telematici per supportare i processi di placement svolti dall'Università, riconoscendo il ruolo fondamentale dell'Università, quale attore di supporto e di stimolo al sistema territoriale.

#### **Obiettivo strategico “Favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita”**

◦ *Realizzazione iniziative di formazione e/o di aggiornamento professionale per imprenditori e loro dipendenti.*

#### **LIFELONG LEARNING**

Ulteriori attività potranno essere realizzate, infine, sul versante della formazione e aggiornamento professionale permanente (lifelong learning) per imprenditori o dipendenti, offrendo opportunità di formazione per il rafforzamento del capitale umano locale, in accordo con le Associazioni di categoria quali soggetti rappresentativi dei fabbisogni espressi dalle imprese.

### **LINEA 6 - Sostegno all'imprenditorialità**

#### **Obiettivo strategico “Fornire assistenza e orientamento ad aspiranti/neo imprenditori”**

- *Realizzare un servizio di front office dedicato.*
- *Assistere gli utenti nella valutazione delle capacità imprenditoriali e del rischio di impresa.*
- *Organizzare servizi formativi su tematiche manageriali, organizzative e amministrative.*
- *Organizzare incontri mirati sulle problematiche legate all'avvio di impresa.*
- *Assistere le imprese nella definizione dell'idea di impresa e del business plan.*
- *Sviluppare un sistema di relazioni con Enti di rilievo nazionale, regionale, locale.*

#### **LA CREAZIONE DI IMPRESA**

Nell'ambito della rete del sistema camerale denominata “FILO – Formazione Imprenditorialità Lavoro Orientamento”, di cui la Camera fa parte, sarà istituito un servizio per l'assistenza per l'avvio di nuove imprese destinato a:

- aspiranti imprenditori, cioè coloro che intendono avviare un'attività in proprio
- nuovi imprenditori, cioè coloro che hanno avviato un'attività da poco tempo (in genere da 0 a 3 anni).
- Start up e PMI innovative

Il servizio sarà prevalentemente caratterizzato da un contenuto info/formativo su procedure amministrative per l'avvio e la gestione d'impresa, agevolazioni finanziarie di fonte pubblica, a livello comunitario, nazionale e locale e accesso al credito bancario, dati e opportunità di mercato. Gli strumenti che la Camera utilizzerà per lo svolgimento del servizio rientrano tutti nel portale FILO, per valutare il loro potenziale imprenditoriale e per guidarli nella rifinitura dell'idea di impresa:

- ULISSE - Software per la valutazione del rischio d'impresa >
- METTERSI IN PROPRIO - Manuale operativo completo per aspiranti e neo-imprenditori >
- CARTESIO WEB - Software on line per la redazione del business plan >
- FILO DI ARIANNA - Banca dati sulle autorizzazioni per avviare una attività in proprio
- THESAURUS PLUS - Banca dati sulle agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali per le imprese e il lavoro autonomo, contenente opportunità specifiche per le Camere di commercio e le loro Aziende speciali

Le azioni saranno realizzate con risorse umane interne della Camera.

#### **INTERVENTI FORMATIVI E RELAZIONALI**

La Camera potrà organizzare servizi info-formativi su tematiche manageriali, organizzative e amministrative, incontri mirati sulle problematiche legate all'avvio di impresa e sviluppare un sistema di relazioni con Enti di rilievo nazionale, regionale, locale.

#### **Obiettivo strategico “Accompagnare le imprese nella ricerca delle fonti di finanziamento”**

- *Organizzare incontri/seminari, workshop specifici con gli enti attuatori di bandi/misure di finanziamento agevolato.*
- *Avviare accordi con il sistema bancario per il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali.*
- *Diffondere newsletters periodiche sui temi della finanza agevolata*

#### **DIFFUSIONE DEL MICROCREDITO**

È attivo presso la Camera lo sportello “Microcredito”, che consente di realizzare e creare una rete di servizi informativi, di orientamento e di accompagnamento volti all'autoimpiego e alla microimprenditorialità. La Camera riveste un ruolo di partner nell'erogazione dei servizi di assistenza e informazione, tramite il predetto sportello, inteso quale strumento aggiuntivo

di politica attiva del lavoro e collabora con i soggetti che erogano microcrediti a livello locale e nazionale tramite una piattaforma informatica, alla quale possono avere accesso anche le imprese interessate.

Lo sportello si rivolge principalmente a soggetti non in grado di ottenere prestiti dagli istituti bancari, favorendo il primo orientamento sui bandi di finanziamento attivati dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

Le attività che la Camera svolgerà nel 2018 in tale ambito, saranno coordinate con le misure poste in essere da INVITALIA e/o dall'Ente nazionale del Microcredito, per quanto riguarda l'autoimpiego e il sostegno all'imprenditorialità.

#### **ALTRE ATTIVITA' INFORMATIVE**

Per il 2018 si potranno organizzare incontri/seminari, workshop specifici con gli enti attuatori di bandi/misure di finanziamento agevolato, avviare accordi con il sistema bancario per il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali e diffondere newsletters periodiche sui temi della finanza agevolata.

#### **Obiettivo strategico "Promuovere le start up/PMI innovative"**

- *Organizzare incontri dedicati alle start up/PMI innovative su temi di loro interesse.*
- *Favorire l'emersione di start up/PMI innovative attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.*

#### **START UP - PMI INNOVATIVE**

Particolare attenzione viene rivolta alle iniziative imprenditoriali che si caratterizzano per l'entità degli investimenti in innovazione ad alto valore aggiunto che assumono la forma giuridica delle Start up e PMI innovative. Difatti, per tali imprese, già regolamentate da una disciplina di favore che prevede deroghe al diritto societario, agevolazioni fiscali e disposizioni specifiche in tema di lavoro subordinato e di raccolta di capitali, la Camera intende creare un canale di comunicazione diretto che vada al di là dei pur rilevanti aspetti burocratici legati all'iscrizione al Registro delle Imprese, per offrire un set aggiuntivo di servizi capaci di informare, orientare e far emergere quei soggetti imprenditoriali che benché costituiti non abbiano ancora assunto la connotazione di start up o PMI innovativa. Tale

approccio appare in linea con il Piano nazionale Industria 4.0 che prevede un sistema di incentivi a favore delle iniziative imprenditoriali che si caratterizzano per l'elevato contenuto innovativo e che rappresentano il naturale destinatario di tali interventi governativi.

**Obiettivo strategico “Favorire il ricambio generazionale in azienda”**

- *Organizzare servizi formativi su tematiche manageriali, organizzative e amministrative.*
- *Organizzare incontri mirati sulle problematiche legate al ricambio generazionale.*

**PASSAGGIO GENERAZIONALE**

Nell'ambito delle criticità tra l'avvio di una nuova impresa e la fase cruciale della continuità aziendale rientra il passaggio generazionale che, soprattutto nelle PMI a carattere familiare, è troppo spesso all'origine del fallimento aziendale per le difficoltà che le giovani generazioni incontrano in termini motivazionali, manageriali, di contesto, formative e, non ultimo, per la ritrosia dell'imprenditore a trasferire poteri e know how. La Camera, pertanto, intende rivolgere la propria attenzione anche a questa fase specifica del ciclo di vita aziendale attraverso l'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione sul tema.

**Obiettivo strategico “Sostenere l'imprenditoria femminile e l'imprenditoria sociale”**

*Supportare i lavori del CIF.*

**COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE**

La promozione dell'Imprenditoria Femminile sarà assicurata dalla Camera attraverso il CIF, organismo avente la funzione di programmare e promuovere politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità. Le finalità politiche di fondo corrispondono all'esigenza di dare voce e tradurre in atti le attese e i bisogni delle donne imprenditrici della provincia e costruire così un rapporto più forte tra esse e la Camera. L'attenzione che s'intende riservare a tali tematiche sarà facilitato e reso ancor più efficace grazie all'aumentata rappresentanza femminile in seno alla Giunta e al Consiglio camerale

**Obiettivo strategico “Sostenere il patrimonio intangibile delle imprese”**

- *Realizzare azioni info/formative e di assistenza alle imprese.*

**PATENT BOX**

La Camera intende creare sinergie con il mondo delle imprese al fine di accrescere il livello qualitativo e competitivo dell'intero tessuto economico e sociale salernitano, promuovendo azioni di sensibilizzazione tese ad incrementare il capitale immateriale aziendale. In tale

ambito, la Camera intende organizzare incontri con i principali stakeholders (imprese, associazioni, ordini professionali) al fine di divulgare le opportunità offerte dal Patent Box.

## **LINEA 7 - Supporto alle imprese per l'apertura internazionale**

### **AZIONI PER FAVORIRE L'APERTURA INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE**

Gli interventi previsti nell'ambito di tale linea strategica saranno realizzati grazie al servizio integrato che sarà attivato dalla Camera, basato sull'organizzazione di specifici servizi aventi come obiettivo principale quello di informare e assistere le imprese, per una migliore conoscenza di tecniche, Paesi, mercati e strumenti finanziari di supporto all'internazionalizzazione, per motivarle ad intraprendere azioni di esportazione e inserimento nei mercati internazionali.

Le azioni saranno definite sulla base del nuovo protocollo d'intesa siglato, a settembre 2017, dal Ministero dello Sviluppo economico e Unioncamere, per la riorganizzazione del sistema pubblico a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane. L'accordo dà attuazione alla riforma delle Camere di Commercio, prevedendo che il sistema camerale concentri le proprie attività in Italia per preparare le PMI ad operare all'estero.

Obiettivo strategico del nuovo accordo è "portare" più imprese all'estero e rafforzare le quote di mercato delle aziende che esportano in maniera ancora saltuaria. Il Ministero prevede, nel prossimo triennio, di accompagnare sui mercati internazionali almeno 10.000 nuovi esportatori.

Le Camere di Commercio potranno proporre alle imprese iniziative di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza sui territori, con particolare riguardo a quelle di minori dimensioni, alle start up ed alle imprese organizzate in filiere e reti.

#### **Obiettivo strategico "Informare le imprese non esportatrici sui temi dell'internazionalizzazione"**

- *Organizzare campagne informative, incontri con associazioni di categoria, ordini professionali e imprese.*
- *Informare sulle attività e le opportunità offerte dall'Unione europea.*
- *Organizzare convegni, seminari e workshop locali su questioni di interesse per le PMI.*

**Obiettivo strategico “Orientare e assistere le imprese nei processi di internazionalizzazione”**

- *Stimolare le imprese locali per il posizionamento sui mercati internazionali.*
- *Assistere le imprese nel reperimento di informazioni concernenti la contrattualistica, i trasporti, la fiscalità, i sistemi doganali, gli strumenti di pagamento, il marketing.*
- *Assistere le imprese nella ricerca e individuazione dei mercati target mediante l'erogazione di servizi di carattere informativo.*
- *Facilitare l'accesso ai servizi legali e di marketing internazionali forniti dalle istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.*
- *Facilitare l'accesso a servizi formativi predisposti da istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.*
- *Organizzare servizi info/formativi in collaborazione con istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.*

**PROGETTO MENTORING**

La Camera proseguirà nell'azione di sistema realizzata da Unioncamere, che punta a creare e attivare un network di professionisti italiani all'estero (mentor) da mettere a disposizione – a titolo gratuito – delle imprese italiane (mentee) e dei loro programmi per l'export. Attraverso tale intervento, i mentee potranno comprendere meglio come approcciare un determinato mercato straniero e/o settore d'attività al di fuori dei classici e onerosi canali della consulenza.

I mentor sono legati all'Italia per motivi di origine, studio o lavoro e ricoprono, attualmente, posizioni manageriali in aziende – anche di grandi dimensioni – in Università/Centri di Ricerca all'estero.

I mentee sono imprenditori o manager di un'azienda italiana interessata a svilupparsi sul mercato estero.

Le CCIE svolgeranno un'azione di “reclutamento” e di “animazione” del network dei mentor, collaborando con gli attori della promotion italiana nel mondo (ambasciate, ICE, Università, associazioni e imprese).

Le Camere di Commercio italiane svolgeranno, in accordo con le CCIE, un'azione di sensibilizzazione degli imprenditori e/o manager, anche tramite le associazioni di categoria, sulle opportunità a loro offerte ai fini del successivo matching tra domanda e offerta in un continuo interscambio con la rete estera, individuando i settori di prevalente interesse.

Prioritario sarà l'intervento a favore delle imprese innovative e di quelle in cui si riscontreranno alte capacità di avviare un'attività all'estero.

La partecipazione al Fondo Intercamerale di Intervento "Mentoring" non comporterà alcun costo per la Camera né sarà previsto alcun introito per la stessa.

### **PROGETTO MIND**

Rimarrà attiva per tre anni la piattaforma digitale teorico-applicativa MAR.CO. e tutto il materiale frutto dell'esperienza del progetto MIND, volto a ridurre il gap delle piccole e medie imprese nel competere su mercati internazionali, sarà disponibile gratuitamente a tutte le imprese del territorio e a tutti i potenziali operatori interessati. La Camera ha concluso nel 2017 il progetto ERASMUS+ M.IN.D. A SOSTEGNO DEI SETTORI DELL'ISTRUZIONE, FORMAZIONE, GIOVENTU' E SPORT. AZIONE CHIAVE 2 – cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi - Partenariati strategici nel settore dell'IFP.

L'obiettivo del progetto è quello di ridurre il gap delle piccole e medie imprese nel competere su mercati internazionali puntando su un'azione di sistema tra 11 attori della formazione professionale, del sistema camerale, delle università e delle imprese di 6 Paesi (europei e non), finalizzata a sviluppare e consolidare le competenze di laureati disoccupati e/o inoccupati affinché siano in grado di:

a) supportare le PMI nel definire:

- le strategie per scegliere il paese/mercato estero nel quale commercializzare i propri prodotti;
- le modalità di entrata e il giusto posizionamento rispetto alla concorrenza presente nel paese;
- le strategie di comunicazione più corrette;

b) utilizzare strumenti in grado di effettuare analisi interne ed esterne all'impresa, per valutare le opportunità di mercato, analizzare la concorrenza e decidere con cognizione le strategie e le tattiche da utilizzare.

**Obiettivo strategico “Promuovere l'accesso ai mercati internazionali “**

- *Assistere le imprese nella individuazione di partner esteri.*
- *Organizzare incontri commerciali in loco con operatori stranieri.*
- *Organizzare partecipazioni collettive a fiere nazionali di rilievo internazionale.*
- *Sostenere/informare le imprese nella partecipazione a missioni commerciali, fiere e altre iniziative organizzate da istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.*
- *Sostenere/informare le imprese sulle opportunità di finanziamento previste da istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali*

**VINITALY (VERONA 15-18 aprile 2018)**

La manifestazione ha da tempo consolidato il ruolo di evento di riferimento dell'universo enologico nazionale ed internazionale. Il Vinitaly è una manifestazione che ospita i migliori produttori di vino italiano e internazionale, che trovano a Verona il posto ideale per fare business e networking.

Il Vinitaly ha ospitato, per l'edizione 2017, oltre 4.300 espositori da 30 paesi, 128.000 operatori, di cui il 25% esteri. Si tratta, pertanto, della manifestazione che, nel panorama degli eventi di settore, risulta essere l'unica che si rivolge all'intera tipologia degli operatori del comparto, vale a dire produttori, importatori, distributori, ristoratori, tecnici, giornalisti, opinion leaders.

La Camera di Commercio di Salerno ha sempre partecipato all'evento con un allestimento che ha inteso valorizzare le specificità territoriali della collettiva di imprese salernitane, produttrici di vini e distillati, differenziandole nelle varie aree di provenienza: Costiera Amalfitana, Cilento e Colline salernitane.

Nelle scorse edizioni è stata realizzata una sinergia organizzativa con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania e l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania.

Per il 2017 la modalità di partecipazione delle aziende ha previsto due tipi di stand, classificati in base alle differenti dimensioni in stand “normale” e stand “doppio, con un contributo di partecipazione rispettivamente di euro 2.500,00 ed euro 5.000,00.

Il costo dell’iniziativa sarà in larga parte coperto con il suddetto contributo a carico delle imprese partecipanti, la cui misura sarà definita dalla Giunta camerale.

## **MANIFESTAZIONI FIERISTICHE**

La Camera intende partecipare nel 2018 ad ulteriori manifestazioni fieristiche nazionali di indiscussa rilevanza internazionale, quale il Cibus in programma a Parma il 7-10 Maggio 2018.

### **LINEA 8 - Promozione del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale**

#### ***Obiettivo strategico “Promuovere la diversificazione dell’offerta turistica”***

◦ *Partecipare a tavoli di lavoro con gli stakeholder per la definizione di una strategia condivisa per la promozione turistica della provincia di Salerno.*

#### ***Obiettivo strategico “Promuovere l’attrattività turistica del territorio”***

◦ *Cofinanziare pochi e selezionati eventi culturali e turistici di livello nazionale e internazionale.*

◦ *Attivare un programma unitario di promozione territoriale in sinergia con gli altri attori istituzionali e associativi.*

◦ *Partecipare a eventi di promozione turistica in collaborazione con attori istituzionali di livello locale, regionale, nazionale.*

◦ *Concorrere alla messa a sistema dell’offerta turistica culturale in collaborazione con altri enti e istituzioni.*

## **CAMPANIA FELIX**

Nell’ambito di tale linea si inseriscono tutte le attività rientranti nel progetto “Campania Felix” approvato dal Consiglio camerale, con delibera n. 2 del 10 aprile 2017, per il triennio 2017-2019, cui è destinato il 5% dell’incremento del diritto annuale ai sensi dell’art. 18 comma 10 della Legge 580/93

Il progetto “Campania Felix” è stato definito tra le Camere di commercio di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Napoli, in collaborazione con la Regione Campania, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e le tipicità della Campania, attivando uno spazio polifunzionale regionale nella città di Milano.

Allo scopo di attivare una politica di contaminazione/emulazione e di best practices a beneficio del territorio campano, lo spazio polivalente aspira a divenire un presidio di riferimento anche per attirare capitali, investimenti e talenti verso la Campania ma soprattutto per promuovere occasioni di “affari” per le imprese campane.

La partnership di progetto, che vede la presenza attiva della Regione Campania, sarà ampia ed articolata, al fine di rappresentare le molteplici espressioni istituzionali, della società civile e del mondo imprenditoriale. Unioncamere Campania, in qualità di soggetto coordinatore delle attività progettuali, definirà i rapporti con le singole Camere partecipanti. Saranno, inoltre, svolte attività di comunicazione e di sensibilizzazione alle imprese da parte di ciascuna Camera, in merito alla spazio polivalente.

#### **LINEA 9 - Digitalizzazione, qualificazione aziendale e dei prodotti**

##### ***Obiettivo strategico “Promuovere la digitalizzazione delle imprese”***

- *Assistere le imprese nei processi di digitalizzazione.*
- *Sostenere gli investimenti tecnologici delle imprese*

##### **PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE - PID**

Nel 2018 proseguirà l’attività della Camera sul progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), approvato dal Consiglio camerale, con delibera n. 2 del 10 aprile 2017, per il triennio 2017-2019, cui è destinato il 10% dell’incremento del diritto annuale ai sensi dell’art. 18 comma 10 della Legge 580/93. Il progetto è finalizzato a promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso:

- la diffusione della “cultura digitale” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
- l’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
- il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai costituenti PID.

Nell’ambito di tale progetto saranno svolte attività di informazione e seminari a favore delle imprese, attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa con il mondo accademico al

fine di avvalersi dello stesso. Per le attività di Comunicazione, Informazione, Formazione ed Assistenza alle imprese da gestire con il supporto scientifico delle Università, è stato sottoscritto nel 2017 un Protocollo d'intesa con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, che durerà fino al 31.12.2019

### **BANDO VOUCHER ALLE IMPRESE – PID**

Sempre nell'ambito del predetto progetto si proseguirà nell'intervento avviato nel 2017, quando l'Ente ha stanziato l'importo complessivo annuo di € 200.000,00 a favore delle imprese per iniziative di digitalizzazione, secondo le modalità stabilite dal "Bando voucher digitali I4.0". In particolare, sono proposte due misure che rispondono ad altrettanti obiettivi specifici tra loro complementari:

- sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma tecnologico e produttivo;
- promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0;
- per entrambe le misure lo scopo a lungo termine è anche quello di stimolare la domanda da parte delle imprese del territorio della Camera di commercio di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall'applicazione di tecnologie I4.0.

Con il bando, si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) le seguenti misure di innovazione tecnologica I4.0:

Misura A – Progetti indirizzati all'introduzione delle tecnologie di cui al comma 3 del presente articolo, i cui obiettivi e modalità realizzative siano condivisi da più imprese, presentati secondo quanto specificato nel bando allegato.

Misura B – Domande di contributo relative a servizi di formazione e consulenza finalizzati all'introduzione delle tecnologie di cui al comma 3 del presente articolo, presentate da singole imprese secondo quanto specificato nel bando allegato.

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher. I voucher avranno un importo massimo di euro € 2.500,00 oltre la premialità di cui al bando (art. 13).

L'invio delle istanze è previsto dal 15 dicembre 2017 al 30 aprile 2018 per le domande misura A e dal 1 Maggio 2018 al 30 Giugno 2018 per quelle misura B.

Per il 2018 si prevede l'erogazione di ulteriori voucher destinati alle imprese salernitane per gli obiettivi sopraindicati.

**Obiettivo strategico “Innalzare il livello competitivo delle imprese attraverso: certificazione di qualità; certificazione ambientale; responsabilità sociale di impresa.**

◦ *Attività info/formative nell'ambito di misure specifiche da attivare in convenzione con la Regione e altri soggetti pubblici e privati.*

#### **AZIONI INFORMATIVE IN MATERIE AMBIENTALE**

Per il 2018, al fine di promuovere l'adozione di una politica aziendale che sappia conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento, in un'ottica di sostenibilità futura, la Camera intende proseguire nell'azione di sensibilizzazione, attraverso il mantenimento del portale ambiente gestito da Ecocerved. La Camera dovrà, inoltre, organizzare il consueto appuntamento seminariale sul MUD. Ulteriori interventi di tipo informativo saranno organizzati in sinergia con l'albo dei gestori ambientali tenuto dalla Camera di commercio di Napoli.

#### **LINEA 10 - Miglioramento dell'efficienza interna e incremento delle entrate**

**Obiettivo strategico “Adeguare le logiche organizzative all'innovazione”**

◦ *Assicurare il costante adeguamento delle competenze professionali.*

◦ *Proseguire nella dematerializzazione dei flussi cartacei.*

**Obiettivo strategico “Ottimizzare il ciclo della performance per garantire l'efficacia dell'azione camerale”**

◦ *Misurare le performance camerali.*

◦ *Assicurare un supporto tecnico-professionale all'OIV.*

◦ *Ottimizzare la procedura dei costi standard del Sistema Camerale.*

◦ *Partecipare alle rilevazioni sulle Strutture e Servizi - Osservatorio Unioncamere.*

**Obiettivo strategico “Modulare un sistema di incremento delle entrate”**

- *Proseguire nella revisione delle quote di partecipazione in enti e associazioni non più strategiche.*
- *Progettare nuove forme di entrata in base alla domanda individuale di servizi.*
- *Attivare programma di reperimento di risorse esterne, regionali, nazionali e comunitarie.*
- *Potenziare le azioni di monitoraggio relative all'accertamento e riscossione del diritto annuale.*
- *Partecipare a gruppi di lavoro campani sulla tematica diritto annuale.*

## 9) Ammortamenti ed accantonamenti

*Tabella 31 – "Ammortamenti ed accantonamenti: dinamica dei costi 2017/2018"*

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	Previsione consuntivo	Preventivo economico 2018
	31.12.2017	
Ammortamento software	1.450	1.450
Ammortamento Costi di studi e Ricerche	6.253	6.253
Ammortamento Fabbricati	450.000	450.000
Ammortamento Impianti Speciali di comunicazione	887	0
Ammortamento Impianti Specifici	5.177	5.177
Ammortamento Arredi	9.000	3.000
Ammortamento macchinari apparecchiatura e attrezzatura varia	5.000	5.000
Ammortamento macchine di ufficio elettromeccaniche elettroniche e calcolatrici	10.100	2.500
Accantonam. Fondo rischi ed oneri	0	0
Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti	4.612.500	4.579.167
Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti - Incremento 20%	922.500	915.833
<b>Totale</b>	<b>6.022.867</b>	<b>5.968.380</b>

Per quanto riguarda gli accantonamenti ed ammortamenti, la previsione è stata effettuata basandosi sugli importi accantonati nell'esercizio 2017 aumentati o diminuiti in base alle previste dismissioni, alienazioni o acquisizioni dell'anno 2018. Inoltre, ai fini della ripartizione tra le quattro funzioni istituzionali, a secondo dei casi, gli importi saranno ripartiti a norma dell'art. 24 del d.P.R. 254/05, in base al criterio dei mq oppure in base al numero di persone appartenenti a ciascun centro di costo.

L'accantonamento a fondo svalutazione crediti è stato determinato sulla base di quanto indicato nel principio contabile n. 3 di cui alla circolare MISE n. 3622/C/09 e della nota del medesimo Dicastero n. 72100 del 6 giugno 2009.

In particolare sono state assunte a riferimento le due ultime annualità per le quali si è proceduto all'emissione di ruoli ed in particolare all'ammontare presunto del credito da diritto, sanzione e interesse si è applicata la percentuale media di mancata riscossione per gli importi di diritto, sanzione e interesse, relativo alle ultime due annualità per le quali si è proceduto all'emissione dei ruoli esattoriali; percentuale calcolata al termine dell'anno successivo alla loro emissione.

L'accantonamento complessivo a fondo svalutazione crediti ammonta ad Euro 4.230.926 ed è stato ottenuto applicando le aliquote medie di non riscossione con riferimento alle informazioni agli ultimi due ruoli esattoriali emessi

### **C) Gestione finanziaria**

#### **10) Proventi finanziari**

Tali proventi derivano dagli interessi attivi che maturano sul conto di contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Salerno sulle giacenze di cassa (Euro 100), sui c/c postali (Euro 50), sui prestiti concessi al personale camerale a valere sull'indennità di fine rapporto lavoro (Euro 17.600).

#### **11) Oneri finanziari**

Non si rilevano oneri finanziari.

### **D) Gestione straordinaria**

#### **12 – 13 Proventi e oneri straordinari**

Tra gli oneri straordinari sono previsti Euro 8.000 per rimborsi relativi al diritto annuale degli anni precedenti.

Complessivamente il Preventivo economico 2018 viene presentato in **Avanzo** alla luce dalla somma algebrica dei risultati di gestione appresso riportati:

<b>a) Risultato della gestione corrente</b>	<b>Avanzo</b>	<b>di Euro</b>	<b>29.957</b>
<b>b) Risultato della gestione finanziaria</b>	<b>Avanzo</b>	<b>di Euro</b>	<b>17.750</b>
<b>c) Risultato della gestione straordinaria</b>	<b>Disavanzo</b>	<b>di Euro</b>	<b>8.000</b>

### **Piano degli Investimenti**

L'art. 7 comma 2 del DPR 2 novembre 2005, n. 254 prevede che la relazione della Giunta camerale al preventivo economico evidenzi, altresì, le fonti di copertura del piano degli investimenti di cui all'allegato A) e l'eventuale assunzione di mutui.

Al riguardo si riporta il piano degli investimenti che l'Ente prevede di realizzare nell'esercizio 2018:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Euro 1.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Euro 227.000
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Euro 10.000

Relativamente alle immobilizzazioni immateriali si evidenzia che la previsione di onere iscritta in bilancio per Euro 1.000 riferisce all'acquisto di software e licenze d'uso necessari per le attività istituzionali

Gli oneri per investimenti in immobilizzazioni materiali sono pari ad Euro 227.000 e riguardano:

**IMMOBILI (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) EURO 220.000,00**

Il patrimonio immobiliare dell'Ente è costituito da tre unità ubicate nel Comune di Salerno per una superficie complessiva di circa 9000 mq.

- Immobile - Salerno via Roma,29 – Rendita catastale 28.208,09 – Cat. B/4 – Classe 10

- Immobile - Salerno Via S. Allende,19 – Rendita catastale 17.649,30– Cat. B/4 – Classe 8
- Immobile – Salerno via C. Perris,5/Faticati 10 Rendita catastale 10.548,63 – Cat. A/10 – Classe 3

L'immobile di Via Roma, costruito nel 1927, è sottoposto, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004, da vincolo storico artistico con decreto prot.870 del 16/11/2010 della Direzione Regionale Campania del Ministero dei beni Culturali.

Gli approcci metodologici nell'individuazione degli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e i relativi piani di azione non possono avere una matrice unitaria ma debbono essere distinti in considerazione delle peculiarità e dei vincoli normativi esistenti.

Per l'edificio storico di via Roma, il vincolo storico artistico, impone la programmazione di interventi conservativi e di restauro. Pertanto, la gestione dell'immobile costituisce un impegno gravoso in termini economici. L'architettura degli ambienti, la collezione d'arte e la preziosa unicità del Salone Antonio Genovesi sono dei punti di forza, in quanto la relativa fruizione potrà contribuire a dare prestigio alle iniziative messe in campo per la valorizzazione del territorio, i prodotti tipici locali e le eccellenze della Provincia di Salerno.

Gli interventi che interesseranno l'immobile saranno indirizzati alla continuazione dell'opera di messa in sicurezza che si sta portando avanti dal 2006.

In seguito, considerata la mancata approvazione nel 2007, da parte della Giunta Camerale della programmazione di un intervento complessivo di recupero delle facciate, approvato dalla Soprintendenza per i beni paesaggistici ed architettonici di Salerno e Avellino prot. 23158 del 26/08/2008, sono stati posti in essere singoli interventi di messa in sicurezza.

Dal punto di vista economico, fino a quando non saranno reperite le risorse finanziarie, non sarà possibile procedere organicamente ma sarà obbligatorio il ricorso, come programmato

per gli esercizi precedenti, ad interventi mirati secondo il grado d'urgenza riscontrato dal monitoraggio annualmente effettuato.

Occorre, comunque, sottolineare, come sia stato provvidenziale, l'intervento generalizzato di messa in sicurezza provvisoria, attraverso la posa in opera di reti contenitive, che ha consentito di allungare i margini temporali per disporre gli interventi di messa in sicurezza.

La programmazione dei lavori nei prossimi esercizi sarà costantemente accompagnata dal monitoraggio della situazione complessiva e di tenuta degli interventi temporanei posti in essere negli anni.

Per l'esercizio 2018 potrebbe risultare necessario un ulteriore intervento di messa in sicurezza dal momento che sono passati diversi anni dagli ultimi lavori eseguiti ai fini della sicurezza e pubblica incolumità indirizzato alla eliminazione, per quanto possibile delle parti del fabbricato ammalorate e pericolose.

Per l'immobile di via Clark si possono immaginare interventi di manutenzione e valorizzazione degli spazi interni in un'ottica operativa di funzionalizzazione della struttura, interventi rivolti all'efficientamento e risparmio energetico.

Per l'edificio di via Perris/Faticati la Giunta camerale si procederà con ulteriori tentativi di alienazione, conformemente al piano triennale delle alienazioni 2018/2020 previsto dall'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 approvato dal Consiglio camerale con deliberazione 11/2017.

La realizzazione degli interventi di manutenzione vanno armonizzati con le disposizioni di Finanza pubblica che si sono susseguite dal 2007 ad oggi. Rientrano in tale ambito di restrizioni gli interventi di straordinaria manutenzione da eseguirsi per l'edificio di Salerno via Clark,19/21.

L'immobile - via Roma,29, è vincolato, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004, ed è escluso dalle restrizioni summenzionate. Infatti, le disposizioni di cui all'art.30 del

Testo Unico dei Beni Culturali, D. Lgs. 42/2004, impongono alla Camera di Commercio di Salerno, in quanto proprietaria del bene oggetto di tutela, di garantirne la sicurezza e conservazione.

Gli interventi da eseguirsi su quest'immobile sono volti esclusivamente alla messa in sicurezza. In ogni caso, essendo prevalente la tutela del bene, qualsiasi intervento va funzionalizzato obbligatoriamente al recupero ed alla conservazione.

A tal Fine, la Camera di Commercio ha ottenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza, con nota prot.29057 del 30/09/2008, la deroga di cui al comma 621 dell'articolo 2 della L.224/07 per l'esecuzione di interventi di restauro e recupero conservativo dell'edificio.

Secondo, l'interpretazione delle norme in materia di tagli alla spesa, non rientrano nei vincoli di contenimento della spesa gli interventi disposti sugli immobili soggetti al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 e i lavori disposti per l'adeguamento degli ambienti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 – testo unico sulla sicurezza.

I lavori programmati per l'esercizio 2018, pertanto, sono improntati al recupero e conservazione, alla manutenzione degli ambienti, alla messa in sicurezza ed al miglioramento del grado di efficienza energetica ed al risparmio energetico.

**ATTREZZATURE NON INFORMATICHE EURO 1.500,00**

Tale previsione di oneri concerne gli acquisti di apparecchiatura ed attrezzatura varia necessaria per gli uffici dell'Ente.

**ATTREZZATURE INFORMATICHE EURO 4.500,00**

Tale previsione di oneri concerne riguarda principalmente i costi connessi all'acquisizione da parte dell'Ente di componenti hardware

**ARREDI E MOBILI EURO 1.000,00**

Gli oneri riguardano i lavori di arredamento e sistemazione degli ambienti da eseguire nelle varie sedi camerali.

**OPERE D'ARTE EURO 0,00**

Non si prevedono oneri per investimenti relativi ad opere d'arte.

**PARTECIPAZIONI E QUOTE EURO 10.000,00**

Lo stanziamento afferisce ad eventuali interventi necessari nelle partecipate attualmente in essere, come individuate dal piano di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Salerno, approvato, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, dalla Giunta camerale con deliberazione n. 63 del 28/09/2017.

Tali oneri riguardano futuri acquisti di quote di capitale in società non controllate né collegate o per eventuali aumenti di capitale sociale di società già partecipate.

**FINANZIAMENTO DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI**

Il Piano degli Investimenti che si prevede di realizzare nell'esercizio 2018 ammonta, come evidenziato, ad **Euro 238.000,00**.

Il regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio di cui al DPR 254/05 induce ad individuare preliminarmente le risorse finanziarie necessarie per valutare la fattibilità degli investimenti da effettuare nell'esercizio oggetto di programmazione.

L'art. 7 del D.P.R. n. 254/2005 prevede che le scelte riguardanti gli investimenti siano supportate da opportune valutazioni in merito alla capacità della Camera di Commercio di

garantire la copertura degli investimenti stessi tramite l'utilizzo di fonti interne ovvero ricorrendo al mercato del credito.

Ad ogni modo si riporta in dettaglio l'analisi di bilancio effettuata sui valori da pre-consuntivo 2017 per verificare la sostenibilità del piano degli investimenti programmati per l'esercizio 2018.

Si precisa che sono stati analizzati in particolare gli aspetti relativi alla solidità patrimoniale della Camera, al fine di dimostrare la possibilità di finanziare l'investimento utilizzando fonti non impiegate, e alla liquidità, al fine di evidenziare l'opportunità di sostenere l'investimento con i flussi di cassa che la stessa Camera è in grado di generare.

A tal proposito sono stati elaborati gli indici di situazione finanziaria ed i margini finanziari fondamentali per addivenire ad una risposta in merito all'equilibrio/squilibrio strutturale dell'Ente. Tra i margini finanziari sono stati analizzati il margine di struttura, il margine di tesoreria, ed il capitale circolante netto.

Ai fini delle analisi economico-finanziarie considerate, i valori dell'attivo e del passivo sono stati riclassificati in base al criterio di destinazione i primi, alla diversa origine delle fonti di finanziamento i secondi.

La classificazione dei valori dell'attivo in disponibilità o immobilizzazioni si è basata sul criterio di realizzabilità dei singoli investimenti valutando gli elementi destinati a trasformarsi in forma liquida entro oppure oltre i limiti della durata annuale.

Con analogo criterio convenzionale, è stata effettuata una riclassificazione del passivo in base alla durata breve o lunga dei finanziamenti.

## **ANALISI PER MARGINI**

### **A) MARGINE DI STRUTTURA**

Un indicatore importante nella analisi della solidità patrimoniale è il margine di struttura.

Tale indicatore segnala l'attitudine a coprire con il patrimonio netto ed il passivo consolidato la parte immobilizzata degli investimenti.

Il margine di struttura è dato dalla differenza tra:

$$\mathbf{Ms = (Patrimonio Netto + Passività Consolidate) - (Attivo Fisso)}$$

$$\mathbf{Ms = (14.104.115 + 5.683.682) - 11.044.924 = 8.742.873}$$

Un margine di struttura positivo indica, dal punto di vista speculare, una situazione strutturale ottima dal punto di vista del rapporto (superiore a 1) tra Attivo corrente/Passivo corrente che garantisce la copertura degli investimenti.

Altro indicatore interessante per l'esame della struttura patrimoniale è il **margine di tesoreria** che esprime la correlazione tra attivo circolante e le sue fonti di finanziamento.

Esso deriva dalla seguente formula:

$$\mathbf{\text{margine di tesoreria} = (Liquidità immediata + Liquidità Differita) - (Passività Correnti)}$$

Un margine di tesoreria positivo indica che le liquidità superano le passività, sebbene ciò non assicura comunque per forza la liquidità dell'Ente a causa della possibile asincronia tra le scadenze dei crediti e dei debiti. Esso è quindi condizione necessaria ma non sufficiente a garantire l'esistenza di una liquidità a breve termine.

Nel caso della Camera di Commercio di Salerno il margine di tesoreria (quick ratio) è positivo ed è così determinato:

$$\mathbf{\text{margine di tesoreria} = (6.661.187 + 5.287.009) - 3.271.178 = 8.677.018}$$

Tale valore evidenzia come l'Ente camerale con le liquidità immediate e differite riesce a coprire le passività correnti.

A tal riguardo appare interessante analizzare la capacità dell'Ente di far fronte alle passività correnti con la liquidità immediata. Tale valore rappresenta il **quoziente primario di tesoreria (real time ratio)** ed è dato dal seguente rapporto:

$$\mathbf{Qt = Liquidità immediata / Passività correnti \text{ vale a dire } 6.661.187 / 3.271.178 = 2,04}$$

L'analisi per indici e margini utilizzata è in grado di fornire utili indicazioni sulla struttura patrimoniale, finanziaria, sulle condizioni di liquidità e di efficienza economica dell'Ente.

Il valore del margine di tesoreria rilevato per l'Ente camerale essendo collocato al di sotto del valore soglia di 1 costituisce un monito da tenere in stretta osservazione.

Ciò consente alla Camera di finanziare il Piano degli Investimenti senza ricorrere al mercato del credito (capitale di terzi) e, soprattutto, senza alterare la propria struttura patrimoniale.

Salerno, 21 dicembre 2017

**IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Raffaele De Sio)**

**IL PRESIDENTE  
(Ing. Andrea Prete)**

**Norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2017**  
(QUADRO SINOTTICO)

<b>Contenimento spese per consumi intermedi</b>	
<b>Sistema degli acquisti e dei beni</b>	
<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
<p>Articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 1, dell'articolo 7, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e poi dal comma 150 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quanto disposto dall'articolo 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dall'art. 22, comma 8, lett. a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208</p>	<p>Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.</p>
<p>Articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato prima dal comma 2 dell'art. 7, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, poi dai nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dalla lettera b) del comma 8 dell'art. 22, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, e, da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208</p>	<p>“[...] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”</p>
<p>Articolo 1, comma, 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p>Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.</p>
<p>Articolo 1, comma, 456, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p>Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.</p>
<p>Articolo 3, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244</p>	<p>Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.</p>
<p>Articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come</p>	<p><b>225.</b> La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell' articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12</p>

<p>modificato dall'articolo 1, comma 497, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>	<p>aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall' articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall' articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall' articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA.”</p>
<p>Articolo 2, comma 226, della legge 23 dicembre 2009, n. 191</p>	<p>“<b>226.</b> Le convenzioni di cui all' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa”.</p>
<p>Articolo 11, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111</p>	<p>Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.</p>
<p>Articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dall'articolo 1, comma 494, della legge 28 dicembre 2015, n. 208</p>	<p>“Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorita' nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente</p>

	comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.”
<p>Articolo 1, comma 13, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1, comma 153, L. 24 dicembre 2012, n. 228.</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.</p>
<p>Articolo 1, comma 16, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.</p>
<p>Articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.</p>
<p>Articolo 4, comma 13, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate. Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali.</p>
<p>Articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:</p> <p><b>a)</b> in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;</p>

	<p><b>b)</b> nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura;</p> <p><b>c)</b> siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online;</p> <p><b>d)</b> siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;</p> <p><b>e)</b> siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;</p> <p><b>f)</b> sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovate modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi;</p> <p><b>g)</b> si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.</p>
<p>Articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.</p>
<p>Articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dal precedente comma 3.</p>
<p>Articolo 8, comma 4-bis, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013</p>

<p>Articolo 8, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89</p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:</p> <p>a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;</p> <p>b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;</p> <p>c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.</p>
<p>Articolo 8, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89</p>	<p>Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:</p> <p>a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.</p>

<p>Articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89</p>	<p><b>3.</b> Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto, nelle more della determinazione degli obiettivi da effettuarsi con le modalità previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alla misura indicata nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.</p> <p><b>4.</b> Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, è soppresso. Qualora, con l'attuazione delle misure di cui al presente articolo o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale.</p>
<p>Articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208</p>	<p><b>“505.</b> Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi e' valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del</p>

	<p>precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.</p>
<p>Articolo 1, commi 507 e 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208</p>	<p>“<b>507.</b> Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.</p> <p><b>510.</b> Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.”</p>
<p>Articolo 1, commi 548-550, della legge 28 dicembre 2015, n. 208</p>	<p>“<b>548.</b> Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA.</p> <p><b>549.</b> Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed e' causa di responsabilita' per danno erariale.</p> <p><b>550.</b> I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 552. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.”</p>
<p><b><u>Beni e servizi informatici</u></b></p>	
<p>Articolo 1, commi 512, 513, 514, 515 e 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208</p>	<p>“<b>512.</b> Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli</p>

	<p>stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto legge n. 66 del 2014.</p> <p><b>513.</b> L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.</p> <p><b>514.</b> Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni.</p> <p><b>515.</b> La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88, nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.</p> <p><b>516.</b> Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anti-corruzione e all'Agid.”</p>
--	---

**Immobili**

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
<p>Articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p>	<p>Gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dovranno contenere a partire dall'anno 2011 le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nella misura del 2% del valore dell'immobile stesso. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è</p>
<p>Articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,</p>	

<p>convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</p>	<p>ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse, rideterminato per l'anno 2011 è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno, al capitolo n. 3452 di Capo 10°, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'art. 2 L.244/2007".</p> <p>Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.</p> <p>Gli organi interni di revisione e di controllo verificano la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.</p>
<p>Articolo 8, comma 15-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</p>	<p>La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n.122/2010, non si applica agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>
<p>Articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dall'articolo 10, comma 7, decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e, successivamente, dall'articolo 10, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21</p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.</p>
<p>Articolo 3, commi 4, 4-bis, 5, 6 e 7, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, successivamente, così sostituito dall'art. 24, comma 4, lett. a) e b), decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ed, ulteriormente, novellato dall'articolo 1, comma 500, della legge n. 208 del 2015.</p>	<p><b>4.</b> Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:</p> <p>a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;</p> <p>b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.</p> <p><b>4-bis.</b> Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle entrate. (comma introdotto dall'art. 1, comma 500, legge n. 208 del 2015)</p> <p><b>5.</b> In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur</p>

	<p>in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del Demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.</p> <p><b>6.</b> Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.</p> <p><b>7.</b> Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione.</p>
<p>Articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111</p> <p>Articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che integra l'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111</p>	<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.<sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup> Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 16 marzo 2012 (<i>Gazzetta ufficiale</i> 23 aprile 2012, n. 95)</p> <p>All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma<sup>2</sup></p> <p>1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.</p>

	<p>1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.</p> <p>1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».</p> <p><sup>2</sup> Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 febbraio 2014 (<i>Gazzetta ufficiale</i> 12 maggio 2014, n. 108).</p>
--	--

**AUTOVETTURE**

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
<p>Articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.</p>
<p>Articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111</p>	<p>La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.</p>
<p>Articolo 2, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111</p>	<p>Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.</p>
<p>Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>
<p>Articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre</p>

<p>come sostituito dall'articolo 15, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	<p>2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.</p>
<p>Articolo 5, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.</p>
<p>Articolo 5, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione</p>
<p>Articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successivamente, dall'articolo 1, comma 636, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)</p>	<p>Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.</p>
<p>Articolo 1, commi 2, 3, 4 e 4-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125</p>	<p><b>2.</b> Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p><b>3.</b> Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale</p> <p><b>4.</b> Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011,</p>

	<p>n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225</p> <p><b>4-bis.</b> Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.</p>
<p>Articolo 15, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	<p>Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato.</p>

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
<p>Articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le predette disposizioni non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>
<p>Articolo 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ulteriormente novellato dall'articolo 9, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente, dall'art. 35, comma 1-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 riguardanti puntuali indicazioni di tagli o riduzioni di spesa non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del SSN per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>
<p>Articolo 1, comma 467, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p>L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal MEF ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.</p>
<p>Articolo 61, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Aggiunge un ulteriore periodo all'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 disponendo che il Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 31/12 di ciascun anno, deve trasmettere alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa all'elenco dei collaboratori esterni e soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.</p>
<p>Art. 61, comma 7, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dall'art. 8-novies, comma 1, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33</p>	<p>I limiti di cui al comma 2 dell'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.</p>
<p>Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità,</p>

Riferimento normativo	Disposizione
	nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
<p>Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p>
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p>Articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come novellato dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, successivamente, modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124.</p>	<p>È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia</p>
<p>Articolo 6, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, del decreto legge n. 90/2014 si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto</p>
<p>Articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.</p>
<p>Articolo 1, commi 5, 5-bis, 5-ter e 6 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125</p> <p><i>NB= le disposizioni recate dal comma 5 sono limitate al 31 dicembre 2015</i></p>	<p><b>5.</b> La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla</p>
Riferimento normativo	Disposizione

	<p>regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p><b>5-bis.</b> Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.</p> <p><b>5-ter.</b> La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.</p> <p><b>6.</b> Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.</p>
<p>Articolo 14, commi 1, 2, 3, 4 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.</p>	<p><b>1.</b> Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.</p> <p><b>2.</b> Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.</p> <p><b>3.</b> Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.</p> <p><b>4.</b> Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.</p>

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
<p>Articolo 1, comma 675 della legge 28 dicembre 2015, n. 208</p> <p>Articolo 1, comma 676 della legge 28 dicembre 2015, n. 208</p>	<p>Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;</li> <li>b) il curriculum vitae;</li> <li>c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari;</li> <li>d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.</li> </ul> <p>La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 675, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.</p>

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
<p>Articolo 61, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>La spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, escluse le Autorità indipendenti, inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'art.1 della legge n. 311/2004, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, deve essere ridotta del 30%, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.</p>
<p>Articolo 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>
<p>Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo di parte corrente. Una quota di tale fondo potrà essere destinata, con le modalità ivi previste, al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del decreto legge n. 112/2008 e alla corresponsione del trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.</p>
<p>Articolo 6, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>La partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera qualora già previsto dalla precedente normativa. Tale disposizione non si applica alle commissioni, organi e strutture espressamente individuate al secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legge n. 78/2010.</p>
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p>Articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>La partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300/1999 e dal decreto legislativo n. 165/2001 e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti</p>

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
	<p>indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.</p>
<p>Articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, convertito, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e, successivamente, dall'art. 10, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.</p>
<p>Articolo 5, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle <u>autorità portuali</u> le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente <u>aumentate del cinque per cento</u> a decorrere dal <u>1° gennaio 2013</u> nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità.</p>
<p>Art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto legge 112/2008 le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano.</p>

<b><u>Agenzie fiscali</u></b>	
<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
<p>Articolo 6, comma 21-sexies, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 1, comma 611, lett. g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e successivamente novellato dall'art. 1, comma 8-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.</p> <p><i>NB = per l'applicazione di tale ultima disposizione vedere l'art. 1, comma 8-ter del medesimo D.L. n. 192/2014.</i></p>	<p>Per gli anni dal 2011 al 2020, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.</p>
<p>Articolo 1, comma 611, lett. h), della L. 27 dicembre 2013, n. 147</p>	<p>Le disposizioni di cui alla lettera g) dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 sopra richiamata si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.</p>
<b><u>Relazioni pubbliche, convegni, mostre...</u></b>	
<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
<p>Articolo 61, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 8-novies, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.</p>	<p>Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.</p>
<p>Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p>
<p>Articolo 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, modificata dall'art.</p>	<p>A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per</p>

<p>10, comma 20, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p>	<p>cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</p>
<p>Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.</p>
<p>Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>
<p><b><u>Spese per sponsorizzazioni</u></b></p>	
<p><b>Riferimento normativo</b></p>	<p><b>Disposizione</b></p>
<p>Articolo 61, commi 6 e 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.</p>

	La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.
Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 61, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dall'articolo 8- <i>novies</i> , comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33	Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
Articolo 6, comma 9, del decreto legge decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall'art. 2, comma 40, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
<b><u>Spese per missioni</u></b>	
<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
Articolo 1, commi 213, 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266.	Soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dell'indennità di trasferta – diaria – spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale, nonché le indennità supplementari previste dall'art. 14 della legge n. 836/73 per le missioni all'interno ed all'estero e cioè la maggiorazione del 10 per cento sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati in treno e del 5 per cento per quelli effettuati in aereo

	<p>nonché la c.d. indennità di comando introdotta dal D.Lgs Lgt n. 320/1945 a favore del personale dei ruoli centrali destinato a prestare servizio fuori della capitale.</p> <p>Con disposizioni successive sono stati esclusi dall'applicazione di quanto sopra: il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia, il personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'INPS, ENPALS, IPSEMA, INAIL ed il personale delle Agenzie Fiscali.</p>
<p>Articolo 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.</p>	<p>Riduzione del 20% delle diarie di missione dovute al personale che svolge incarichi di missione all'estero. Sono, in particolare, ridotte del 20 per cento le diarie determinate, da ultimo, con la tabella B allegata al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 e successive modificazioni. Viene inoltre soppressa la maggiorazione del 30% prevista attualmente, riconosciuta ai componenti di delegazioni. La disposizione non si applica al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace.</p>
<p>Articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 % della spesa sostenuta nell'anno 2009. La disposizione prevede, inoltre, la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 78/2010, delle diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 23 marzo 2011 sono state determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero da utilizzare in sostituzione delle sopresse diarie.</p>
<p>Articolo 29, comma 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (integrazione del quarto periodo art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010).</p>	<p>All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto legge n. 78/2010 dopo le parole: "compiti ispettivi sono aggiunte le seguenti: "e a quella effettuata dalle Università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati".</p>
<p>Articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (integrazione dell'art. 6, comma 12, del decreto legge n.78/2010).</p>	<p>All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto legge n. 78/2010 dopo le parole: "compiti ispettivi" sono inserite le seguenti " , a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale".</p>
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p>
<p>Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>
<p>Articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217</p>	<p>La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'art. 6 del DL 78/2010 non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione Europea</p>
<p>Articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183</p>	<p>Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165/2001, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori dalla sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.</p>

**Spese per attività di formazione**

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
<p>Articolo 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.</p>	<p>La spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della P.A., incluse le Autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009.</p> <p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p>Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>

**Compensi collegi arbitrali**

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
<p>Articolo 61, commi 9 e 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge n.133/2008.</p>

**RIDUZIONE COSTI DI PERSONALE**

<b>Turn-over 2016-2018</b>	
<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
Art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).	<b>227.</b> Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219, è assicurato nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.
Articolo 66, comma 13 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, introdotto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 58, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 nonché dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) e da ultimo dall'art. 1, comma 251 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)	Per l'anno 2016 il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al corrispondente personale. Per l'anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma. A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 4, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 così come modificato dall'articolo 1, comma 347 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015)	In deroga alle disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2, dell'art.4 del decreto legislativo n.49/2012,per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.49/2012, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 1, comma 349, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).	La disposizione ha esteso alle università le previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 90/2014, in materia di cumulo delle risorse destinate alle assunzioni.

<p>Art. 1, commi 10 <i>septies</i> e 10 <i>octies</i> del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21</p>	<p>All'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "non rinnovabili" sono sostituite dalle seguenti: "rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016". Le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».</p>
<p>Articolo 14, commi 5 e 5-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 (7 luglio 2012). Il comma 5-bis stabilisce che a decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.</p>
<p><b><u>Mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta</u></b> Articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)</p>	<p>La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165/2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia.</p>
<p><b>Turn-over enti di nuova istituzione</b></p>	
<p><b>Riferimento normativo</b></p>	<p><b>Disposizione</b></p>
<p>Articolo 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla</p>	<p>Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà</p>

<p>legge 30 luglio 2010, n. 122</p> <p><b><u>Procedure di mobilità CRI</u></b>          Art. 1, Commi 397 lettera d) e 398 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)</p>	<p>assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p><b>397.</b> Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:  <i>[...omissis]</i>          d) all'articolo 6, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:          "6. Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo 5, comma 5, secondo periodo. I processi di mobilità previsti dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale  <i>[...omissis]</i>          398. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427 e 428».</p>
<p><b><u>Assunzioni INAIL</u></b>          Art. 1, Comma 718 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)</p>	<p>718. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quelle di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto principalmente investimenti in strutture scolastiche, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a reclutare un apposito contingente di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente.</p>
<p><b>Riferimento normativo</b></p> <p>Articolo 14, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.</p>	<p><b>Disposizione</b></p> <p>Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del citato decreto legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.</p>
<p><b><u>Trattenimenti in servizio</u></b></p>	
<p><b>Riferimento normativo</b></p> <p>Art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114</p>	<p><b>Disposizione</b></p> <p>1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono revocati.</p>

**Proroga termini assunzioni 2008-2013 (cessazioni 2007-2012)**

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
<p>Articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.</p>	<p>1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2016.</p> <p>2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016.</p>

**Proroga termini assunzioni 2014-2015 (cessazioni 2013-2014)**

<p>Articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21</p>	<p>Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016.</p>
---	---

**Devoluzione risorse assunzioni alla mobilità enti area vasta**

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
<p>Articolo 1, comma 5 del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11</p> <p>Articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11</p> <p>Articolo 4, comma 2 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125</p> <p>Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 14 settembre 2015</p>	<p>Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.</p> <p>l'art. 7, comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, estende l'applicazione a favore del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), delle disposizioni contenute nei commi 425, 426, 427, 428 e 429, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>Il personale delle province che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.</p> <p>Contiene i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in sovrannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.</p>
<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015</p>	<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante: "Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale", adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,</p>

	convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
<b>Lavoro flessibile</b>	
<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
<p>Articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni</p>	<p>Dispone che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.</p>

Art. 1 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78

L'art. 1 del citato decreto legge n. 34/2014 interviene sul decreto legislativo n. 368/2001 apportando le seguenti modificazioni:

**a)** all'articolo 1:

1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;

2) il comma 1-bis è abrogato;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;

**b)** all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano»;

**b-bis)** all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

**b-ter)** all'articolo 5, comma 2, le parole: «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,» sono soppresse;

**b-quater)** all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: «ai fini del computo» fino a: «somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato»;

**b-quinquies)** all'articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine»;

**b-sexies)** all'articolo 5, comma 4-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2.»;

**b-septies)** all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti:

«4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:

a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;

b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.

4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

**b-octies)** all'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di

	<p>ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono»;</p> <p><b>b-novies)</b> all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1».</p>
<p>Articolo 4, commi 1, 3, 4, 6-quater e 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125/2013</p>	<p>La norma contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare il principio che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile è consentito esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali e a prevedere forme di reclutamento speciale finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato un'anzianità lavorativa nel settore pubblico.</p>
<p>Articolo 2 e Capo III del D.Lgs. n. 81/2015, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act), pubblicato nella G. U. 24 giugno 2015, n. 144</p>	<p>Il decreto legislativo n. 81/2015, ha previsto, al comma 1 dell'articolo 2, che a far data dal 1° gennaio 2016, anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, e che, comunque, come dispone l'articolo 2, comma 4, dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione.</p> <p>In merito ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si segnalano le disposizioni introdotte dal Capo III del decreto legislativo n. 81/2015, che ha sostanzialmente abrogato il decreto legislativo n. 368/2001.</p>
<p><b><u>Dotazioni organiche</u></b></p>	
<p><b>Riferimento normativo</b></p>	<p><b>Disposizione</b></p>
<p>Art. 1, comma 219 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)</p>	<p>219. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma.</p>
<p>Articolo 1, comma 220, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).</p>	<p>220. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.</p>

<p>D.lgs. n. 116/2016, recante modifiche all'articolo 55-<i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare</p>	<p>Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-<i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare (adottato in attuazione della delega di cui agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera s), della legge n. 124/2015) reca la modifica dell'articolo 55-<i>quater</i> del decreto legislativo n. 165/2001 sul licenziamento disciplinare.</p> <p>Si è, in tal modo, riconosciuta una maggiore gravità alla condotta del pubblico dipendente che attesta falsamente la sua presenza, allargandone contestualmente l'ambito di applicazione. Tale condotta comporterà la sospensione cautelare immediata senza stipendio del dipendente entro quarantotto ore, e, se confermata, potrà comportare il licenziamento del dipendente ritenuto colpevole entro trenta giorni.</p>
<p>Articolo 19, comma 8, D.lgs. n. 175/2016</p>	<p>Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 210 dell'8 settembre 2016, all'articolo 19, comma 8, ha previsto che le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.</p>

**Misure di contenimento della spesa degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale**

<p><b>Riferimento normativo</b></p>	<p><b>Disposizione</b></p>
<p>Articolo 1, commi 108 e 110 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). Articolo 1, comma 477, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)</p>	<p>Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà;</li> <li><b>b)</b> la riduzione dei contratti di consulenza;</li> <li><b>c)</b> l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;</li> <li><b>d)</b> la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;</li> <li><b>e)</b> la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti internet istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica della compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</li> </ul> <p>L'articolo 1, comma 477, della legge di stabilità 2014 prevede che per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 456 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre</p>

	<p>2012, n. 228.</p> <p>L'articolo 1, comma 110, della Legge 228/2012 stabilisce che qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 108, lettere da a) ad e), o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.</p>
<b>Buoni pasto</b>	
<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
<p>Articolo 5, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 196/2009 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la CONSOB non può superare il valore nominale di 7 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle Università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.</p>
<b>Ferie, riposi e permessi</b>	
<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
<p>Articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.</p>
<p>Decreto legislativo n. 80/2015 in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act)</p>	<p>In materia di congedi, il decreto legislativo n. 80/2015, modificando il decreto legislativo n. 151/2001, ha previsto un'estensione dei diritti genitoriali nella fruizione dei congedi parentali prevedendo la possibilità di fruire del congedo parentale nei primi 12 anni di vita del bambino (anziché ai primi 8 anni), elevando, conseguentemente, ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni) il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione.</p>

<b>Trattamento economico del personale</b>	
<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
<p>Articolo 1, comma 452, della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)</p>	<p>Per gli anni 2015-2018, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.</p>
<p>Articolo 23-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p>	<p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.</p> <p>Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.</p> <p>Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.</p> <p>Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.</p>
<p>Articolo 1, commi da 471 a 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificati dall'articolo 13, comma 1 del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014.</p>	<p><b>471.</b> A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.</p> <p><b>472.</b> Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.</p> <p><b>473.</b> Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.</p> <p><b>474.</b> Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473,</p>

	restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi. <b>475.</b> Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 471 a 474. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).
Articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014.	A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.
Articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)	Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.
Articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011	Il trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro.
Articolo 1, commi 458 e 459, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)	<b>458.</b> L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. <b>459.</b> Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
<b><u>Incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza</u></b>	
<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
Articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n.114/2014 e dall'articolo 17, comma	È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già

<p>3, della legge n. 124/2015</p>	<p>lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.</p>
<p><b><u>Risorse per il Trattamento accessorio/contrattazione integrativa</u></b></p>	
<p><b>Riferimento normativo</b></p>	<p><b>Disposizione</b></p>
<p>Articolo 1, commi da 189 a 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.</p> <p>Articolo 67, comma 5, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.</p>	<p>Il comma 189, come modificato per effetto dell'art. 67, comma 5, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, prevede, per le amministrazioni ivi indicate, che l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo.</p> <p>Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'art. 40-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti (comma 1) e, per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, congiuntamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 2).</p> <p>I commi da 190 a 197 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 recano specifiche disposizioni intese al contenimento della spesa inerente ai fondi per la contrattazione integrativa.</p>
<p>Articolo 67, commi 3 e 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p><b>3.</b> A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all' allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.</p> <p><b>6.</b> Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.</p>
<p>Art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)</p>	<p>236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.</p>
<p>Articolo 16, commi 4 e 5, del decreto</p>	<p><b>4.</b> Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1,</p>

<p>legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111</p>	<p>comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.</p> <p><b>5.</b> In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.</p>
<p>Articolo 40-bis, commi 1, 2, 3, 5 e 7 del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dall'articolo 14, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e così sostituito dal comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p>	<p><b>1.</b> Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.</p> <p><b>2.</b> Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.</p> <p><b>3.</b> Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.</p>

	<p>5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.</p> <p>7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.</p>
--	---

**Onorari delle Avvocature delle amministrazioni pubbliche**

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Disposizione</b>
<p>Articolo 9 del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014</p>	<p>1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.</p> <p>2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.</p> <p>4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.</p> <p>5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.</p> <p>6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.</p> <p>7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.</p> <p>8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla</p>

	<p>data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.</p> <p><b>9.</b> Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.</p>
--	---